

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 194<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 16 LUGLIO 1993

Presidenza del vice presidente LAMA,  
indi del presidente SPADOLINI,  
del vice presidente GRANELLI  
e del vice presidente DE GIUSEPPE

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	* MANFROI ( <i>Lega Nord</i> ) .....	Pag. 38
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		FERRARA Vito ( <i>Verdi-La Rete</i> ) .....	40
<b>Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia posta sui disegni di legge nn. 1387 e 1249-B:</b>		BOSO ( <i>Lega Nord</i> ) .....	41
PRESIDENTE .....	3 e <i>passim</i>	BALDINI ( <i>PSI</i> ) .....	43
ROSCIA ( <i>Lega Nord</i> ) .....	5	ROSCIA ( <i>Lega Nord</i> ) .....	44
* POZZO ( <i>MSI-DN</i> ) .....	6	* POZZO ( <i>MSI-DN</i> ) .....	45
FERRARA Vito ( <i>Verdi-La Rete</i> ) .....	6	COVI ( <i>Repubb.</i> ) .....	48
* PAGLIARINI ( <i>Lega Nord</i> ) .....	7	CERCHI ( <i>PDS</i> ) .....	49
<b>Discussione e approvazione:</b>		* PAGLIARINI ( <i>Lega Nord</i> ) .....	51
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia» (1387) ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ):		FORCIERI ( <i>PDS</i> ) .....	52
PRESIDENTE .....	9 e <i>passim</i>	Votazione nominale con appello .....	52
* CROCETTA ( <i>Rifond. Com.</i> ) .....	33, 47	<b>Discussione e approvazione:</b>	
ROVEDA ( <i>Lega Nord</i> ) .....	36	«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» (1249-B) ( <i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i> ):	
DE COSMO ( <i>DC</i> ) .....	37	* MERIGGI ( <i>Rifond. Com.</i> ) .....	111
		FERRARA Vito ( <i>Verdi-La Rete</i> ) .....	113
		ROVEDA ( <i>Lega Nord</i> ) .....	113

**Annuncio di presentazione** ..... Pag. 115

**PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO** .. 115

### DISEGNI DI LEGGE

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1249-B:**

PRESIDENTE ..... 117 e *passim*  
 \* LEONI (*Lega Nord*) ..... 115  
 ROSCIA (*Lega Nord*) ..... 117  
 PISATI (*Lega Nord*) ..... 118  
 \* CROCETTA (*Rifond. Com.*) ..... 119  
 SMURAGLIA (*PDS*) ..... 121  
 \* POZZO (*MSI-DN*) ..... 123  
 \* CARRARA (*DC*) ..... 124  
 Votazione nominale con appello ..... 124

### DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

**Deliberazione sul Doc. IV, n. 101:**  
 SAPORITO (*DC*), *ff* relatore ..... 128  
**Deliberazione sul Doc. IV, n. 103:**  
 SAPORITO (*DC*), relatore ..... 128  
**Deliberazione sul Doc. IV, n. 116:**  
 GIORGI (*PSI*), *ff* relatore ..... 130  
**Deliberazione sul Doc. IV, n. 128:**  
 GIORGI (*PSI*), *ff* relatore ..... 131  
**Deliberazione sul Doc. IV, n. 129:**  
 GIORGI (*PSI*), *ff* relatore ..... 131  
**Deliberazione sul Doc. IV, n. 134:**  
 GIORGI (*PSI*), *ff* relatore ..... 131  
 BOSO (*Lega Nord*) ..... 132  
**Deliberazione sul Doc. IV, n. 135:**  
 GIORGI (*PSI*), *ff* relatore ..... 132  
**Deliberazione sul Doc. IV, n. 148:**  
 SAPORITO (*DC*), relatore ..... 132  
**Deliberazione sul Doc. IV, n. 153:**  
 SAPORITO (*DC*), relatore ..... 133  
**Deliberazione sul Doc. IV, n. 163:**  
 SAPORITO (*DC*), relatore ..... 133

### DISEGNI DI LEGGE

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia» (1365) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):  
 COLOMBO (*DC*), relatore ..... 134 e *passim*  
 ROVEDA (*Lega Nord*) ..... 134 e *passim*  
 AGNELLI Arduino (*PSI*) ..... 135  
 MIGONE (*PDS*) ..... 136  
 GIACOVAZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 136 e *passim*  
 \* POZZO (*MSI-DN*) ..... 149

**Seguito della discussione e approvazione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 1º giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia» (1280) (*Relazione orale*):

ROVEDA (*Lega Nord*) ..... Pag. 165 e *passim*  
 COLOMBO (*DC*), relatore ..... 165, 166, 167  
 GIACOVAZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 165, 166, 167

### SULLA PRECEDENTE ESCLUSIONE DALL'AULA DEL SENATORE PREIONI

PRESIDENTE ..... 170  
 \* PREIONI (*Lega Nord*) ..... 168

### INTERROGAZIONI

**Per la risposta scritta:**

PRESIDENTE ..... 172  
 FORCIERI (*PDS*) ..... 171

### ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 20 LUGLIO 1993

..... 172  
 ALLEGATO

### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Variazioni nella composizione ..... 173

### DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione ..... 173  
 Annuncio di presentazione ..... 173  
 Assegnazione ..... 173  
 Approvazione da parte di Commissioni permanenti ..... 174

### GOVERNO

Trasmissione di documenti ..... 175

### CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze ..... 175

### CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti ..... 175

### INTERROGAZIONI

Annuncio ..... 175  
 Da svolgere in Commissione ..... 188

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).  
Si dia lettura del processo verbale.

PICCOLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreini, Anesi, Bo, Borroni, Brina, Bucciarelli, Campagnoli, Citaristi, Coco, Condorelli, Coviello, De Matteo, Frasca, Genovese, Guzzetti, Lazzaro, Leone, Mancuso, Minucci Adalberto, Mora, Murmura, Nerli, Pedrazzi Cipolla, Pellegatti, Pellegrino, Putignano, Senesi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dujany, in Moldavia, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Bratina e Staglieno, a Budapest, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Brutti, D'Amelio e Florino, in Puglia e Basilicata, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia posta sui disegni di legge nn. 1387 e 1249-B

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, al termine della seduta pomeridiana di ieri il Governo ha nuovamente posto la questione di fiducia sul disegno di legge n. 1387, di conversione del decreto-legge relativo all'economia... (Vivaci commenti e applausi ironici dal Gruppo della Lega Nord).

ROVEDA. Bravo!

PAGLIARINI. Non è vero!

PRESIDENTE. ...e sul disegno di legge n. 1249-B, di conversione del decreto-legge concernente l'occupazione. (*Proteste dal Gruppo della Lega Nord. Vivaci commenti del senatore Boso*).

Già nel pomeriggio di ieri, sia in sede di Conferenza dei Capigruppo sia in Aula, il presidente Spadolini... (*Brusio in Aula. Vivaci commenti dal Gruppo della Lega Nord*).

Per favore, abbiate pazienza un momento!

Come stavo dicendo, già nel pomeriggio di ieri, sia in sede di Conferenza dei Capigruppo che in Aula, il presidente Spadolini ha avuto modo di esprimere le sue preoccupazioni per un ricorso alla posizione della questione di fiducia che si presenta con caratteristiche del tutto nuove rispetto ai tempi passati. (*Brusio in Aula. Proteste dal Gruppo della Lega Nord*). Un ricorso alla fiducia che si accompagna ad una abnorme proliferazione dei decreti-legge.

Non è da oggi che la Presidenza del Senato, i Capigruppo e i singoli senatori segnalano le gravi difficoltà che tutto ciò comporta per un ordinato svolgimento dei nostri lavori. Nell'attuale quadro normativo, però, la Presidenza non può che prendere atto dell'esercizio da parte del Governo del suo potere legittimo di porre la questione di fiducia.

L'auspicio è che i comportamenti politici e le eventuali necessarie modifiche legislative tengano conto delle preoccupazioni che ho poc'anzi espresso, ripetendo le dichiarazioni rese ieri dal presidente Spadolini.

Tornando alla questione di fiducia posta dal Governo sui due decreti-legge in esame, occorrerà svolgere due distinte discussioni. Si prevede di effettuare la seconda votazione intorno alle ore 12-12,30.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri sera a conclusione della seduta pomeridiana di ieri, ha così ripartito i tempi per ciascun Gruppo: Gruppo della DC, 5 minuti; Gruppo del PDS, 5 minuti (*Commenti dal Gruppo della Lega Nord*); Gruppo del PSI, 5 minuti (*Commenti dal Gruppo della Lega Nord*); Gruppo della Lega Nord, 15 minuti (*Proteste dal Gruppo della Lega Nord*).

MANFROI. Grazie!

PRESIDENTE. Gruppo di Rifondazione comunista, 10 minuti; Gruppo del MSI-DN, 10 minuti; Gruppo del Partito repubblicano, 5 minuti; Gruppo «Verdi-La Rete», 5 minuti; Gruppo liberale, 1 minuto (poichè lo dichiarò ieri sera nella stessa riunione dei Capigruppo il Presidente del Gruppo liberale); Gruppo misto, 5 minuti; dissenzienti, 5 minuti.

Il tempo sopra indicato è comprensivo delle dichiarazioni di voto.

Subito dopo i due distinti voti di fiducia, esamineremo le autorizzazioni a procedere in giudizio e, ove possibile, i decreti-legge sull'embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e sul blocco del Danubio.

PAGLIARINI. Scalfaro deve intervenire! Non può permettere tre fiducie in due giorni. Scalfaro è un incompetente! (*Commenti dal Gruppo della Lega Nord e dal Gruppo della Democrazia cristiana*). È uno scandalo porre tre fiducie in due giorni!

BOSO. Andate in cassa integrazione!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nessuno deve dare scandalo, a cominciare da ciascuno di noi.

Per quanto riguarda gli effetti procedurali della posizione della questione della fiducia, ricordo che - secondo la prassi costante della nostra Assemblea, confermata dall'unanime parere espresso dalla Giunta per il Regolamento il 19 marzo 1984 - da essa deriva il dovere costituzionale del Senato di pronunciarsi prioritariamente sull'oggetto su cui la fiducia è stata posta, con la consequenziale esclusione di ogni altra votazione.

Conseguentemente sono inammissibili ordini del giorno, stralci, emendamenti, divisioni ed aggiunte al testo sull'approvazione del quale è stata posta la fiducia.

Se già presentate, tali proposte non possono avere corso.

ROSCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSCIA. Signor Presidente, voglio solo rammentarle che sin dalla prima volta che ho preso la parola, in occasione della presentazione del Governo Amato, circa un anno fa... (*I senatori Riviera e Roveda discutono animatamente*).

ROVEDA. Signor Presidente, sono stato chiamato fascista da quell'essere immondo! (*Proteste del senatore Riviera*).

PRESIDENTE. Senatore Roveda, lasci parlare il suo collega, che ha chiesto la parola, credo, a nome del suo Gruppo.

ROSCIA. Voglio precisare che è veramente un fatto strano che il Regolamento dia la possibilità ai senatori di intervenire per 20 minuti e poi con il contingentamento dei tempi si assegnino 15 minuti ad un intero Gruppo, meno di un minuto per parlamentare.

Altro che Parlamento europeo! Questa è una vera e propria dittatura! Dovete vergognarvi tutti! Andate a casa! (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

BOSO. Andate in cassa integrazione!

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* POZZO. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, il nostro Gruppo reitera in questo momento la protesta più indignata; anche il vocabolario italiano si ferma di fronte alla enormità di quanto sta accadendo in modo addirittura epilettico. Siamo passati dalla nevrosi all'epilessia; questo non è più un Parlamento: è una cassa di risonanza delle decisioni prese dal Governo, che evidentemente è tanto debole da non sopportare neppure un dibattito e da non poter neppure affrontare il rischio di votazioni su emendamenti o sugli stessi articoli.

Credo che abbiamo oltrepassato la soglia della dignità. Ecco perchè il Gruppo del Movimento sociale italiano si rifiuta di partecipare a questo grottesco ennesimo ricorso a una fiducia.

Non si contano più le richieste di fiducia e il nostro Gruppo non parteciperà a questa indegna messinscena. Resterò solo io a seguire il dibattito fino alla fine, compresi tutti gli argomenti accessori che sono stati aggiunti. Ho desiderato prendere la parola per esternare uno stato d'animo che non è tale, ma è una condizione politica.

Teniamo presente che siamo stati eletti non soltanto per legiferare e che in questo momento l'opinione pubblica, quella che viene chiamata generalmente «la gente», chiede incontri su tutti gli argomenti che dibattiamo. Per questo il venerdì e il sabato i parlamentari sono mobilitati nelle piazze, perchè si andrà quanto prima, e augurabilmente il più presto possibile, ad elezioni.

Questo modo di procedere offende non tanto il Parlamento, quanto in primo luogo gli elettori, i cittadini. Debbo comunque dare atto al presidente Spadolini di aver sottolineato lo stato di profondo disagio del Presidente di quest'Assemblea di fronte al ricorso reiterato e sistematico da parte del Governo al voto di fiducia.

Onorevoli colleghi, vi sono sul tappeto gravi problemi che oggi verranno discussi affrettatamente, per l'ennesimo ricorso al voto di fiducia. Si tratta di problemi che investono il futuro, l'immediato, la stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Considero pertanto un'offesa nei confronti dei cittadini italiani questo modo di dibattere i problemi, un modo ingiurioso ed affrettato, che è peggio di una dittatura (infatti, non ci si assume neppure le responsabilità di una dittatura). Si ricorre a questo sotterfugio in modo che il Parlamento non abbia più alcun ruolo. Viene esercitato, invece, un autoritarismo di una dittatura da quattro soldi che finirà con il far ridere gli italiani, ma - prima di farli ridere - che dovrà essere disciolta il più presto possibile e rimessa al giudizio degli elettori.

FERRARA VITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA VITO. Signor Presidente, intervengo non tanto per affrontare la questione del voto di fiducia, ma perchè l'applicazione del Regolamento ci impedisce di parlare (infatti, ci è stato assegnato poco tempo). In questo mio intervento, quindi, esprimerò la nostra indignazione.

Signor Presidente, noi cerchiamo di agire nel rispetto della legalità. Il Governo non ha assolutamente alcun concetto della legalità. Mi

rendo conto che sto usando delle parole molto forti, ma questo ennesimo ricorso al voto di fiducia ci offende.

Signor Presidente, proviamo un grande disagio anche perchè ci sembra di suonare un disco: ripetiamo sempre le stesse parole, in questo caso acuite dalla rabbia che proviamo per l'impossibilità di parlare. Si rimane esterefatti di fronte all'implacabile e monotona richiesta del Governo. Non possiamo continuare i nostri lavori con il solito sbocco mediante il quale il Governo ci imbavaglia e ci impedisce di parlare.

Un altro grave aspetto che voglio denunciare è la diversità di comportamento del Governo nell'altro ramo del Parlamento. In quest'Aula tutti i provvedimenti di natura economica ci vengono imposti con il capestro del voto di fiducia, mentre - chissà per quale motivo - alla Camera dei deputati non si procede con lo stesso criterio e con lo stesso metodo. Allora, spero che il Governo abbia la cortesia di spiegarci i motivi di questo trattamento differenziato. Sono un parlamentare e non riesco a comprendere la differenza tra un senatore e un deputato della Repubblica. Quindi, invito l'onorevole Ministro a spiegarci per quale motivo a Montecitorio il Governo non ricorra a questo mezzo, che è per sua natura eccezionale.

Concludo il mio intervento, signor Presidente, sottolineando il mio sdegno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i senatori Pagliarini e Roveda hanno domandato di parlare. Poichè già un senatore del loro Gruppo, e precisamente il senatore Roscia, ha preso la parola sull'applicazione del Regolamento, vorrei sapere quale dei due senatori (Pagliarini o Roveda) interverrà sull'ordine dei lavori. Infatti, il Regolamento, che è la nostra legge, quella dell'Assemblea, stabilisce che può intervenire non più di un senatore per Gruppo.

ROSCIA. Non vale sempre il Regolamento! È inutile appellarsi al Regolamento quando non vale sempre!

PRESIDENTE. Amici della Lega Nord, voi dovrete sapere, e qualcuno di voi ogni tanto lo ripete giustamente in quest'Assemblea, che le norme quando non vanno bene si cambiano. Fintanto che vi sono, bisogna - ahimè - applicarle, anche quando la loro applicazione, come in questo caso, determina sconcerto, disagio e magari deplorazione universale.

Quindi vorrei sapere adesso quale dei due senatori intende intervenire.

PAGLIARINI. Intervengo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PAGLIARINI. Signor Presidente, prima ho sentito un collega dire che sappiamo solo gridare; in effetti, prima mi è scappato un urlo ed era dovuto allo sconcerto, al disagio di sentire che il Governo in due giorni chiede tre volte la fiducia (al Senato, alla Camera no). Quindi,

confesso che mi è scappato un urlo che era veramente di dolore e di rabbia e ne chiedo scusa ai colleghi.

Invece, adesso vi spiegherò perchè è pazzesco che si chieda la fiducia in queste situazioni.

I due disegni di legge sui quali il Governo ha chiesto la fiducia riguardano «Interventi urgenti in favore dell'economia» e «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione». Sono cose drammaticamente importanti, ma qui siamo in completa assenza di un disegno. Signori, qui l'unico modo per uscire dalla necessità di interventi urgenti è chiudere a poco a poco i Ministeri, che sono a Roma, e trasferire i poteri ai comuni, che sono vicini ai cittadini. Qui non si fa nulla di strutturale; qui si va avanti a pezzetti.

Quindi, chiedere la fiducia e non permettere al Senato di dare suggerimenti costruttivi, in modo da uscire veramente da questo *tunnel*, è suicida, è una cosa che non riesco veramente a capire.

Le colpe di questi governanti e di chi li supporta (tra cui i senatori presenti in Aula) ricadranno sulle generazioni future.

Voglio concludere dicendo che l'argomentazione di una collega, che mi ricordava come al Parlamento europeo si concedano solamente tre minuti di tempo, mi trova consenziente al cento per cento: in tre minuti si possono dire tante cose. Ma la verità è che qui si chiede la fiducia e che quindi qualsiasi cosa è inutile, perchè poi i «pecoroni» vanno a votare e danno la fiducia a questi signori, che si dimostrano giorno dopo giorno più incompetenti; noi stiamo caricando di debiti e di problemi le generazioni future: è un dramma di cui tutti siamo responsabili.

Quindi, sono sdegnato: è incredibile quello che sta succedendo. È una vergogna ed io spero che non si dia la fiducia a questi signori, perchè non possono operare in questa maniera. Non c'è un piano strategico e non si vede l'uscita.

Vi rendete conto che con questi decreti, sui quali si chiede la fiducia, si finanzia la GEPI? Per la GEPI in tutto il mondo ci ridono dietro! È pazzesco! Il Gruppo della Lega Nord è scandalizzato. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. Cari colleghi, arrivati a questo punto credo sia il caso che la Presidenza risponda sulle questioni che sono state sollevate.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, lei non ha diritto di parlare perchè sono già intervenuti due suoi colleghi di Gruppo.

PREIONI. Io domando di parlare in dissenso.

PRESIDENTE. Non esiste il dissenso in questa fase procedurale, senatore Preioni: lei può parlare in dissenso dopo, sul merito della discussione della fiducia. (*Commenti del senatore Preioni*).

Volevo dire invece, cari colleghi, che purtroppo (e dico «purtroppo» perchè i sentimenti espressi qui da taluno di voi - a parte il modo - sono certamente condivisi da tanti, forse da tutti noi) in questo caso

noi non possiamo che applicare il Regolamento. Il Regolamento stabilisce che, quando si attua il contingentamento dei tempi, i tempi ordinariamente stabiliti dal Regolamento stesso sono superati. Quindi, il contingentamento va al di là delle indicazioni dei tempi della discussione in via ordinaria previsti dal Regolamento.

Per ciò che riguarda poi il problema di ordine dei lavori sollevato dal senatore Pozzo, la fiducia, ahimè, senatore Pozzo, come lei sa, incide radicalmente sull'ordine dei lavori. Quindi, quel procedere della discussione che normalmente è indicato con puntualità dal Regolamento, segue un'altra logica e un'altra regola, nello stesso Regolamento, laddove si tratti di dibattito sulla fiducia.

La questione vera è che siamo tutti (anzi, in tanti) convinti che in effetti non è giusto porre la fiducia in questo modo e su materie come quelle al nostro esame.

Ma è una questione di merito che giustamente è stata trattata come tale e non come eccezione al Regolamento, dal senatore Pagliarini, per esempio.

Quindi io credo che, se vogliamo svolgere quel poco di dibattito che l'accordo dei Capigruppo di ieri sera ci consente, convenga invece aprire la discussione di merito.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia» (1387) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 che costituisce il disegno di legge n. 1387, di conversione del decreto-legge n. 149.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del disegno di legge è il seguente:

#### **Art. 1.**

1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149:

*All'articolo 1, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.

1-ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno».

*All'articolo 2:*

al comma 2, al capoverso, primo periodo, le parole: «o ad operatori aventi sede in Italia e autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese,» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,»; al secondo periodo, dopo le parole: «altresì utilizzato» sono inserite le seguenti: «, nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti,»; dopo le parole: «imprese, attraverso» è inserita la seguente: «gli»; e le parole: «, con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148» sono soppresse;

al comma 3, le parole: «legge 29 luglio 1952, n. 949» sono sostituite dalle seguenti: «legge 25 luglio 1952, n. 949»;

*al comma 5, al capoverso, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:*

*a)* per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

*b)* per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera *a)*;

*c)* per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera *a)*»;

*dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:*

*«6-bis.* Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per l'anno 1993 è sospesa la riserva prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

*6-ter.* Per il medesimo anno 1993 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento»;

*dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:*

*«8-bis.* I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti, su domanda, in una apposita sezione dell'elenco speciale previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e non sono soggetti alle altre disposizioni di cui al medesimo decreto-legge.

*8-ter.* L'iscrizione nella sezione di cui al comma *8-bis* non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari»;

*il comma 11 è sostituito dai seguenti:*

*«11.* Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale

già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

*11-bis.* Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni.

*11-ter.* Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-*bis*, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte»;

*il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1992, lire 10 miliardi per l'esercizio 1993 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno. Per tali ultime finalità è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995; al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993”»;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«17-*bis.* Alle aziende agricole colpite da calamità naturali, per almeno tre annate agrarie, nel periodo 1980-1992, sono erogate le provvidenze di cui al decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. All'uopo le scadenze delle cambiali agrarie fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate al 31 dicembre 1994 ed i prestiti agrari prorogati sono assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia. Agli oneri relativi si fa fronte con la utilizzazione degli stanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni. Tutte le procedure esecutive relative ai prestiti suddetti sono sospese».

*All'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Le disposizioni previste dai commi nono e decimo dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, si applicano anche per gli anni 1993, 1994 e 1995 per un importo di lire 10 miliardi annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, dopo le parole: «della GEPI S.p.a.» sono inserite le seguenti: «cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;*

*al comma 5, dopo le parole: «Commissione CEE» sono inserite le seguenti: «nonchè alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari».*

*Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:*

«Art. 5-bis. - (Rifinanziamento di interventi in campo economico). -  
1. Per le finalità previste dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Gli interventi disposti a valere sugli stanziamenti di cui al presente comma sono effettuati anche nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è conferita la somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

4. Le disponibilità di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento delle iniziative relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo

4 della legge 28 dicembre 1991, n. 421, è differito al 31 dicembre 1994. Nella determinazione dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione di cui al comma 3 a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1992.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per consentire il proseguimento del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

*All'articolo 6:*

*il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, è autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi»;

*dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

«8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:

- a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonché di quelle eventualmente provenienti dalla Comunità economica europea;
- b) l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un responsabile dell'attuazione dell'accordo, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;
- d) le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo».

*All'articolo 7, al comma 1, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».*

*All'articolo 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«1-bis. È abrogata la lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

1-ter. Sono soppressi l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539».

*All'articolo 11:*

*al comma 5, la parola: «Versilia» è sostituita dalla seguente: «Toscana»; e dopo le parole: «il Ministero della marina mercantile concederà» sono inserite le seguenti: «, sentite le regioni interessate,»;*

*al comma 7, dopo le parole: «gruppo Finmare» sono inserite le seguenti: «, da presentare entro il 31 luglio 1993,»; dopo le parole: «Ministri della marina mercantile e del tesoro» sono inserite le seguenti: «, sentite le competenti Commissioni parlamentari,»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «oltre che dell'indispensabile funzione per l'economia nazionale dei traffici internazionali di linea».*

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

«Art. 12. - (Pacchetti turistici per stranieri). - 1. Al fine di promuovere il turismo verso l'Italia nel triennio 1993-1995, sono attivate le seguenti misure agevolative:

a) soccorso stradale prestato dall'Automobile Club d'Italia (ACI) a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che giungono in Italia con motocicli o autovetture con targa di registro estera, ad esclusione dei veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. La stessa agevolazione è

concessa ai turisti stranieri e agli italiani residenti all'estero che giungono in Italia negli aeroporti intercontinentali e visitano il Paese con la formula "Fly and Drive";

b) tessera di ingresso ai musei dello Stato;

c) assistenza turistica per i turisti stranieri che si trovino, in Italia, in situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato.

2. Le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite nelle convenzioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche di intesa con altre amministrazioni interessate, è autorizzata a stipulare con l'ACI e con altri enti pubblici o privati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, e comprensivo dell'onere relativo alla utilizzazione di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino al 31 dicembre 1992, da ripartire nel triennio 1993-1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Per le finalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, è realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle disponibilità di bilancio, pari a lire 35.705 milioni corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39».

*Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:*

«Art. 12-bis. - (*Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo*). - 1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso e le relative disponibilità sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilità, nonchè quelle relative ai progetti a carattere nazionale comunque già revocati, sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi del medesimo decreto-legge.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportati rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi, e dalla struttura dei costi.

5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento dei costi.

6. L'ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7 del presente articolo, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 1.

##### *(Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola)*

1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: «ventennali» sono sostituite da quelle: «decennali».

1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.

1-ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.

2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella *D* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

## Articolo 2.

### *(Interventi per le medie e piccole imprese)*

1. All'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al primo periodo, dopo le parole: «iniziative da realizzare da piccole e medie imprese», sono inserite le parole: «, ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi» ed al periodo: «I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.» sono aggiunte le parole: «, salvo quanto stabilito al secondo comma.».

2. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia. Tale Fondo potrà essere altresì utilizzato, nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti, per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalità e le modalità di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato.».

3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

«Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

*a)* per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio, del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

*b)* per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento (CEE) n. 2052/1988: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera *a)*;

*c)* per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera *a)*.

6. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato della somma di lire 100 miliardi, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

*6-bis.* Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per l'anno 1993 è sospesa la riserva prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

*6-ter.* Per il medesimo anno 1993 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento.

7. All'articolo 44, primo comma, lettera *i)*, della legge 25 luglio 1952, n. 949, come modificato dall'articolo 1, n. 3), secondo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, le parole: «assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestano fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno, esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri» sono sostituite dalle seguenti: «assicurando priorità di finanziamento alle domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148».

8. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto il seguente:

«6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1° luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministero del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee».

8-bis. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti, su domanda, in una apposita sezione dell'elenco speciale previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e non sono soggetti alle altre disposizioni di cui al medesimo decreto-legge.

8-ter. L'iscrizione nella sezione di cui al comma 8-bis non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa.

10. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni.

11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo

conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte.

12. Ai consorzi di cui al comma 11 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economici e finanziari.

13. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

14. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1992, lire 10 miliardi per l'esercizio 1993 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno. Per tali ultime finalità è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995; al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

16. L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è abrogato.

17. Ai fini dell'attuazione del comma 13, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla

gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

17-bis. Alle aziende agricole colpite da calamità naturali, per almeno tre annate agrarie, nel periodo 1980-1992, sono erogate le provvidenze di cui al decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. All'uopo le scadenze delle cambiali agrarie fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate al 31 dicembre 1994 ed i prestiti agrari prorogati sono assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia. Agli oneri relativi si fa fronte con la utilizzazione degli stanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni. Tutte le procedure esecutive relative ai prestiti suddetti sono sospese.

### Articolo 3.

#### *(Fondo per il credito agevolato al commercio)*

1. Il Fondo per il credito agevolato al commercio, di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1-bis. Le disposizioni previste dai commi nono e decimo dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, si applicano anche per gli anni 1993, 1994 e 1995 per un importo di lire 10 miliardi annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

### Articolo 4.

#### *(Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio)*

1. Il fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio, di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## Articolo 5.

*(Interventi GEPI)*

1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

5. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE nonché alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari prima della loro applicazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Articolo 5-bis.

*(Rifinanziamento di interventi in campo economico)*

1. Per le finalità previste dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Gli interventi disposti a valere sugli stanziamenti di cui al presente comma sono effettuati anche nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è conferita la somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

4. Le disponibilità di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento delle iniziative relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 1991, n. 421, è differito al 31 dicembre 1994. Nella determinazione dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione di cui al comma 3 a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1992.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per consentire il proseguimento del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

#### Articolo 6.

*(Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione  
e riconversione produttiva dell'industria bellica)*

1. È autorizzato l'avvio di un programma di interventi per l'ammmodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri, da adottare nel secondo semestre dell'anno 1993.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di lire 150 miliardi con decorrenza 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti d'impegno).

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 50 miliardi ciascuno per gli anni 1993 e 1994.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i criteri, le procedure e le modalità già stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 50 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di impegno).

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la raziona-

lizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, è autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.

8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:

a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonché di quelle eventualmente provenienti dalla Comunità economica europea;

b) l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un responsabile dell'attuazione dell'accordo, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;

d) le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato nell'anno 1993 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo, una quota fino all'importo complessivo di lire 300 miliardi.

#### Articolo 7.

*(Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali)*

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte

degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in caso di necessità, con decreto motivato del Ministro. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte già avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere già espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.

3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1, nonché quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite può essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente Ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonché non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145.

#### Articolo 8.

*(Proroghe di termini)*

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

*1-bis.* È abrogata la lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

*1-ter.* Sono soppressi l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

#### Articolo 9.

*(Emissione di titoli del debito pubblico in valuta estera)*

1. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, denominazione, durata, prezzi, tassi d'interesse ed ogni altra caratteristica e clausola accessoria dei titoli da emettere in lire, ECU o in altre valute nonchè le condizioni e ogni altra modalità relativamente all'emissione e al collocamento dei titoli medesimi. Con propri decreti il Ministro del tesoro fissa altresì le caratteristiche relative all'accensione di prestiti, nonchè il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento.

2. Il Ministro del tesoro può procedere con propri decreti al rimborso anticipato dei titoli, nonchè ad eventuali operazioni di scambio fra titoli emessi e da emettere.

3. Ai fini della dismissione di azioni di proprietà del tesoro, il Ministro ha facoltà di stabilire con propri decreti quali titoli di Stato poliennali di nuova emissione o già emessi, purchè con durata residua non inferiore a cinque anni, possono essere accettati in pagamento, anche al prezzo di emissione.

#### Articolo 10.

*(Centro italiano di ricerche aerospaziali)*

1. Nell'articolo 11 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utili conseguiti dal

predetto Centro derivanti dallo svolgimento delle attività relative alla realizzazione del Programma PRORA di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, e reinvestiti nelle attività previste nell'ambito del programma medesimo sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi e devono essere imputati ad apposito fondo. I contributi concessi al Centro italiano di ricerche aerospaziali ai sensi della predetta legge 16 maggio 1989, n. 184, e dalla legge 14 febbraio 1991, n. 46, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.».

#### Articolo 11.

##### *(Industria cantieristica ed armatoriale e contributi per le società di navigazione)*

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e con le modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, sono autorizzati, nel triennio 1993-95, limiti di impegno in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per l'anno 1994.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della citata legge n. 234 del 1989, sono autorizzati, nel triennio 1993-95, limiti di impegno in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10 miliardi per l'anno 1994.

3. Per il completamento delle procedure per i saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1993.

4. Per consentire l'accoglimento delle istanze per iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, rimaste inevase per carenza di fondi, è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1993.

5. Per le aree particolarmente in crisi della Campania e della Toscana, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, il Ministero della marina mercantile concederà, sentite le regioni interessate, i contributi per una nuova costruzione alle imprese navalmeccaniche che non abbiano già ottenuto alcun contributo a tale titolo, anche derogando a quanto disposto dal decreto del Ministro della marina mercantile 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, sempre che la costruzione abbia raggiunto un grado di realizzazione non inferiore al 15 per cento.

6. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nei commi da 1 a 4, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 110.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Mini-

stero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile.

7. Entro novanta giorni dall'approvazione del programma di riordino della Società di navigazione del gruppo Finmare, da presentare entro il 31 luglio 1993, i Ministri della marina mercantile e del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, procederanno alla revisione del programma di ristrutturazione dei servizi stabiliti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, con decreto del Ministro della marina mercantile 28 febbraio 1987, e successive modifiche, tenendo conto anche delle osservazioni formulate in materia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato oltre che dell'indispensabile funzione per l'economia nazionale dei traffici internazionali di linea.

8. In attesa della revisione di cui al comma 7, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di conferire certezza ai rapporti in corso, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è condizionata al solo espletamento, per gli anni 1991 e seguenti, dei servizi di cui al programma di ristrutturazione, anche se esercitati con navi non di proprietà, che mantengono fino alla sopra citata revisione il carattere di indispensabilità per l'economia nazionale.

9. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è da intendersi nel senso che il riferimento al disavanzo gestionale dei singoli servizi, per gli anni 1991 e seguenti, è mero parametro di ripartizione dell'importo del contributo tra le due società, restando l'entità del contributo medesimo commisurata unicamente alla durata ed alle quote dei servizi attivati, anche con navi non di proprietà, rispetto a quelli complessivamente previsti dal programma.

## Articolo 12.

### *(Pacchetti turistici per stranieri)*

1. Al fine di promuovere il turismo verso l'Italia nel triennio 1993-1995, sono attivate le seguenti misure agevolative:

a) soccorso stradale prestato dall'Automobile Club d'Italia (ACI) a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che giungono in Italia con motocicli o autovetture con targa di registro estera, ad esclusione dei veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. La stessa agevolazione è concessa ai turisti stranieri e agli italiani residenti all'estero che giungono in Italia negli aeroporti intercontinentali e visitano il Paese con la formula «Fly and Drive»;

b) tessera di ingresso ai musei dello Stato;

c) assistenza turistica per i turisti stranieri che si trovino, in Italia, in situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato.

2. Le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite nelle convenzioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche di intesa con altre amministrazioni interessate, è autorizzata a stipulare con l'ACI e con altri enti pubblici o privati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, e comprensivo dell'onere relativo alla utilizzazione di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino al 31 dicembre 1992, da ripartire nel triennio 1993-1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Per le finalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, è realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle disponibilità di bilancio, pari a lire 35.705 milioni corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

#### Articolo 12-bis.

*(Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo)*

1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso e le relative disponibilità sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilità, nonchè quelle relative ai progetti a carattere nazionale comunque già revocati, sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi del medesimo decreto-legge.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportati rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi, e dalla struttura dei costi.

5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento dei costi.

6. L'ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7 del presente articolo, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989.

#### Articolo 13.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

È iscritto a parlare il senatore Crocetta. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, oggi, sapendo di intervenire nel dibattito, sono stato tentato di adottare un comportamento che non rispecchia il mio modo di pensare e di operare all'interno del Parlamento. Sono stato tentato cioè di preparare un dizionario degli insulti e di leggerlo qui dentro, rivolgendomi al Governo con tutte le contumelie che la nostra lingua mette a disposizione. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Poichè, però, rispetto i miei colleghi e rispetto profondamente il Parlamento, non consulterò questo particolare vocabolario, nè lo utilizzerò qui dentro. Mi atterrò invece al linguaggio parlamentare che abbiamo sempre usato, cercando nello stesso tempo di esplicitare chiaramente ciò che penso.

Ieri sera, nella Conferenza dei Capigruppo, quando ho sentito parlare della proposta di contingentamento dei tempi, non sono intervenuto. Ho detto anzi al Presidente che ero letteralmente rimasto senza parole e che a quel punto non sapevo più cosa dire. Ci troviamo infatti dinanzi ad un continuo ripetersi di voti di fiducia che costituisce un

assurdo e una violazione delle prerogative parlamentari. Perfino il nostro Presidente, il senatore Spadolini, è stato sbeffeggiato dal Governo. È proprio questo ciò che è accaduto. Non appena ha finito di protestare per la posizione dell'ennesima questione di fiducia e di ribadire che ciò minava il rapporto tra il Governo e il Parlamento e non appena la fiducia è stata votata, si è tornati a chiederla per altri due provvedimenti. Si è ricominciato cioè a fare esattamente quello per cui il presidente Spadolini aveva protestato. Noi lo abbiamo applaudito in questa circostanza e abbiamo ritenuto che avesse salvaguardato la dignità del Parlamento. Il Governo però continua a non capire.

L'unico, allora, che può intervenire per superare la situazione è il Presidente della Repubblica, che non può restare a guardare. Egli è il garante della Costituzione e la nostra Carta fondamentale rischia di essere violata da questi continui ricorsi all'istituto del voto di fiducia, che pure in essa è previsto. L'unico che può e deve intervenire è il Capo dello Stato. La questione che noi poniamo con forza è proprio questa: il Presidente della Repubblica non può stare a guardare; a questo punto, deve intervenire e dire la sua su una situazione diventata ormai insopportabile.

Non possiamo continuare ad elevare continue proteste che stanno cominciando a somigliare a quelle che il Governo cinese muoveva per le violazioni del suo spazio aereo. Di protesta in protesta, quel Governo arrivò alla tremilasettecentocinquantesima protesta e poi alla quattromilasettecentoventinovesima, e così via. Non possiamo proseguire così mentre gli altri continuano a violare la Costituzione. Non può essere così.

Chiediamo allora l'intervento autorevole della massima autorità dello Stato perchè si muova nella direzione da noi auspicata e dica la sua.

È questo che noi proponiamo e vorremmo che le nostre denunce non restassero semplici parole pronunciate in quest'Aula senza arrivare a destinazione. Chiedo perciò a chi ne ha la competenza di attivarsi per evitarlo.

Ciò detto, signor Presidente, passo ad affrontare il merito del provvedimento in discussione. Alcune sue parti possono essere condivise. Stigmatizziamo però il fatto che una materia del genere, anche se, contrariamente al solito, non caratterizzata dalla disomogeneità, sia stata affrontata con un decreto-legge, e uno solo.

Si interviene infatti, nel settore dell'economia e quindi si utilizza un modo di affrontare le cose che potrebbe anche essere corretto.

### **Presidenza del presidente SPADOLINI**

(Segue CROCETTA). Tuttavia, ad un certo punto, esaminando il decreto, ci si accorge che, nell'articolo 6, si parla di ristrutturazione e riconversione dell'industria bellica. Ebbene, vado a leggere il contenuto di tale disposizione e scopro che, al suo interno, si nascondono

quattro unità navali, classe Lupo. In sostanza, quel decreto-legge che affrontava la questione scottante di queste quattro unità e che è stato reiterato per ben sei o sette volte senza che il Parlamento lo approvasse si inserisce all'interno di un decreto-legge che parla di economia, di agevolazioni ai commercianti e agli artigiani, e così via. All'interno del provvedimento in esame si inserisce dunque un cuneo e si fa passare anche una «porcheria» di questo tipo; non si indaga cioè sulle responsabilità di chi ha determinato certe situazioni, di chi ruba, di chi spreca e di chi non paga e poi si presentano i conti ai cittadini italiani, trovando la soluzione all'interno di un decreto che contiene disposizioni in favore dell'economia e dello sviluppo. Si usa quindi questa tecnica e, per riuscire a far passare certi provvedimenti, senza che a nessuno venga la tentazione di presentare un emendamento soppressivo (che comunque, se anche fosse proposto sarebbe reso nullo), il Governo pone la fiducia e così mette tutto a posto, continuando a non rendere possibile l'emendabilità dei decreti. Ora, vi era qualcuno che, in passato, aveva pensato di avanzare proposte in questo senso, proposte che, peraltro, non sono state accolte. Infatti, vi era stato qualcuno che aveva pensato di dire che i decreti non sono emendabili e che, entro 60 giorni, o si approvano o si bocciano. Qualcuno, addirittura, aveva avanzato l'ipotesi che se entro 60 giorni non fossero stati discussi si sarebbero dovuti ritenere approvati, cioè esattamente il contrario di come è oggi. Ebbene, il Governo, di fatto, con questo sistema sta riuscendo a fare questo, con in più la possibilità di essere l'unico a poter emendare realmente i decreti. Infatti, nel momento in cui ha posto la fiducia - non è il caso di questa mattina, ma ve ne sono stati altri paradossali - togliendo a noi la possibilità di presentare emendamenti, il Governo stesso ha presentato un emendamento che riscriveva, in maniera obbrobriosa, un intero provvedimento composto di numerosi articoli, trasformandoli tutti in commi e facendoli diventare un unico emendamento. Attraverso questa tecnica, dunque, era l'unico abilitato a presentare proposte di modifica, mentre i parlamentari non avevano la possibilità di intervenire.

Questo muta - torno a dirlo - profondamente i rapporti tra Parlamento e Governo, cancellando le prerogative del Parlamento. Noi non ci stiamo. Quindi, chiediamo a lei, presidente Spadolini, che ieri è stato sbeffeggiato dal Governo perchè, dopo che lei stesso ha protestato ribadendo la dignità e l'autonomia del Parlamento, il Governo ha posto per ben due volte la questione di fiducia, di intervenire presso il Presidente della Repubblica invitandolo a dire la sua. Questo è quanto chiediamo con forza a lei, signor Presidente, per tutelare veramente la dignità del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

**PRESIDENTE.** Senatore Crocetta, la tutela delle Assemblee parlamentari è rimessa ai loro Presidenti e pertanto non vedo cosa dobbiamo chiedere al Presidente della Repubblica. Mi perdoni se le ricordo che noi siamo una Repubblica parlamentare, dove il Capo dello Stato non è il capo dell'Esecutivo.

**CROCETTA.** Il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione.

**PRESIDENTE.** E il Presidente qui è garante del Regolamento, che disciplina i lavori dell'Assemblea. Quindi, i passi presso il Governo non posso che compierli io, che, del resto, li ho già compiuti.

È iscritto a parlare il senatore Roveda. Ne ha facoltà.

**ROVEDA.** Signor Presidente, colleghi, entrare nel merito dei provvedimenti su cui il Governo ha posto la fiducia equivarrebbe ormai a sprecare il tempo; non ha più alcun senso parlare di leggi, ma occorre parlare della situazione che si è determinata.

Ho ascoltato ieri il suo intervento molto accorato, quando ha detto che il Parlamento veniva ad essere pressato dalle continue richieste di voti di fiducia da parte del Governo. La prego, Presidente: lei, che è la seconda carica dello Stato, intervenga finché siamo in tempo perché le dittature potrebbero nascere da simili situazioni. Noi non le tollereremo, costi quel che costi a tutto il paese.

Il seme di libertà, unico antidoto verso la tirannide, che abbiamo sparso lo scorso autunno in occasione del prelievo forzoso definito ISI, sta germogliando, anche se all'inizio sembrava non attecchire nello sterile campo delle paure e dei ricatti con cui la partitocrazia ha sempre gestito i suoi sudditi. L'abbondante concime che involontariamente il Governo Ciampi ha sparso con le vessazioni fiscali, che solo la sua eclatante incompetenza manageriale e umana gli hanno permesso di sottovalutare, ha ben contribuito all'attecchimento della coltura.

Ieri intere categorie di artigiani si sono dichiarate decise a non pagare; oggi, i commercianti. Interi paesi della Liguria non hanno versato l'ICI, altri se la sono ridotta. Quanto mi sono simpatici questi liguri, un pochettino «rancini», ma che partono decisi e all'attacco quando sono presi per i fondelli!

I bravi cittadini produttori di reddito si rendono conto che spetta loro decidere cosa fare dei propri sudati frutti del lavoro e non a voi, Governo di autocrati senili. Giunti alla vostra età bisognerebbe, sì, lavorare come se non si dovesse mai morire, ma è altrettanto vero che occorrerebbe operare come se si dovesse, per contro, morire domani. E voi, presi nel turbine della vostra ubriacatura di potere, non lo ricordate. Cominciamo a ricordavelo noi, e a parole per adesso. È necessario comunque che si prendano provvedimenti nell'ambito dei Regolamenti di questo Parlamento perché il voto di fiducia torni ad essere raro ed eccezionale; in caso contrario, è inutile continuare a lavorare su provvedimenti che poi saranno promulgati così come li ha decisi il Governo, senza alcuna possibilità di intervento e di verifica del Parlamento. Noi perdiamo una parte del nostro sistema: il potere legislativo viene imbavagliato, il potere esecutivo tende a sostituirsi.

Il sogno di questi autocrati senili è la dittatura; probabilmente, una benevola dittatura paternalistica che tutto disponga e di tutto disponga. A noi non va bene e, se in questo Parlamento non si potrà più lavorare, ora che il Nord è stato praticamente liberato, escluse quelle zone in cui hanno operato i brogli, ora che possiamo a gran voce dichiararci non più sottomessi alle stoltezze di questi governanti, la tentazione di agire è grande. Noi riteniamo, infatti, che, sponsorizzata dal Nord, tutta l'Italia a livello locale potrebbe cominciare a dichiararsi non più

disponibile ad accettare costoro come loro legittimi governanti, giungendo rapidamente alla loro totale delegittimazione.

Pontida ha parlato chiaro: i traditori del paese dovranno pagare. Un Governo che, anche in forza di legge, delegittima il Parlamento è illegittimo; un Parlamento che si lascia prevaricare dall'Esecutivo temo sia altrettanto illegittimo. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cosmo. Ne ha facoltà.

DE COSMO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il Senato è costretto ad affrontare le complesse e molteplici materie oggetto del decreto-legge n. 149 nei tempi - per la verità straordinariamente ristretti - imposti dal termine costituzionale di conversione. Tuttavia non si può non ricordare in questa occasione il contributo offerto da questo ramo del Parlamento, e in particolare dalla Commissione industria, alla definizione del provvedimento in discussione, con l'impegno profuso nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 58, di cui il decreto-legge n. 149 costituisce la reiterazione, integrata, appunto, con le disposizioni allora introdotte dal Senato e recepite dal Governo, e di ciò ringrazio il signor ministro dell'industria, professor Savona.

Più in particolare, va ricordato lo sforzo per sollecitare interventi in favore della piccola e media impresa che risultino coerenti con le prescrizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, offrendo al tempo stesso il supporto finanziario necessario a fronteggiare l'attuale fase di recessione e incoraggiando le iniziative volte alla promozione dell'innovazione tecnologica.

Anche il commercio è destinatario di specifici interventi, con il rifinanziamento del fondo per il credito agevolato al commercio di cui alla legge n. 517 del 1975 e l'integrazione del fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio per la realizzazione di interventi innovativi.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 149, inoltre, dispone misure per il rifinanziamento della GEPI spa, nella prospettiva del suo riordino attraverso la ridefinizione dell'assetto azionario: le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento consentono interventi normativi coerenti alla soluzione dei problemi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree in ritardo di sviluppo e nelle zone di declino industriale.

Non si possono altresì non sottolineare le rilevanti novità introdotte dalla Camera sia per quel che concerne la riconversione dell'industria bellica, sia in ordine al rifinanziamento di interventi in campo turistico ed economico: questi ultimi, tra l'altro, investono la legge sull'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, prevedendo l'estensione degli interventi anche ad alcune aree depresse del Centro-Nord, nonché l'incremento del fondo speciale per la reindustrializzazione nel settore della siderurgia, uno dei più tormentati del nostro sistema industriale, e gli stanziamenti per il programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

Si tratta solo di alcuni aspetti di un quadro normativo assai diversificato, forse fin troppo composito - come ha già ricordato il relatore nella sua relazione scritta resa in Commissione (e di ciò ringrazio il senatore Montini) - che induce a segnalare ancora una volta l'esigenza di provvedimenti più omogenei in grado di superare la logica dell'emergenza. Occorre in tal senso un grande sforzo di Governo e Parlamento per la definizione di nuovi indirizzi e strumenti di politica industriale, adeguati agli obiettivi connessi alla nuova stagione apertasi con il varo del processo di privatizzazione: è quindi sempre più necessario governare le grandi trasformazioni strutturali richieste dalla difficile congiuntura economica, in un quadro sempre più condizionato dal contesto comunitario, che costringe il nostro sistema industriale a un più serrato e difficile confronto sui mercati internazionali.

Sono consapevole, onorevoli colleghi, che il disegno di legge al nostro esame non può risultare soddisfacente sotto molti profili: per le ragioni a tutti note e, soprattutto, per il fatto che ciascun comparto produttivo interessato dalla normativa - che pure è utile approvare rapidamente - richiederebbe un ben più sistematico lavoro di adattamento alle condizioni richieste dal mercato e da una struttura della pubblica amministrazione inadeguata alla sfida imposta dal mercato unico europeo e dalla competitività internazionale. Ciò nonostante, come ho detto, il decreto-legge che stiamo per convertire provvede utilmente a definire alcune situazioni le quali rischierebbero di produrre ulteriori gravi conseguenze a carico di ceti produttivi - sani e operosi - ove per qualunque, pur plausibile, ragione il disegno di legge di conversione non entrasse immediatamente in vigore dispiegando gli effetti positivi - ancorchè parziali - da tutti auspicati. Con tale consapevolezza, pertanto, esprimo non soltanto il voto favorevole al disegno di legge ma anche l'impegno a cooperare con quanti intendano utilizzare al meglio il lavoro parlamentare in uno sforzo comune di adeguamento della politica industriale italiana agli obiettivi che si rivelino idonei per superare la crisi in cui versa l'apparato produttivo nazionale.

Con queste considerazioni, signor Presidente, annuncio altresì che il Gruppo dei senatori della Democrazia cristiana, rinnovando la fiducia al Governo, voterà favorevolmente sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 149, relativo a interventi urgenti in favore dell'economia, con le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo della DC e del senatore Pischedda).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manfroi. Ne ha facoltà.

\* MANFROI. Signor Presidente, a nostro avviso, abbiamo almeno due buoni motivi per esprimere la nostra indignazione, uno dei quali è già stato ampiamente illustrato dai nostri colleghi: mi riferisco anzitutto al ricorso sconsiderato e spregiudicato al voto di fiducia.

Ritengo che su tale questione il Presidente della Repubblica dovrebbe intervenire nella sua veste di custode della Carta costituzionale, custode non soltanto della forma degli ordinamenti democratici ma anche e soprattutto della sostanza di tali ordinamenti, così platealmente violati dall'atteggiamento del Governo.

Il Presidente della Repubblica qualche volta dovrebbe ricordarsi anche delle questioni veramente serie e non soffermarsi soltanto a parlare contro presunti evasori, contro i cittadini, già largamente tartassati e torchiati dal fisco, oppure in difesa non dei cittadini onesti ma dei suoi colleghi di partito colti con le mani nel sacco. Il Presidente della Repubblica dovrebbe intervenire in questo momento per fermare questa *escalation* di ricorsi al voto di fiducia, che non può che minare dalle fondamenta l'ordinamento democratico.

Vorrei sottolineare il secondo motivo della protesta che ci induce ad esprimere la nostra indignazione: il provvedimento che, subdolamente, è stato agganciato al decreto sull'occupazione, riguardante la sistemazione dei dipendenti dei partiti.

Non so se i colleghi dei partiti della maggioranza si rendano conto dell'assoluta inopportunità politica di questo provvedimento; non so se si rendano conto della totale mancanza di credibilità dei loro partiti nei confronti dell'opinione pubblica. A mio avviso, non ne sono assolutamente consapevoli poichè altrimenti agirebbero in maniera diversa. Adottare provvedimenti di questo tipo significa soltanto versare altra benzina sul fuoco dell'indignazione popolare.

Tutti i nostri colleghi inquisiti si sono sempre giustificati dichiarando che hanno rubato per il proprio partito, che il sistema delle tangenti era un modo, sia pure illegale, di finanziare il proprio partito. Come si spiega allora che adesso questi partiti hanno le casse vuote e sono pieni di debiti? Vuol dire che questi signori, anzichè versare i soldi ai partiti, se li sono messi in tasca; vuol dire che li hanno rubati per arricchirsi; vuol dire che hanno addirittura rubato le paghe dei propri dipendenti! E adesso pretendono che i cittadini tirino fuori dalle proprie tasche i soldi per pagare i loro dipendenti, pretendono che i cittadini versino quanto loro stessi hanno rubato. Farebbero bene a riflettere non due ma tre, quattro o cinque volte prima di approvare un provvedimento di questo genere. Oltretutto, ripeto, la procedura adottata è assolutamente ignobile: agganciare questo provvedimento ad un altro riguardante invece i lavoratori, gli artigiani, i disoccupati, quelli che da mesi e da anni attendono un provvedimento di questo genere da parte del Governo, agganciare subdolamente questo altro provvedimento che riguarda i dipendenti dei partiti significa compiere una autentica vigliaccata.

Invito pertanto il Governo ad agire in un modo che sarebbe certamente più opportuno: stralciare l'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 148 del 1993 per inserirlo in una sede che ritengo più opportuna come la legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Questa sarebbe un'operazione giusta dal punto di vista della legittimità formale e anche opportuna dal punto di vista politico.

Inoltre, vorrei rivolgere un appello a quei colleghi degli altri partiti che si professano onesti, di non approvare questo provvedimento perchè così facendo danno una autorizzazione ai loro colleghi disonesti di tenersi in tasca quello che hanno rubato. Negando la loro approvazione a questo provvedimento, li costringano a tirar fuori dalle loro tasche le paghe per i dipendenti. È giusto che anche questi dipendenti, che sono lavoratori come tutti gli altri, abbiano quello che gli spetta,

però non è giusto che a pagare siano ancora una volta i cittadini. Ecco perchè, ripeto, invito i colleghi onesti degli altri partiti a negare il loro voto su questo provvedimento.

Ci sarebbero tante altre cose da aggiungere sul decreto-legge. Come dicevo, è giusto che questi lavoratori abbiano quanto dovuto, sono come tutti gli altri, però non è giusto che abbiano trattamenti di favore rispetto ad altri lavoratori: nel momento in cui si pensa di abolire la pensione di anzianità non è giusto concedere il prepensionamento. Se non è opportuno mandare la gente in pensione a 35 anni, a maggior ragione è inopportuno mandarla a 28 anni.

Giustamente negli ultimi tempi si è fatto sempre meno ricorso allo strumento del prepensionamento. Ricordo che recentemente è stato negato per una categoria che ne aveva ben più diritto, come gli spedizionieri che sono rimasti senza lavoro per colpa nè loro, nè dei loro datori di lavoro, ma per colpa di un accordo internazionale; per questi è stato negato il prepensionamento, mentre viene proposto per i dipendenti dei partiti.

Non solo, viene concessa una forma di cassa integrazione straordinaria a fronte della quale non vi è alcuna contribuzione da parte del datore di lavoro; anche questa è una novità assoluta nel campo previdenziale e assistenziale. Non vengono seguite tutte le procedure come negli altri casi di cassa integrazione. Siamo di fronte a provvedimenti assolutamente abnormi e di favore che ledono i diritti degli altri lavoratori e li offendono.

Vorrei concludere con un suggerimento ai colleghi dei partiti che si apprestano a votare provvedimenti di questo genere. Noi della Lega per finanziarci ricorriamo a un sistema molto semplice, quello dei *gadgets*: vendiamo distintivi, monetine e bandierine della Lega. Vi suggerisco di ricorrere a questo sistema: potreste ottenere qualche soldino che vi serve in questo momento per pagare i vostri dipendenti. Certo che per vendere i *gadgets* di un partito bisogna aggiungere qualcosa in più; intanto, un progetto politico credibile, che non avete più; soprattutto, una faccia onesta e delle mani pulite, che voi non avete. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara Vito. Ne ha facoltà.

FERRARA Vito. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sono costretto a intervenire di nuovo per ribadire la nostra ferma opposizione a questo modo di legiferare e di portare avanti il programma del Governo.

Dopo la richiesta del voto di fiducia, tutto quello che segue nell'Aula parlamentare diventa soltanto un puro formalismo. Cos'altro possiamo dire? Il provvedimento al nostro esame è inemendabile. Ci troviamo nella condizione di «prendere o lasciare»; quindi la funzione del parlamentare viene frustrata, annullata. Che senso ha affrontare il merito del provvedimento, quando sappiamo che esso rimarrà tale e quale e che deve avere soltanto la fiducia del Parlamento? Il merito, a questo punto, diventa inevitabilmente un aspetto formale, e ciò soprattutto per chi, come i senatori del Gruppo che rappresento e penso

anche dell'opposizione, vorrebbe invece dare il proprio contributo per migliorare il testo del provvedimento stesso. E poi, sempre sul merito del provvedimento che cosa si può dire? Il mio intervento diventa una battuta fine a se stessa, un puro esercizio oratorio perchè non avrà alcuna conseguenza, alcun effetto.

Comunque, desidero dire che il provvedimento risponde soltanto alla logica dell'emergenza, alla politica del giorno per giorno e non a una visione di insieme delle esigenze generali del paese. Per questi motivi, anche se consapevole che il provvedimento potrà apportare in settori limitati qualche miglioramento, il mio Gruppo parlamentare non potrà esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boso. Ne ha facoltà.

BOSO. Signor Presidente, come l'altra volta devo richiamare in causa il Presidente della Repubblica perchè quest'uomo è il vero responsabile della situazione che stiamo affrontando in questo momento. Quest'uomo si è fatto il proprio Governo, si è fatto un Governo che doveva dare trasparenza all'amministrazione, ma che ha invece dimostrato un'altra volta che il pesce quando non è fresco puzza dalla testa. Il Presidente della Repubblica si è permesso pubblicamente di snaturare il servizio che stanno svolgendo i finanziari e gli altri addetti al controllo dell'evasione fiscale. Il Presidente della Repubblica (secondo il nostro punto di vista) si è appropriato di una pensione di magistrato che non meritava. Un Presidente della Repubblica che arriva al punto, signor Presidente del Senato, di pretendere... (*Vive proteste dai Gruppi della DC e del PSI*).

RUFFINO. Signor Presidente, il senatore Boso non si può permettere di fare queste considerazioni!

PRESIDENTE. Senatore Boso, sono obbligato a richiamarla e ad invitarla a cambiare tono.

BOSO. ...che i cittadini diventino anche degli spioni per le incapacità amministrative di questo Governo; bisogna veramente vergognarsi!

PRESIDENTE. Senatore Boso, la prego di cambiare tono.

BOSO. È una vergogna! Non si deve indurre la gente a fare la spia. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*). Bisogna, invece, imporre alla gente di lavorare e di farlo seriamente.

Signor Presidente, siamo arrivati al punto, e giustamente il collega Manfroi vi ha richiamato, che alcune persone... (*Commenti del senatore Forte*). Senatore Forte, per cortesia, proceda sulla sua strada. Lei ha combinato troppi danni da Ministro! Gente che sulla disgrazia...

PRESIDENTE. Senatore Boso, mi lasci parlare un attimo. La prego di ricondurre...

BOSO. Alcuni segretari di partito di sono appropriati di denaro dicendo che rubavano per il partito stesso. Adesso dobbiamo assumere i dipendenti dei partiti. Si ricorre continuamente al mantenimento degli errori politici; oggi si cerca di rifinanziare, con la partecipazione statale, della gente che non ha saputo dare lavoro, incrementare il commercio e il mercato, gente che ha saputo soltanto reinserire un sistema di truffa nell'economia. Si vuole ancora rifinanziare la Gepi e mantenere condizioni di favore nei confronti dei manutengoli dei partiti. E voi pretendete che la gente vi rispetti?

E lei, signor Presidente, è quello che più manca di rispetto a noi senatori, accettando continuamente questo ricatto del Presidente della Repubblica verso il Parlamento, e del Governo verso il Senato.

DE COSMO. Ma scherziamo?

BOSO. Pertanto queste persone, signor Presidente, dovrebbero andare a casa; dovrebbero veramente imparare come si gestisce il patrimonio, il denaro della gente. Tante di queste persone hanno saputo che le mani in fondo alle braccia servono per rubare e non per lavorare.

CARRARA. Smettila, buffone. Chi ruba?

BOSO. Cosa vuoi, buffone? Stai zitto, vai a casa! (*Proteste del senatore Carrara*).

PRESIDENTE. Senatore Boso, lei non può usare questo linguaggio, gliel'ho già detto!

ROSCIA. Ma il senatore Carrara non può interrompere!

PRESIDENTE. Senatore Boso, lei non può portare sul terreno personale gli attacchi al Capo dello Stato!

BOSO. Se il senatore Carrara ha vissuto da pagliaccio, il Senato non è un teatro perchè lui si possa esibire!

CARRARA. Tu non mi dai del ladro! Hai capito? (*Commenti del senatore De Cosmo*).

BOSO. Buffone! Buffone! (*Richiami del Presidente*).

COVATTA. Lo cacci fuori, signor Presidente. (*Vivaci commenti*).

PRESIDENTE. Senatore Boso, lei non può insultare i senatori, la richiamo all'ordine! (*Proteste del senatore Boso*). Lei non può insultare un collega chiamandolo «buffone», non lo può fare! Lei stia tranquillo, per favore, e lasci a me la tutela dei senatori!

Anche lei, senatore Carrara, che è stato offeso, la prego di stare tranquillo.

BOSO. Signor Presidente, io non posso essere obbligato a votare la fiducia a questo Governo che non la merita.

PRESIDENTE. Ma chi la obbliga?

MONTINI. Non la voti.

MARINUCCI MARIANI. Non la votare, la fiducia.

BOSO. Questa per me è un'offesa come parlamentare.

PRESIDENTE. Ma chi la obbliga a votare la fiducia, scusi?

BOSO. D'accordo, ma perchè non mi permettete di esercitare il mio mandato di parlamentare e di cambiare questo sistema...

PRESIDENTE. Lei può fare tutti i discorsi che vuole, ma politici. Se lei attacca, per esempio, l'emendamento relativo al personale dei partiti, lei svolge un suo diritto legittimo di critica politica: io non le contesto minimamente quello. Le contesto solo gli attacchi personali al Presidente della Repubblica che in quest'Aula non sono consentiti.

BOSO. Ma il Presidente della Repubblica, signor Presidente del Senato, si permette di prendere delle posizioni e imporre di fare la spia alla gente. Invece che seguire un dovere di lavoro dà i consigli fiscali! (*Proteste dai Gruppi della DC e del PSI*).

DE COSMO. Basta!

PIERRI. Lo mandi fuori!

PRESIDENTE. Senatore Boso, l'ho già richiamata una volta, concluda, per favore, sia così cortese.

BOSO. Pertanto, se di sicuro Ciampi è lo scippatore di fiducia, lei è l'uomo che glielo concede, signor Presidente. Lei deve riprendersi la sua responsabilità, ma veramente una responsabilità di dignità per le persone oneste che ci sono anche in questo Senato: è questo il suo dovere. E, per cortesia, visto che gli impegni sono tanti, cerchiamo di fare in fretta e, per novembre, vogliamo la scheda elettorale, perchè Di Pietro possa terminare il suo mandato. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baldini. Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a fronte della recessione economica in atto e del necessario processo di aggiustamento strutturale che deve affrontare il nostro paese, il presente provvedimento introduce alcune norme di carattere prioritario nell'ambito di una più ampia strategia a sostegno del sistema produttivo, tenuto conto del processo di ristrutturazione e riconversione che interesserà il

sistema industriale nazionale e dei connessi riflessi sul piano occupazionale, della necessità di ridurre al minimo gli effetti di un possibile e connesso processo di delocalizzazione del sistema industriale e di deindustrializzazione di alcune aree del paese.

La strategia proposta, in un'ottica non solo di breve termine, trova i propri punti cardine innanzi tutto in un'azione di sostegno alle piccole e medie imprese, anch'esse coinvolte in modo diffuso dalla crisi in atto, ritenute il volano essenziale per la difesa dei livelli occupazionali ed il soggetto centrale per la ripresa industriale. In proposito, si prevede un'azione che incide sul fattore decisivo del credito, contribuendo al consolidamento delle piccole e medie imprese nella prospettiva di una ripresa della crescita.

Secondo elemento di grande forza è l'introduzione di norme volte a sostenere la reindustrializzazione, tenuto conto degli ambiti territoriali di intervento e dei profili dimensionali di impresa piccola e media e degli ambiti territoriali maggiormente interessati dalla crisi strutturale.

Nell'ambito generale della politica economica, questi provvedimenti, svincolati da una logica di pura emergenza occupazionale, tendono a coordinare politica del lavoro e politica industriale, con l'obiettivo di sostenere i processi di ristrutturazione e conversione del sistema produttivo in modo funzionale. Tendono al mantenimento della base industriale nazionale e, tenuto conto di un riposizionamento strategico sui mercati, a favorire, al di fuori, come dicevo, di una logica di pura assistenza, il consolidamento e la nascita di tutte le attività produttive idonee anche a salvaguardare i livelli occupazionali. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Sono queste le basi per un nuovo modello di intervento, non più esclusivamente impostato sulle relazioni industriali, ovvero sulla singola impresa, ma orientato alla valorizzazione del potenziale endogeno delle aree e delle regioni che dovrebbe permettere anche la gestione della fase di transizione necessaria all'aggiustamento strutturale del sistema.

Su tale impostazione si collocano anche gli interventi a favore della GEPI e i provvedimenti a favore dell'industria bellica, del turismo e dei beni culturali. E, in relazione all'industria bellica, abbiamo registrato la posizione abbastanza polemica di Rifondazione comunista nei confronti dell'articolo 6. Al riguardo mi preme far rilevare come precedentemente, nel corso dell'ultima campagna elettorale per l'esattezza, la posizione di Rifondazione comunista fu totalmente diversa da quella espressa oggi qui in Aula.

Stiamo discutendo allora un provvedimento che muove verso la giusta direzione per sostenere l'attività produttiva, favorire nuove opportunità di lavoro e conseguentemente contenere il fenomeno allarmante della disoccupazione.

Per tali motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista su di esso. (*Applausi dal gruppo del PSI e del senatore De Cosmo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Roscia. Ne ha facoltà.

ROSCIA. Onorevoli colleghi, signor Presidente, al quale in particolare mi rivolgo come uno dei padri della patria, mi spiace constatare

che anche lei contribuisce a far morire la democrazia e la prima Repubblica e a scatenare le conseguenze, magari di anarchia, che da ciò possiamo immaginare deriveranno. Mi auguro solo che non si ripeta l'anarchia dei Trent'anni, o quello che è successo all'Impero romano tanti anni fa.

Stiamo però correndo a grande velocità. A un Gruppo composto da 25 senatori, sono stati riservati quindici minuti di tempo. Mi consenta in proposito di ripetere, Presidente, quanto ho già avuto modo di dire al presidente Lama pochi minuti fa. So infatti che lei su questi temi è molto più sensibile di quanto non sia l'ex sindacalista della CGIL, abituato ai metodi sovietici.

LONDEI. Ma stia zitto!

PIERANI. Lasci stare. (*Proteste dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista*).

ROSCIA. Fate silenzio, stalinisti. Fate silenzio un attimo.

PRESIDENTE. È un'affermazione del tutto ingiusta la sua. Mi consenta di respingere questo attacco portato al Vice Presidente del Senato, che gode la mia piena fiducia.

ROSCIA. Il nostro Regolamento consente interventi di venti minuti, e non si può, appellandosi alla convenienza e all'opportunità, arrivare a riservare solo quindici minuti a tutto un Gruppo, neanche un minuto a persona. Arriverete al punto di lasciar dire solo una parola ad ogni parlamentare. È davvero il massimo. Dopo di questo cosa accadrà? Riempiremo le carceri con tutti i parlamentari del dissenso e dell'opposizione? Ritourneremo indietro di cinquant'anni, con al potere, magari, una dittatura democristiano-comunista, una dittatura cattocomunista? Ci si sta muovendo verso questa direzione. (*Proteste dal Gruppo del PDS*). Fate silenzio. (*Richiami del Presidente*).

Le chiedo, signor Presidente, che senso abbiano le tredici Commissioni permanenti, la sede cioè in cui si discute e si presentano gli emendamenti quando siamo sicuri, o pressochè sicuri, che sugli stessi provvedimenti che stiamo discutendo verrà posta la fiducia. Fatecelo sapere prima.

Ditecelo che sui prossimi 100, 1000 provvedimenti intendete porre la fiducia, quanto meno non perderemo tempo a preparare gli emendamenti, a cercare di migliorare le leggi. Signor Presidente, le leggi che sono state approvate dal Parlamento negli ultimi quarant'anni sono infatti illeggibili, neanche un maestro elementare riesce ad interpretarle e quindi il cittadino ne è tagliato fuori. È un modo di fare veramente assurdo.

Signor Presidente, per quanto riguarda poi il decreto-legge n. 149 - a parte il fatto che non si sa bene se si sta parlando del decreto-legge n. 149 o del n. 148 - sarebbe opportuno, ogni qualvolta si dà la parola ai colleghi, ricordare che al Gruppo spettano ancora *tot* minuti, *tot* secondi, *tot* centesimi di secondo, *tot* millesimi di secondo perchè poi di questo si tratta. Infatti, il Presidente del Senato è in effetti costretto a

fare il farmacista, distribuendo a grammi il tempo e ciò è veramente assurdo. Altro che sostegno alle piccole e medie imprese! Voi le fate morire le piccole e medie imprese perchè le avete gravate di oneri talmente elevati che molte sono state costrette a chiudere. Noi stiamo andando verso uno Stato ancora più centralista, in cui sopravviveranno solo le grandi imprese pronte a chiedere la cassa integrazione, accollando quindi nuovi oneri al bilancio. Anche se è caduto il muro di Berlino, noi stiamo tornando indietro; l'Italia diventerà un nuovo paese socialista, ma nel senso peggiore del termine, un paese che farà parte con la Romania, con la Cecoslovacchia forse no, con l'Afghanistan e con la Russia dei paesi dell'Est; arriveremo a questi livelli perchè voi state facendo morire tutte le piccole imprese e state concentrando in poche mani il potere economico, dopo aver concentrato nelle medesime mani quello politico.

Io sono veramente sconcertato di vedere così il «burattinaio» dal Colle impartire gli ordini e i «burattini», che sono i Presidenti delle due Camere...

PRESIDENTE. Senatore Roscia, devo richiarmarla all'ordine; lei non può definire «burattini» i presidenti delle due Camere e «burattinaio» il Presidente della Repubblica (*Vive proteste dai Gruppi della DC e del PSI*).

DE COSMO. Fuori! Fuori!

PRESIDENTE. Senatore Roscia, la richiamo all'ordine formalmente.

MONTINI. Signor Presidente, lo butti fuori!

PISCHEDDA. Asino!

ROSCIA. Asino sei tu!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 che costituisce il disegno di legge n. 1387.

Passiamo alla votazione.

POZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* POZZO. Signor Presidente, io ho già espresso qual è la posizione del Movimento sociale italiano, in linea di principio, nei confronti di questo dibattito. Il Governo, quando ha posto, per l'ennesima volta, la fiducia, sapeva bene quale clima avrebbe determinato in quest'Aula. Io accuso dunque il Governo di totale senso di irresponsabilità. Esso, infatti, per guadagnare poche ore o pochi giorni a un voto che poteva

essere egualmente raggiunto attraverso un dibattito sereno, con totale, pieno senso di irresponsabilità, ha determinato in quest'Aula il clima che noi avvertiamo.

In queste condizioni, il Gruppo del Movimento sociale italiano, proprio perchè avvertiva l'urgenza di non concorrere a drammatizzare ulteriormente la situazione, ha preferito adempiere al suo compito di presenza nei collegi, laddove, avvicinandosi finalmente le elezioni, ai cittadini è lecito spiegare quanto sta accadendo.

Lo faccio con molta determinazione e con pieno rispetto del Regolamento e della buona educazione parlamentare, però, signor Ministro, non posso sottacere che questo è un comportamento gravissimo. Non do più peso del dovuto alla gazzarra che si sta verificando; do moltissimo peso al fatto che il Governo sembra compiacersi di fare simili provocazioni, di inseguire un progetto di cui ci sfugge assolutamente il senso, teso allo scoordinamento finale della dignità stessa dei parlamentari di questa Assemblea.

Colgo l'occasione per ribadire ancora una volta il rifiuto, la protesta e, ancora peggio, il disprezzo per un modo di procedere del Governo che è fatto di irresponsabilità e di offesa dell'istituzione del Parlamento - e questo sarebbe grave - ma anche di mancanza del rispetto civile dei parlamentari, di tutti e di ciascuno di noi, che è cosa ancora più grave.

CROCETTA . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, annuncio che il Gruppo di Rifondazione comunista non parteciperà al voto. Il nostro Gruppo ha talmente sfiducia in questo Governo da ritenere che esso non meriti neanche un no forte, come altre volte gli abbiamo detto in faccia. Neanche questo merita, solo il massimo disprezzo.

Un Governo che continua ad operare così come sta facendo segue una brutta china.

Signor Presidente, sono fortemente preoccupato perchè il dibattito in Aula sta assumendo toni che non sono quelli propri della tradizione del Parlamento democratico. Ciò nonostante, la responsabilità della situazione che si è venuta a creare non può essere solamente addebitata a coloro che utilizzano un linguaggio e toni sbagliati, perchè chi provoca questi fatti è il Governo con il suo atteggiamento.

Se non si affrontano seriamente le questioni che abbiamo davanti è chiaro che sarà sempre peggio. Quante volte anche noi abbiamo la tentazione di urlarvi la nostra rabbia, di insultarvi! Se non lo facciamo è perchè veniamo da una grande tradizione di democrazia che è quella del Partito comunista italiano. (*Commenti dal Gruppo della Lega Nord. Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*). È questa tradizione che ci porta a non usare i toni sbagliati.

Tuttavia, quando si verificano simili episodi, il Presidente, così come è stato fermo con noi in alcune occasioni, deve essere fermo e deciso anche con gli altri. Deve essere un atteggiamento chiaro nei confronti di tutti. Le regole debbono valere per tutti.

Una volta stabilito che le regole valgono per tutti, occorre però considerare anche l'origine di questo malcontento la quale, purtroppo, sta in questo Governo che sta diventando sempre peggiore, sempre più incapace di governare il paese e, non sapendolo fare e non avendo una maggioranza, utilizza in maniera folle - folle, lo sottolineo - i voti di fiducia. Questa infatti è una follia che va contro il Parlamento, che cambia le regole. Ed è questo che non riusciamo a comprendere. Infatti il Governo può utilizzare il voto di fiducia, è nelle regole previste, ma non può abusarne come ha fatto fino ad ora. È per questo che non parteciperemo al voto.

Per quanto concerne il merito del provvedimento, abbiamo detto che non condividiamo le sue disposizioni, ma potevano anche esserci delle norme che potevamo valutare positivamente. Volevamo discutere nel merito e invece il Governo ancora una volta ce lo ha impedito.

Non mi si dica che è l'ostruzionismo ad impedire la discussione, perchè non è così. Il Parlamento possiede strumenti per farlo e se la maggioranza è paziente ed opera bene, in un Parlamento che funziona, non dovrebbe essere costretta a porre continuamente la questione di fiducia.

A questo punto voglio fare un'osservazione che riguarda i miei colleghi parlamentari. Questa è la prima volta, dopo tante settimane, che riusciamo a lavorare nella giornata di venerdì con una adeguata presenza di colleghi, con un'Aula piena; in altre occasioni abbiamo lavorato di venerdì, ma con l'Aula vuota. Devo rilevare questo fenomeno con chiarezza, perchè io sono abituato a dire quello che penso nello stesso modo in cui lo penso e con molta sincerità. Non si può andare avanti con la consuetudine di arrivare a Roma il martedì ed iniziare subito ad informarsi sul giorno di partenza, se il martedì pomeriggio, il mercoledì, e così via, perchè questa abitudine svilisce il nostro ruolo. *(Applausi dal Gruppo del PDS e del senatore Montini)*. La maggioranza deve essere paziente; deve sopportare le nostre tiriterie e i nostri discorsi, senza mostrarsi intollerante quando interveniamo, chiedendoci di parlare solo per qualche secondo o per un minuto o interrogandoci sulle motivazioni per le quali interveniamo: se continuiamo in questo modo riduciamo il Parlamento al silenzio ed allora avrebbe ragione il Governo a porre la questione di fiducia. Se il Parlamento è «muto», il Governo ne approfitta. Vanno difesi tutti i ruoli e noi dobbiamo difendere il nostro, nel senso di preservare la prerogativa del potere legislativo; ma per poterlo fare dobbiamo le carte in regola. Purtroppo però non guardo alla situazione attuale con ottimismo; anzi il nostro Gruppo è pessimista al riguardo.

Per queste ragioni il nostro Gruppo non parteciperà alla votazione. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista)*.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'Assemblea debba dare atto, ringraziandolo, al nostro Presidente per aver preso immediatamente ed energicamente posizione nei confronti del Go-

verno, che ha creato questa specie di catena di montaggio legislativa, combinata con la presentazione di decreti-legge e con il ricorso al voto di fiducia.

Ritengo che quanto è successo questa mattina in Aula abbia un sapore estremamente strumentale. Signor Presidente, a fronte dell'autorevolezza del suo intervento, appaiono realmente volgarmente strumentali molti dei discorsi cui abbiamo assistito sinora, indegni persino di suscitare sdegno, ma solo compassione; sentimento che ho ritrovato nel suo atteggiamento quando non ha preso eccessivamente sul serio gli interventi di quei senatori che in quest'Aula erano alla esclusiva ricerca di un clamoroso incidente. Anche di questo, signor Presidente, io la ringrazio.

Concordo con il senatore Ferrara Vito quando afferma che il voto di fiducia espunge sostanzialmente il merito del provvedimento dal dibattito. Il dibattito sul voto di fiducia è un dibattito politico, che porta a rinsaldare il vincolo politico di maggioranza e che prescinde dal merito del provvedimento. Ma vi prescinde fino ad un certo punto per quei Gruppi che non sono legati ad un vincolo politico di maggioranza, ma che hanno assunto nei confronti del Governo un atteggiamento di attesa, dichiarando di volta in volta che avrebbero assunto un determinato atteggiamento nei confronti dei provvedimenti presentati.

Signor Presidente, desidero annunciare il voto del Gruppo repubblicano, per entrambi i due provvedimenti che sono all'attenzione di questa Assemblea. Annuncio quindi il nostro voto favorevole sul disegno di legge n. 1387, poichè mi sembra che esso si inserisca in quella manovra di carattere finanziario ed economico che il Governo porta avanti per il risanamento del paese, cercando di non frenare eccessivamente l'andamento dell'economia, ma anzi sostenendola.

Il Gruppo repubblicano esprimerà invece voto contrario sulla questione di fiducia posta sul decreto-legge n. 148 poichè esso contiene una norma sulla quale sarebbe troppo dare la nostra fiducia al Governo: mi riferisco alla previsione che consente il ricorso alla cassa integrazione e al prepensionamento per i dipendenti dei partiti politici. Tale norma lede un principio seguito finora: la cassa integrazione e il prepensionamento sono stati sempre riservati ai momenti di crisi dell'industria, delle attività produttive e ad essi non si è fatto mai ricorso per alleviare i problemi di associazioni o, come in questo caso, di partiti politici; si è arrivati ad un assurdo, e condivido in proposito alcune delle espressioni gravi che sono state pronunziate oggi in quest'Aula.

CHERCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHERCHI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto di astensione del Gruppo del Partito democratico della sinistra. Nel nostro voto si riflettono valutazioni di ordine generale sul Governo e sul suo operato in campo economico e sociale, di cui - ad essere molto benevoli - si può dire che stenta a tradursi in un'azione chiara ed efficace.

Vorrei però sottolineare innanzitutto e con forza il nostro serio disagio circa il continuo ricorso al voto di fiducia, per di più su disegni di legge di conversione di decreti-legge, che si verifica con particolare frequenza nel Senato della Repubblica.

È necessario che il Governo ridetermini le condizioni di un rapporto corretto con il Parlamento, le cui prerogative di fatto sono fortemente compresse.

In relazione a questo aspetto assai rilevante del rapporto del Governo con il Parlamento, il nostro voto di astensione è da considerare con un connotato particolarmente critico. Il nostro voto è legato anche al merito del provvedimento per cui anche se la questione di fiducia non fosse stata posta il nostro voto sarebbe stato comunque di astensione per le seguenti motivazioni.

Già nel maggio scorso il Senato ha esaminato uno dei due decreti-legge oggi al nostro esame e già in quell'occasione il nostro Gruppo sottolineò che il provvedimento si presentava come una sommatoria di interventi settoriali, talvolta disorganici tra loro, un classico decreto-*omnibus*, presentato nella relazione di accompagnamento del Governo come un provvedimento, insieme a quello concernente l'occupazione, volto a delineare una vera e propria strategia di interventi in campo economico e sociale.

In realtà si tratta di una sommatoria di interventi settoriali, alcuni dei quali - lo dico con molta chiarezza - sono anche apprezzabili ed effettivamente necessitati da motivazioni oggettive. Tuttavia, un insieme di interventi settoriali non delinea una strategia.

Nel maggio scorso, il Senato della Repubblica modificò radicalmente la proposta del Governo, e questo ci aveva indotto ad assumere un atteggiamento positivo in sede di votazione. Ma il Governo, nel reiterare il provvedimento, ha tenuto conto delle modifiche apportate dal Senato solo molto parzialmente. Riconosco al Ministero dell'industria di aver considerato le modifiche introdotte dal Senato, in modo particolare per la piccola e media impresa e ne prendo atto positivamente.

Però, in altre parti rilevanti delle materie trattate dal decreto non si è tenuto conto delle valutazioni del Senato. La Camera ha successivamente introdotto alcuni miglioramenti; sempre per spirito oggettivo, mi riferisco alle modificazioni riguardanti il sistema della cooperazione. La Camera ha raccolto emendamenti già votati dal Senato, e non fatti propri dal Governo in sede di reiterazione del decreto, che riguardano misure urgenti per il sistema cooperativo e per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche.

Su altri punti importanti, ripeto, non si è tenuto conto dei suggerimenti e delle votazioni del Parlamento. Per esempio, nel caso della GEPI siamo sostanzialmente di fronte a delle misure di puro e semplice rifinanziamento, mentre la delega legislativa votata dal Senato della Repubblica per il riordino di questa società è stata ignorata.

Un altro punto cruciale riguarda gli interventi nel campo della industria delle armi, della difesa e della riconversione dell'industria bellica. Questo è forse il capitolo più rilevante dell'intero decreto-legge poichè le risorse mobilitate assommano complessivamente ad oltre

4.000 miliardi. L'articolo che riguarda le questioni della difesa e dell'industria bellica costituisce la parte centrale di questo decreto.

Voglio dire senza infingimenti e con molta chiarezza che siamo d'accordo perchè venga risolta l'annosa questione delle fregate ordinate dall'Iraq e mai consegnate. Il problema è nato fundamentalmente da impegni che Governo e Parlamento hanno deliberato in materia di politica estera. Non riteniamo che sia produttivo rinviare in continuazione il problema in attesa di una migliore definizione. Lasciar marcire questa situazione determina semplicemente maggiori oneri a carico della finanza pubblica; quindi, anche in questa circostanza riconfermiamo con chiarezza che il problema delle fregate destinate all'Iraq va risolto.

Per ciò che concerne il tema della riconversione dell'industria bellica siamo di fronte alla costituzione di un fondo indistinto nel quale si mettono insieme interventi di razionalizzazione, di ristrutturazione e interventi di riconversione. È facile arguire e dedurre, da come viene congegnata la disposizione legislativa, che ci sarà una utilizzazione di queste risorse ai fini della razionalizzazione e della ristrutturazione, ma non ci sarà il varo di un serio programma di riconversione dell'industria bellica che avrebbe richiesto norme specifiche e differenziate.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, per le motivazioni di ordine politico generale sommariamente richiamate e per questioni che riguardano lo stretto merito del provvedimento, il Gruppo parlamentare del PDS si asterrà. *(Applausi dal Gruppo del PDS)*.

PAGLIARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PAGLIARINI. Signor Presidente, ho già detto prima che il continuo ricorso alla fiducia non solo offende il Senato ma è anche oggettivamente stupido perchè il Governo non coglie l'opportunità di recepire suggerimenti tecnicamente validi e costruttivi.

Vi sarebbero state tante cose da dire. Nel disegno di legge di conversione c'è un comma di sanatoria che bisognava assolutamente togliere.

C'è una parte del provvedimento in base alla quale le garanzie concesse da persone fisiche soci di cooperative agricole sono assunte a carico dello Stato. Non si può non discutere del debito che viene accollato allo Stato. Abbiamo di fronte a noi il drammatico problema della GEPI per la quale - come ha sottolineato giustamente il senatore Cherchi - vengono previsti dei puri e semplici finanziamenti, mentre sarebbe fondamentale cambiarne lo statuto ed il modo di operare. Abbiamo il vecchio problema delle fregate della classe Lupo. In questo caso poi viene coinvolto anche tutto l'IRI. Onorevoli colleghi, forse questa era l'occasione buona per affrontare questo argomento: l'IRI sta per saltare per aria, sta per fare la stessa fine dell'EFIM. Adesso viene posta la fiducia e di tale questione non si può parlare.

Inoltre, ci troviamo in presenza dell'emissione di titoli del debito pubblico in valuta estera. Si tratta di una raccomandazione che era stata fatta dai rappresentanti della Lega Nord in occasione della

discussione del documento di programmazione economica e finanziaria dell'anno scorso. Tuttavia, occorre discutere delle modalità di tale manovra. Dal provvedimento vengono previsti alcuni interventi per l'industria cantieristica, però non c'è alcun cenno alla necessità di salvare il Lloyd triestino e non vengono affrontati i problemi della Finmare. In conclusione, signor Presidente, abbiamo perso una rilevante occasione tecnica per discutere delle questioni affrontate dal provvedimento (in relazione al quale aver posto la questione di fiducia rappresenta un vero e proprio schiaffo nei confronti del Senato).

Signor Presidente, per questi motivi, non daremo la fiducia al Governo, esprimendo altresì profondo sdegno e rincrescimento perchè abbiamo perso l'occasione per affrontare seriamente i problemi dell'economia del nostro paese. È un vero peccato!

FORCIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FORCIERI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto favorevole sul merito del provvedimento in esame, in dissenso dal mio Gruppo parlamentare. Condivido il giudizio politico che ha espresso il senatore Cherchi sull'attività del Governo. Tuttavia, non posso non riconoscere che, anche se nel provvedimento in esame mancano disegni di riforma e soprattutto non viene prefigurato quel disegno di politica industriale che in più occasioni abbiamo richiesto, il decreto-legge affronta comunque, con la necessità ed urgenza del caso, in una maniera che considero sufficiente, i problemi impellenti di tutto un settore della nostra economia. Mi riferisco soprattutto ai problemi - già evidenziati - della piccola e media impresa e della cooperazione (anche se limitatamente a situazioni specifiche); inoltre, risolve definitivamente la questione delle navi irachene, consentendo la ripresa di attività e di lavoro da parte delle aziende interessate, che finora hanno sopportato i costi impropri derivanti da decisioni di natura politica, che ne hanno messo in discussione la loro stessa capacità di iniziativa e di produttività. Infine il provvedimento in esame avvia, anche se non nella forma che era stata approvata dal Senato (sicuramente più compiuta, completa e meno incerta), quel processo di ristrutturazione dell'industria bellica che da anni chiede il mio Gruppo parlamentare e la sinistra nel suo complesso e che oggi è diventata un'esigenza nazionale.

Con queste motivazioni, e limitatamente al decreto-legge in esame, mi sento di esprimere, a livello personale, il mio voto favorevole. *(Applausi del senatore De Cosmo)*.

### Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con appello dell'articolo 1 che costituisce il disegno di legge n. 1387 di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Coloro i quali sono favorevoli e quindi votano la fiducia al Governo risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no; coloro i quali intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Smuraglia).*

Il senatore Giugni ha chiesto per ragioni del suo ufficio di votare per primo. Ne ha facoltà.

*(Il senatore Giugni esprime il proprio voto).*

Invito il senatore segretario a procedere all'appello iniziando dal senatore Smuraglia.

PICCOLO, *segretario*, inizia l'appello.

### **Presidenza del vice presidente LAMA**

*(Durante l'appello il senatore Boso, pur essendo presente in Aula, non risponde alla chiama. Il senatore segretario lo dichiara assente).*

BOSO. Come assente? Sono qui, insieme ai colleghi del mio Gruppo. *(I senatori del Gruppo della Lega Nord alzano le mani per segnalare la loro presenza negli ultimi banchi centrali).*

PICCOLO, *segretario*. Se il senatore Boso non risponde alla chiama, risulta assente. *(Vive proteste del senatore Boso. Vivaci commenti dal Gruppo della Lega Nord).*

PRESIDENTE. Senatore Boso, se è presente, deve scendere, passare davanti al banco della Presidenza e rispondere all'appello, altrimenti risulta assente.

BOSO. È quello che stavo per fare!

PRESIDENTE. Quindi, senatore Boso, non deve meravigliarsi se viene dichiarato assente quando non risponde all'appello. Fino a prova contraria, gli assenti tacciono.

Senatore Piccolo, proceda pure nell'appello. *(Vive proteste dal Gruppo della Lega Nord).* Gli assenti tacciono, per definizione. Proceda pure, senatore Piccolo. *(Vive proteste dal Gruppo della Lega Nord. Commenti della senatrice Pagano).*

BOSO. Cosa vuole, senatrice Pagano?

GRASSI BERTAZZI. Buffoni! *(Proteste dall'emiciclo all'indirizzo del Gruppo della Lega Nord)*.

LADU. In questo modo prendete i voti! Buffoni! *(Commenti dal Gruppo della Lega Nord)*.

PICCOLO, segretario, prosegue l'appello.

### Presidenza del vice presidente GRANELLI

*(Il senatore Leoni, chiamato dal senatore segretario Piccolo, si avvia lentamente verso il banco della Presidenza, incitato dai senatori del Gruppo della Lega Nord)*.

PRESIDENTE. Senatore Leoni, considerato che non si può muovere e si trova in una situazione precaria, può votare dal proprio banco, in via del tutto eccezionale.

LEONI. Signor Presidente, passerò innanzi al banco della Presidenza.

*(Il senatore Leoni con ostentata lentezza si avvia verso il banco della Presidenza)*.

PIERRI. Signor Presidente, ciò è ridicolo! *(Vive proteste dai Gruppi della DC, del PSI e del PDS. Applausi dal Gruppo della Lega Nord)*.

*(Dopo che il senatore Leoni ha espresso il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza, gli viene lanciata una moneta)*.

PISCHEDDA. Senatore Leoni, sono stato io a lanciarle cento lire, se ne vuole ne ho ancora altre! *(Proteste dal Gruppo della Lega Nord)*.

*(Il senatore Leoni lancia la moneta verso il senatore Pischedda. Scambi di apostrofi tra i senatori del Gruppo della Lega Nord e senatori dei Gruppi della DC e del PSI)*.

LEONI. Buffone! *(Scambio di invettive tra i senatori Preioni e Acquarone)*.

VOCE DAL CENTRO. Buffone sarai tu!

PICCOLO, segretario, prosegue l'appello.

*(Il senatore Lorenzi, chiamato dal senatore segretario, si avvia molto lentamente verso il banco della Presidenza) (Proteste e vivaci commenti)*.

PREIONI. Chiedere la fiducia: questa è una vergogna! *(Scambio di apostrofi tra i senatori del Gruppo della Lega Nord e senatori dei Gruppi della DC e del PSI).*

PRESIDENTE. Lasciate a chi li compie la responsabilità dei propri gesti!

*(Dopo che il senatore Lorenzi ha espresso il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza, il senatore segretario Piccolo riprende l'appello. Chiamato a votare il senatore Manfroi si avvia con ostentata lentezza verso il banco della Presidenza) (Commenti e vive proteste).*

SAPORITO. Signor Presidente, perchè non si procede nell'appello, chiamando il nome del senatore successivo? *(Vive e reiterate proteste dall'emiciclo).*

PRESIDENTE. Invito i colleghi a non insistere nelle provocazioni.

PIERRI. Signor Presidente, li cacci dall'Aula!

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari, di fronte a questa perdita di tempo, a proseguire nella chiama del senatore successivo, perchè alla fine della votazione i senatori che sono in ritardo potranno votare, secondo il Regolamento. *(Applausi dai Gruppi della DC, del PSI e del PDS. Vive proteste dal gruppo della Lega Nord).*

DI LEMBO. Sempre che vogliano votare.

PRESIDENTE. Quindi la prego, senatore segretario, di continuare: alla fine voteranno quelli che non sono stati in grado di votare alla prima chiama. *(Applausi dai Gruppi della DC e del PSI. Proteste dal Gruppo della Lega Nord).*

VOCI DALL'EMICICLO. Buffoni!

PICCOLO, segretario, prosegue l'appello. *(Il senatore Pisati, chiamato a votare si attarda nell'esprimere il proprio voto).*

PRESIDENTE. Prosegua nella chiama, senatore segretario.

ROSCIA. Questa non è democrazia!

*(Riprende la chiama dei senatori. Il senatore segretario Piccolo chiama il senatore Preioni e, in mancanza di risposta, lo dichiara assente. Il senatore Preioni dagli ultimi banchi fa segno di voler votare. Proteste dal Gruppo della Lega Nord).*

PRESIDENTE. Senatore Preioni, avanti, venga a votare. *(Il senatore Preioni si avvia con ostentata lentezza verso il banco della Presidenza. Proteste dall'emiciclo).*

FRANZA. Signor Presidente, il sistema per votare è quello: chi vuole va, altrimenti no. *(Proteste dall'emiciclo. Repliche del senatore Preioni, che procede lentamente attorniato dai commessi verso il banco della Presidenza).*

PRESIDENTE. Non commenti, senatore Preioni: eserciti il suo diritto di voto. *(Vive proteste dall'emiciclo).* State calmi, onorevoli colleghi, e lei, senatore Preioni, eserciti il suo diritto di voto.

FOGU. Fai la tua parte di buffone, collega Preioni! *(Vivace scambio di invettive tra il senatore Preioni e il senatore Fogu, che tenta di avventarglisi contro. I commessi intervengono per separarli).*

MONTINI. Fuori!

ROSCIA. Vai fuori tu!

PRESIDENTE. Senatore Preioni, le sto dicendo di esercitare il suo diritto di voto. *(Commenti del senatore Preioni).* Non sta accadendo nulla, senatore Preioni: voti! *(Proteste dall'emiciclo).*

FRANZA. Signor Presidente, si deve decidere! *(Il senatore Preioni indugia nell'espressione del voto).*

PREIONI *(Fermandosi accanto al banco della Presidenza).* Non posso votare in queste condizioni!

PRESIDENTE. Senatore Preioni, voti liberamente, ma voti!

FRANZA. Signor Presidente, a questo punto deve decidere lei, non lui! *(Commenti del senatore Preioni, che rimane fermo accanto al banco della Presidenza attorniato dai commessi. Vivissime proteste dall'emiciclo).*

PRESIDENTE. Senatore Preioni, lei deve votare. *(Proteste del senatore Preioni).* Il silenzio non lo ottiene quasi mai nessuno: non ci sono condizioni preclusive all'esercizio del suo diritto di voto! Non mi faccia ricorrere a provvedimenti più severi! *(Proteste del senatore Preioni).* Eserciti il suo diritto di voto, senatore Preioni: non ci sono impedimenti a esercitare il suo diritto di voto, quindi lo eserciti! *(Proteste del senatore Preioni).* Le condizioni dell'Assemblea le giudico io, non lei!

PREIONI. C'è un tumulto in Aula! *(Lancio di epiteti all'indirizzo del senatore Preioni da parte dei Gruppi della DC e del PSI).*

PRESIDENTE. Qui ci sono le condizioni per esercitare il diritto di voto! *(Proteste del senatore Preioni che non procede oltre).*

COVI. Lo richiami all'ordine, Presidente!

PREIONI. C'è tumulto in Aula: lei deve sospendere la seduta!

PRESIDENTE. Si decida, senatore Preioni, voti! Non si attribuisca poteri che spettano alla Presidenza.

BARBIERI. Lo cacci fuori! *(Vive proteste dai Gruppi della DC e del PSI)*.

FOGU. Buffone! *(Proteste del senatore Preioni, che rimane fermo accanto al banco della Presidenza)*.

PRESIDENTE. Non c'è nessun tumulto in Aula. *(Proteste del senatore Preioni e dal Gruppo della Lega Nord)*. Senatore Preioni, lei non si attribuisca i poteri della Presidenza: nell'Aula ci sono le condizioni per esercitare il diritto di voto! *(Proteste del senatore Preioni)*. Lei non può interrompere la votazione!

VOCI DALL'EMICICLO. Fuori! Fuori! *(Vibrate proteste dai Gruppi della DC, del PSI e del PDS)*.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, la richiamo all'ordine: voti perchè lei non può precludere l'ordinato svolgimento delle votazioni! *(Proteste del senatore Preioni e dal Gruppo della Lega Nord)*. La richiamo, senatore Preioni.

PREIONI. È un tumulto, questo! *(Scambio di apostrofi tra i senatori del Gruppo della Lega Nord e senatori dei Gruppi della DC e del PSI)*.

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine, senatore Preioni. Non c'è nessun tumulto, lasci alla Presidenza le decisioni che le competono.

La invito ad esercitare il suo diritto di voto, altrimenti mi costringerà ad assumere provvedimenti più radicali.

VOCE DALL'EMICICLO. Sta facendo di tutto per essere espulso.

BARBIERI. Colleghi, andiamo tutti a sederci, non offriamo al senatore Preioni alcun pretesto.

PRESIDENTE. Per l'ultima volta, eserciti il suo diritto di voto! *(Commenti e proteste del senatore Preioni)*.

La Presidenza giudica che sussistano le condizioni per esercitare tale diritto. *(Proteste del senatore Preioni)*.

Senatore Preioni, la censuro e dispongo la sua esclusione dall'Aula. *(Vivissimi applausi. Proteste dei senatori Manfroi e Leoni)*.

Invito i senatori questori ad assumere gli opportuni provvedimenti. *(I senatori questori provvedono ad eseguire la disposizione del Presidente di allontanare il senatore Preioni, che viene portato a braccia dai commessi fuori dell'Aula)*.

I senatori segretari procedano nella chiama.

PICCOLO, segretario, prosegue l'appello. (Il senatore Roscia, chiamato al voto, si avvia verso il banco della Presidenza saltellando su una gamba).

PISCHEDDA. Non lo fate votare! (Un folto gruppo di senatori ostruisce l'emiciclo impedendo il passaggio del senatore Roscia, che è attorniato dai commessi e da loro sostenuto nel camminare. I senatori Pizzo e Ricevuto gli si avvicinano. Vivissime proteste. Agitazione).

PRESIDENTE. Lasciate regolare lo svolgimento della seduta al Presidente. Invito i colleghi a non ostruire il passaggio.

LORENZI. Gli hanno messo le mani addosso! Non si può permetterlo.

MAZZOLA. Pagliacci! (Scambio di invettive tra i senatori Lorenzi e Mazzola, che vengono separati dai commessi. Il senatore Preioni nel frattempo rientra in Aula).

PRESIDENTE. Senatore Preioni, lei non può rientrare in Aula.

Invito i senatori questori a far rispettare la mia precedente disposizione di esclusione. (Mentre i commessi eseguono la disposizione del Presidente, il senatore Fogu tenta di avventarsi contro il senatore Preioni).

PRESIDENTE. Senatore Roscia, esprima il suo voto, non può impedire la votazione. (Dopo che il senatore Roscia è passato davanti al banco della Presidenza, comunicando di non votare, il senatore segretario Piccolo prosegue l'appello).

PRESIDENTE. Ci sono colleghi che debbono ancora votare? Lasciate libero il passaggio. (Il senatore Manfroi richiama l'attenzione del Presidente dagli ultimi banchi centrali).

Senatore Manfroi, lei ha la possibilità di scendere. (Scambio di apostrofi tra i senatori del Gruppo della Lega Nord e i senatori Vozi e Fogu. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Senatore Fogu, la prego di restare calmo. (Il senatore Vozi inveisce contro il senatore Gibertoni).

GIBERTONI. Senatore Vozi, lei non mi può minacciare!

PRESIDENTE. Non raccogliete provocazioni, lasciate libero il passaggio per coloro che debbono ancora votare.

Invito i colleghi senatori che hanno interesse allo svolgimento ordinato della nostra votazione ad assumere un atteggiamento di calma.

COVI. Tutti ai vostri posti!

PRESIDENTE. Senatore Manfroi, la Presidenza vede bene che vi è la possibilità di muoversi. *(Il senatore Manfroi si avvia con estrema, ostentata lentezza verso il banco della Presidenza).*

Senatore Manfroi, non prenda in giro la Presidenza perchè sono in grado di intendere quello che lei sta facendo. Si affretti a votare.

SELLITTI. E cammina!

*(Il senatore Manfroi insiste nel procedere con estrema lentezza).*

PRESIDENTE. Senatore Manfroi, il suo atteggiamento è un'offesa alla Presidenza del Senato; la esorto a votare o sarò costretto a prendere provvedimenti.

*(Il senatore Manfroi persiste nel suo atteggiamento. Proteste dall'emiciclo).*

PRESIDENTE. Ha inteso, senatore Manfroi? Si astenga da atteggiamenti di questo genere; voti che nessuno glielo impedisce.

Senatore Manfroi, la richiamo all'ordine.

BERNASSOLA. Fuori, signor Presidente, lo mandi fuori!

*(Il senatore Manfroi continua ad avanzare molto lentamente verso il banco della Presidenza).*

CAPPUZZO. Chiamate un medico.

PRESIDENTE. Senatore Manfroi, l'ho già richiamata all'ordine. Deve votare. *(Commenti).*

IANNI. Sembri un paralitico.

AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. È un'offesa al Senato.

PRESIDENTE. Senatore Manfroi, dichiara il suo voto.  
Ha dichiarato il suo voto?

*(Il senatore Manfroi continua ad avanzare con esasperata lentezza e non risponde agli inviti che gli vengono rivolti dal Presidente).*

Questo atteggiamento è inammissibile! La censuro e la espello dall'Aula. *(Vivi applausi).*

*(Il senatore Manfroi viene accompagnato dai commessi fuori dall'Aula).*

ZAPPASODI. Fatelo camminare, adesso può camminare!

PICCOLO, segretario, conclude l'appello.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).*

*Rispondono sì i senatori:*

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Andreotti, Azzarà, Baldini, Ballesi, Bernassola, Bernini, Bonferroni, Boniver, Bono Parrino, Butini,  
Cabras, Calvi, Candioto, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cicchitto, Cimino, Colombo, Colombo Svevo, Conti, Covatta, Covi, Creuso, Cusumano, Cutrera,  
De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Doppio,  
Fabris, Favilla, Ferrari Bruno, Fogu, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franza,  
Galuppo, Gangi, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giorgi, Giovanniello, Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Ianni, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,  
Ladu, Lauria, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Maccanico, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Mazzola, Meo, Micolini, Minucci Daria, Montini, Montresori, Moschetti, Muratore,  
Napoli,  
Orsini,  
Paire, Parisi Francesco, Pavan, Perina, Picano, Piccoli, Pierri, Pischedda, Pistoia, Pizzo, Polenta, Postal, Pulli,  
Rabino, Radi, Rapisarda, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Romeo, Ruffino, Ruffolo, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Saporito, Scevarolli, Scheda, Sellitti, Struffi,  
Tani, Taviani, Triglia,  
Ventre, Venturi, Vozzi,  
Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zito, Zotti.

*Rispondono no i senatori:*

Ferrara Vito,  
Gibertoni,  
Leoni, Lorenzi,  
Piccolo.

*Si astengono i senatori:*

Alberici, Angeloni,  
Barbieri, Benvenuti, Bettoni Brandani, Boldrini, Boratto, Brescia, Cavazzuti, Cherchi, Chiarante,  
D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi,  
Franchi,  
Garofalo, Gianotti, Giovanelli, Giovanolla, Guerzoni,  
Lama, Londei, Luongo,  
Maisano Grassi, Masiello, Mesoraca, Migone,  
Nocchi,

Pagano, Pecchioli, Pelella, Peruzza, Pezzoni, Pierani, Pinna, Proccacci,  
 Rognoni,  
 Salvi, Scivoletto, Smuraglia, Sposetti, Stefanini,  
 Taddei, Tedesco Tatò, Torlontano, Tossi Brutti, Tronti,  
 Visco,  
 Zuffa.

*Sono in congedo i senatori:* Andreini, Anesi, Bo, Borroni, Brina, Bucciarelli, Campagnoli, Citaristi, Coco, Condorelli, Coviello, De Matteo, Frasca, Genovese, Guzzetti, Lazzaro, Leone, Mancuso, Minucci Adalberto, Mora, Murmura, Nerli, Pedrazzi Cipolla, Pellegatti, Pellegrino, Putignano, Senesi.

*Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:* Dujany, in Moldavia, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Bratina e Staglieno, a Budapest, per attività della 3ª Commissione permanente; Brutti, D'Amelio e Florino, in Puglia e Basilicata, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 1, che costituisce il disegno di legge n. 1387, di conversione del decreto-legge n. 149, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti . . . . .	188
Maggioranza . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	5
Astenuti . . . . .	48

### Il Senato approva.

Restano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge. (\*)

VOCI DAL GRUPPO DELLA LEGA NORD. Vergogna!

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto una lettera del senatore Preioni che chiede di essere riammesso in Aula per fornire spiegazioni. *(Commenti dai Gruppi della DC e del PSI).*

PISATI. Piantatela, buffoni! Vergognatevi!

---

(\*) Gli emendamenti non presi in considerazione a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1387, di conversione del decreto-legge n. 149, sono pubblicati in fascicolo a parte.

PRESIDENTE. La richiesta è a norma di Regolamento e sarà accolta alla fine della seduta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» (1249-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'articolo 1, che costituisce il disegno di legge n. 1249-B, di conversione del decreto-legge n. 148.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del disegno di legge è il seguente:

**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1° febbraio 1993, n. 26.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e 12 febbraio 1993, n. 31.

Ricordo che il Senato e la Camera dei deputati hanno apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148:

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2052/88», sono inserite le seguenti: «o del regola-*

mento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia»;

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio *pro capite* del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125»;

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonchè con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di

nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti»;

*dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

*Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1-bis. - (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi). - 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.

2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

Art. 1-ter. - (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla

promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonchè della GEPI S.p.A.

4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

#### *All'articolo 2:*

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai

finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49»;

*dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

3-ter. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:

“1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59”;

*i commi 4 e 5 sono soppressi;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 9».

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

«Art. 2-bis. - (Attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati). - 1. In occasione del riaccorpamento totale all'interno della struttura dell'ENEA delle attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo ENEA presso il centro ricerche di Bologna della Società TEMAV, l'Ente predetto è autorizzato, per assicurare continuità alle ricerche imposte, a rilevare le attività e le attrezzature della TEMAV, nonché ad assumere i 50 dipendenti del suddetto centro ricerche, anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvederà, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun lavoratore. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente

presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente».

*All'articolo 3:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, è integrato con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7»;

*al comma 4:*

*dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le seguenti: «per la parte capitale»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992»;*

*dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

«4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti»;

*il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: «che occupano fino a quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «che occupano anche meno di quindici dipendenti»; e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223»;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125”»;

*dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali»;

*i commi 10 e 11 sono soppressi;*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla

copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.

11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reinscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 19».

*Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:*

«Art. 4-bis. - (Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Si applicano altresì al personale assunto ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni.

2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di età.

3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli è ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del servizio prestato.

4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.

7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, nè procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati».

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

«Art. 5. - (*Contratti di solidarietà*). - 1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento,

la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.

5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.

6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonchè alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

8. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino

meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori.

9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.

11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.

12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.

13. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5».

*Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:*

*«Art. 5-bis. - (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano). - 1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale».*

*All'articolo 6:*

*al comma 4, dopo la parola: «obbligatoria», sono inserite le seguenti: «e facoltativa»;*

*al comma 5, dopo la parola: «obbligatoria», sono inserite le seguenti: «e facoltativa»;*

*dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione".

5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui al comma 5-ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e al CNEL»;

*dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:*

«8-bis. A decorrere dal 1° febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni.

8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

*al comma 10, l'ultimo periodo è soppresso;*

*dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis. La determinazione dei requisiti di età di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992».

*il comma 11 è soppresso;*

*il comma 15 è sostituito dal seguente:*

«15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private»;

*dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:*

«15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197, è concesso per ulteriori 387 unità. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unità cui assegnare il predetto beneficio»;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata

in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

*4-ter.* Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità".

*17-ter.* In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40 per cento, la percentuale stessa è elevata al 25 per cento a decorrere dal 1° luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto».

*All'articolo 7:*

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

“2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti”»;

*al comma 4, sono soppresse le parole: «, purchè ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto nazionale di lavoro»;*

*dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:*

«6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sarde-

gna s.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991.

*6-ter.* Le disposizioni di cui al comma *6-bis* si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.

*6-quater.* Ai lavoratori di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

*6-quinquies.* Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.

*6-sexies.* Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma *6-quinquies*. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro»;

*il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995»;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«10-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le seguenti "o che abbiano iniziato l'attività".

10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario».

*All'articolo 8:*

*dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

«4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'articolo 3, comma 9, del presente decreto»;

*il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

*All'articolo 9:*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in

misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari»;

*dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento»;

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492»;

*il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli»;

*al comma 16:*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un *tutor* come responsabile didattico ed organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di *handicap*»;

*alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività»;*

*è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

«b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari»;

*al comma 17, dopo le parole: «suindicati rapporti,», sono inserite le seguenti: «compresa l'individuazione del tutor, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale,».*

*Dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 9-bis. - (Lavoratori stagionali). - 1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

“2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 9-ter. - (*Disposizioni per l'ENI spa*). - 1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI spa può predisporre un programma biennale di prepensionamenti di anzianità, riguardante anche le società del gruppo, nei limiti di 1.500 unità. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.

3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. L'ENI spa, sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e all'INPDAl. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAl si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande stesse.

5. L'ENI spa e le società del gruppo interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonchè una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAl in unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.

Art. 9-quater. - (*Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti politici*). - 1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974,

n. 195, e successive modificazioni, attualmente in servizio, nonché quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione della pensione di anzianità con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La concessione del trattamento pensionistico di cui al presente comma ha decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1994.

2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1° settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.

3. I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

4. Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Ricordo che il testo del decreto-legge, comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, è il seguente:

## Articolo 1.

*(Fondo per l'occupazione)*

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico.

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio *pro capite* del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purchè funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.

4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonchè le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonchè con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su

richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

*7-bis.* I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

#### Articolo 1-bis.

*(Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi)*

1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.

2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

## Articolo 1-ter.

*(Fondo per lo sviluppo)*

1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonché della GEPI S.p.A.

4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## Articolo 2.

*(Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione)*

1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative mutuarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

3-ter. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:

«1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59».

6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.

7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

8. Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in aziende del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli con più di 100 dipendenti, sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.

9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalle regioni Emilia Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 9.

#### Articolo 2-bis.

*(Attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati)*

1. In occasione del riaccorpamento totale all'interno della struttura dell'ENEA delle attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo ENEA presso il centro ricerche di Bologna della Società TEMAV, l'Ente predetto è autorizzato, per assicurare continuità alle ricerche impostate, a rilevare le attività e le attrezzature della TEMAV, nonché ad assumere i 50 dipendenti del suddetto centro ricerche, anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvederà, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun lavoratore. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente.

### Articolo 3.

#### *(Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale)*

1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, è integrato con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la ripartizione di cui al comma 7 e le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi.

3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7.

4. Le somme iscritte in conto residui per la parte capitale nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992.

4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti.

5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel conto dei residui.

7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 3.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono individuate le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di pubblica utilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4. Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti dall'autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.

9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

## Articolo 4.

*(Norme in materia di politica dell'impiego)*

1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.

3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da «nonchè quelli» a «d'integrazione salariale».

4. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125».

5. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7».

6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.

7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

*7-bis.* I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.

11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reinscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 19.

#### Articolo 4-bis.

##### *(Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni)*

1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre

1989 era in servizio ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Si applicano altresì al personale assunto ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni.

2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di età.

3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli è ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del servizio prestato.

4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.

7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, nè procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati».

#### Articolo 5.

##### *(Contratti di solidarietà)*

1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.

5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.

6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

8. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori.

9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.

11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.

12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.

13. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5.

#### Articolo 5-bis.

##### *(Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano)*

1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tede-

sca e ladina, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

#### Articolo 6.

##### *(Misure per la tutela del reddito)*

1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione è riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.

2. Per «opere pubbliche di grandi dimensioni» di cui al comma 1 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità.

5. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

*5-bis.* All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione».

*5-ter.* Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

*5-quater.* Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui al comma *5-ter*, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

5-*quiquies*. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e al CNEL.

6. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscono delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.

8-*bis*. A decorrere dal 1° febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni.

8-*ter*. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.

10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88.

10-bis. La determinazione dei requisiti di età di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992.

12. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

13. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private.

15-bis. L'espressione «equipaggio», di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione «stato maggiore navigante», di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197, è concesso per ulteriori 387 unità. Il Ministro della marina mercantile,

con proprio decreto, determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unità cui assegnare il predetto beneficio.

16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.

17. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse modalità di attuazione e di copertura dei relativi oneri.

17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.

4-ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità».

17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40 per cento, la percentuale stessa è elevata al 25 per cento a decorrere dal 1° luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

#### Articolo 7.

*(Norme in materia di cassa integrazione guadagni)*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

«4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7».

1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

«2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti».

2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per «nuove assunzioni» sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate.

5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI può concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda.

6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a quindici

dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

*6-bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991.

*6-ter.* Le disposizioni di cui al comma *6-bis* si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.

*6-quater.* Ai lavoratori di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

*6-quinquies.* Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.

*6-sexies.* Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma *6-quinquies*. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

8. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da «di omologazione» sino alle parole «dei beni» sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento».

9. L'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-ter. - (*Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR*). - 1. La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.

2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.

3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.

10-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: «cooperative costituite» sono inserite le seguenti «o che abbiano iniziato l'attività».

10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario.

#### Articolo 8.

##### *(Norme in materia di licenziamenti collettivi)*

1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale».

2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9.

4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.700.000.000 per l'anno 1995 si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'articolo 3, comma 9, del presente decreto.

5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a

dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perchè ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.

8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### Articolo 9.

##### *(Interventi di formazione professionale)*

1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici costituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonchè servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonchè interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari.

3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonchè, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492.

5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.

7. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.

8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'articolo 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.

9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.

11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si

provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.

15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 14 non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

16. I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:

a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un *tutor* come responsabile didattico ed organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di *handicap*;

b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorchè non abbiano concluso il relativo *iter*, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati garantendo comunque la presenza di un *tutor* come responsabile didattico ed organizzativo delle attività;

*b-bis*) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti

formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.

17. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti, compresa l'individuazione del *tutor*, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

18. Le disposizioni dei commi 14, 15, 16 e 17, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

#### Articolo 9-bis.

##### *(Lavoratori stagionali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

«2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro».

2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### Articolo 9-ter.

##### *(Disposizioni per l'ENI spa)*

1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI spa può predisporre un programma biennale di prepensionamenti di anzianità, riguardante anche le società del gruppo, nei limiti di 1.500 unità. Di tale programma

deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.

3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. L'ENI spa, sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e all'INPDAL. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAL si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande stesse.

5. L'ENI spa e le società del gruppo interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAL in unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.

#### Articolo 9-quater.

*(Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti politici)*

1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, attualmente in servizio, nonché quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive

modificazioni, hanno facoltà di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione della pensione di anzianità con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La concessione del trattamento pensionistico di cui al presente comma ha decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1994.

2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1° settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.

3. I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

4. Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 10.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1 miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, accertate al 31 dicembre 1992;

c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69 miliardi per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5;

d) quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 15;

e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 8, comma 1;

f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate assicurate dall'articolo 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56;

g) quanto a lire 103 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e, quanto a lire 32 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi indicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche nel conto residui.

È iscritto a parlare il senatore Meriggi. Ne ha facoltà.

\* MERIGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando il Governo ha posto la questione di fiducia nel corso del primo esame di questo provvedimento da parte del Senato, siamo stati contrari per due ragioni: una di sostanza e l'altra di forma.

Abbiamo sostenuto questa posizione perchè secondo noi non era corretto porre la fiducia su un provvedimento esaminato dalla Commissione, in relazione al quale vi era stato un confronto dialettico molto corretto ed al quale erano state apportate delle modifiche migliorative rispetto al testo presentato dal Governo. Quindi, non abbiamo capito le

ragioni per cui è stata posta la questione di fiducia, quando, tra l'altro, nessuno pensava ad azioni ostruzionistiche. Questo per quanto riguarda la forma.

Quanto invece alla sostanza, abbiamo espresso voto contrario poichè abbiamo ritenuto insufficiente il testo presentato. Esso non fornisce risposte adeguate a talune questioni riguardanti alcune categorie, come i tessili, i lavoratori marittimi delle compagnie private, i precari della pubblica amministrazione, e via dicendo. Non è stata affrontata neanche la questione degli extracomunitari che lavorano in modo irregolare nel nostro paese; è stato detto che tale questione sarebbe stata trattata nel decreto-legge n. 200 (per cui è stato effettuato uno stralcio), ma poi abbiamo dovuto constatare che così non è stato.

Con la posizione della questione di fiducia si è voluta impedire qualsiasi modifica al provvedimento. Alla Camera, invece, il Governo non ha posto la questione di fiducia e, inoltre, sono state introdotte alcune modifiche di cui le più importanti sono quelle riguardanti i precari, per i quali è stata trovata una soluzione che riteniamo soddisfacente, un primo aumento relativo alla indennità di disoccupazione, su cui ovviamente siamo d'accordo.

Di fronte a tali modifiche, però, non comprendiamo perchè si sia voluta porre la questione di fiducia ed impedire quindi l'introduzione di qualsiasi modificazione al testo del provvedimento, esaminato in prima lettura dal Senato. Dico questo perchè le modifiche approvate alla Camera sono le stesse che noi avevamo chiesto di introdurre qui al Senato, attraverso la presentazione di emendamenti. Questo è un metodo illogico ed inaccettabile di procedere - per non dire di peggio - per cui condivido le critiche mosse da molti colleghi.

Occorre inoltre rilevare che tra le modifiche proposte vi è quella riguardante i dipendenti dei partiti politici, che tante discussioni sta suscitando. Su questo vogliamo dire poche parole chiare. Anzitutto, riteniamo che i dipendenti dei partiti debbano avere lo stesso trattamento degli altri lavoratori. Quindi, siamo favorevoli ad affrontare questa delicata questione. Però ci chiediamo se questo sia il momento per farlo e se debba essere affrontata in un provvedimento del genere. A nostro avviso, non è questa la sede per farlo. Infatti, con questo provvedimento non si danno risposte concrete a tutte le categorie interessate, per cui assume il sapore di un privilegio affrontare in questi termini la questione. Peraltro, riteniamo che essa dovrebbe trovare collocazione in un provvedimento *ad hoc*. Secondo noi, questa è una collocazione impropria, che suscita troppe perplessità.

Sul provvedimento è stata posta ancora la questione di fiducia e quindi, più che sul provvedimento, ci viene chiesto di esprimerci nuovamente sulla fiducia al Governo, per cui noi non possiamo modificare la posizione che abbiamo assunto inizialmente su questo provvedimento. Vorrei ricordare quanto già dichiarato in precedenza dal senatore Crocetta: sono state dette tante parole contro l'operato del Governo e vi è il rischio di dirne ancora tante senza che per questo il Governo modifichi il suo atteggiamento. Quindi, anch'io non voglio aggiungere altre parole a quanto già detto. Ritengo che in questa situazione la risposta migliore sia il silenzio, che a volte pesa più di un macigno, più di qualsiasi parola, e che tra l'altro mi permette di

richiamare i protagonisti di un famoso libro di un autore francese, «Il silenzio del mare», che usano il silenzio come arma per colpire più profondamente i loro avversari. Quindi, su questo provvedimento risponderemo soltanto con un «no» e con il nostro silenzio più severo, per esprimere altresì la nostra contrarietà e la nostra più profonda disistima per questo Governo ma soprattutto per ciò che sta facendo e per i tanti guasti che sta creando al paese, non solo sotto il profilo economico, e che sono di intralcio anche per la stessa democrazia. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara Vito. Ne ha facoltà.

FERRARA Vito. Signor Presidente, ritornare sull'argomento è estremamente imbarazzante anche per chi deve intervenire per cui chiedo che le parole di protesta e di sdegno che ho pronunciato durante la discussione – si fa per dire – del precedente provvedimento siano date per acquisite in questa sede.

Prendo atto che il Governo ha un insaziabile bisogno e una famelica sete di fiducia, ma in questa occasione era obiettivamente necessario questo ennesimo ricorso al voto di fiducia? Signor Presidente, non riesco a capirlo e glielo dico con serenità.

Con il provvedimento in esame si è aperta una questione, molto delicata, di rispetto verso il Senato. Su questo provvedimento abbiamo votato sulla base di una precisa richiesta di fiducia; alla Camera dei deputati il Governo, avendone registrato l'approvazione con modifiche, non ha invece posto la questione di fiducia, creando così il presupposto di una diversità di comportamento e quindi è venuto meno al rispetto verso il Senato.

Signor Presidente, la questione a mio giudizio è molto grave; questo il Governo non lo doveva fare.

Cosa si può dire nel merito? A nostro giudizio, si tratta di un testo inadeguato alle esigenze vive e impellenti del paese e delle categorie per le quali si vorrebbe provvedere.

Preannuncio quindi il netto voto contrario dei senatori della Rete.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Roveda. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, in questo decreto-legge che il Governo desidera far approvare ad ogni costo senza la discussione del Parlamento, facendosi in una sola volta sia legislatore sia esecutore del medesimo, è stato introdotto un articolo 9-*quater* da parte della Camera che mostra quanto ancora si possa scendere in basso nonostante il gravissimo numero di inquisiti per violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti che esiste nel sistema politico italiano.

Con questa norma si va contro ogni logica e contro ogni precedente provvedimento, anche se negativo, del Governo Amato. Quest'ultimo aveva previsto che tendevano ad essere superate le pensioni con 35 anni di anzianità, nel senso che un lavoratore, pur avendo versato tutti i contributi per ben 35 anni, allo scadere di essi acquisiva un

diritto limitato alla pensione di vecchiaia. Prova ne sia che alcuni dovranno aspettare qualche tempo prima di poterla ottenere e che qualcuno che aspirava ad arrivarvi in futuro non vi giungerà mai perchè probabilmente questo istituto sarà abolito.

In questo provvedimento, che sarà presto legge visto che è stato chiesto il voto di fiducia, si prevede che individui con 28 anni di anzianità, con un lavoro prestato col punto interrogativo (perchè si tratta di lavoratori di associazioni e quindi non certo sottoposti al rigore di un'impresa) ricevano una regalia di sette anni per raggiungere i 35 anni di anzianità. Quindi, alla faccia di coloro che avevano raggiunto questo limite non potendo andare in pensione, costoro andranno in pensione con 28 anni di anzianità.

Questa è la famosa «equità» dei nostri governanti! Per questo motivo non voglio mai usare questo termine: al contrario, andrebbe usata la parola giustizia. Se, infatti, noi parlassimo di giustizia ci accorgeremmo di quanto sia bruciante, fuori dal buon senso e dalle comuni regole questo modo di operare.

In un altro comma dell'articolo 9-*quater* si può estrapolare il concetto di cassa integrazione applicato alle associazioni. Le associazioni non hanno diritto alla cassa integrazione perchè non producono nulla e quindi non possono usufruire dei benefici assistenziali, che noi non sempre condividiamo ma che comunque - qualora siano previsti - debbono essere finalizzati alla produzione ed alla sistemazione economica. Inoltre, le associazioni non versano quanto pagano le aziende normali per assicurarsi la cassa integrazione. Onorevoli colleghi, la cassa integrazione non è completamente gratuita: essa viene in parte pagata dalle aziende nella percentuale prevista per il versamento dei contributi. Tutto ciò non è stato fatto e quindi questo modo di fare si configura come una forma surrettizia di finanziamento ai partiti. I signori che verranno messi in cassa integrazione o che andranno in pensione continueranno a lavorare per quei partiti perchè un individuo capace di compiere miracoli ha fatto nuovamente un miracolo. Colui che ha ricevuto il miracolo, e quindi si trova in cassa integrazione o in pensione, si sdebiterà portando voti ed assicurando il proprio lavoro gratuito, quale militante, ormai libero di poter dare la propria prestazione in quanto al suo sostentamento provvedono tutti i contribuenti italiani, tartassati dalla delinquenziale imposta dell'ICI e da tutte le altre forme di esproprio a cui questo Governo di delinquenti (come quello che l'ha preceduto) ha sottoposto il popolo italiano, quasi che - servi della gleba - fossero a loro disposizione per i loro minuti piaceri.

Non metto in dubbio che si stia già pregustando quella che sarà una forma di giustizia nei riguardi di costoro. Spero che sia soltanto giustizia, anche se, impulsivamente, si può cominciare a pensare a qualcosa di più della giustizia. Infatti, molte persone si sono trovate in situazioni pazzesche; qualcuno è addirittura morto per procurarsi i dati per questi adempimenti. A questo punto, onorevoli colleghi, forse parlare di vendetta non sarebbe fuori luogo.

In una situazione del genere il Governo, invece di tentare in qualche modo di tamponare e di sminuire i disastri compiuti da chi l'ha preceduto, addirittura trasforma il nostro sistema bicamerale in un sistema monocamerale. Infatti, il decreto n. 148 è stato discusso alla

Camera dei deputati per due volte, mentre al Senato della Repubblica sia durante la prima che la seconda lettura (considerato che erano state apportate alcune modifiche) è sempre stata posta la questione di fiducia. Quindi, alla nostra Assemblea è stato impedito di discutere ed esaminare il decreto-legge n. 155 ed il nostro sistema parlamentare si è trasformato in monocamerale. Non so se questo sistema sia costituzionale o meno; non mi interessa di solito di questi problemi. Sono un uomo d'azione e di conseguenza le piccole questioni di forma le affido ad altri che hanno il tempo per discuterne. Tuttavia, mi rendo perfettamente conto che se il Presidente del Senato non interverrà rapidamente noi avremo il sistema che questo Governo di autocrati desidererà imporre agli italiani.

L'unica alternativa all'intervento della seconda carica dello Stato è, evidentemente, l'intervento della prima. E ancora, come ultima alternativa, l'intervento diretto del popolo. Io mi interesserò soltanto di quest'ultimo, se sarà il caso. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord. Congratulazioni*).

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la funzione pubblica:*

«Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie dei documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari» (1396).

#### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1249-B**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Leoni. Ne ha facoltà.

\* LEONI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, dico subito che il nostro Gruppo voterà no a quest'altro decreto. Però approfitto del

fatto che mi è stata data la parola per far riferimento a quanto è avvenuto in Aula nella votazione precedente.

Non riusciamo a capire il comportamento dei colleghi, visto che un movimento politico come il nostro è ormai ridotto ad un'opposizione politica scenografica. Anche a me è costato fare un'azione di quel genere; è costato a tutti i senatori della Lega Nord una fatica morale quel comportamento, che per di più è stato aggravato dalle tensioni nate in Aula. Tutta la votazione, anche se eravamo una decina, si è svolta con molta tensione e anche lei, signor Presidente, ha perso ingiustamente la calma.

Voglio da qui richiamare l'attenzione del Palazzo perchè questa ormai è l'unica possibilità che ci rimane, in una situazione unica al mondo, in cui i decreti non sono emendabili. Signor Presidente, mi dica dove nel mondo i decreti non sono emendabili.

MAZZOLA. Nella riforma che sta preparando la Commissione bicamerale.

LEONI. Benissimo! Avete avuto il tempo, in quarantacinque anni, di accorgervi che c'era qualcosa, nella democrazia, che non andava nel verso giusto, forse perchè eravate reduci da un ventennio in cui le leggi erano fatte con un sistema fascista.

Noi abbiamo dato il nostro contributo, ma siamo stati emarginati dalla discussione politica. Volevamo quindi manifestare il nostro dissenso con un atto scenografico.

Mi assumo la responsabilità della regia di questo atto, signor Presidente; però, mi sono sentito offeso quando un collega ci ha lanciato delle monetine, non tanto perchè le ha lanciate al sottoscritto, quanto perchè le ha lanciate al nostro movimento: questo non lo posso accettare e voglio che lei, signor Presidente, prenda provvedimenti nei confronti di quel collega che si è permesso di lanciarci delle monetine, anche perchè penso che le monetine possano essere lanciate agli altri partiti politici e non certo alla Lega Nord. Questa è la grande offesa che ha ricevuto il nostro movimento!

Cosa possiamo fare? Vogliamo rimettere ancora in scena una votazione lenta? Io penso che la scena ormai sia stata fatta. Non abbiamo ottenuto la collaborazione di altre forze. Dove sono le forze riformiste in Parlamento? Noi ci riteniamo innovativi, nemmeno riformisti, però le accuse venivano proprio (e questo mi spiace) non dai colleghi della Democrazia cristiana, ma dalla sinistra, da quella sinistra che voleva i grandi cambiamenti. Dov'è la sinistra? Dove sono i riformisti? Potevamo portare avanti assieme questa protesta; ci sarebbero dovuti essere applausi da parte dei riformisti nei confronti del nostro movimento, proprio perchè cercavamo di allungare l'agonia di questa situazione politica, dato che il nostro movimento è l'immagine di quest'Italia che vuol cambiare le cose.

Mi sembra che tutti quanti voi abbiate dimenticato i *referendum*, le grandi città del Nord che ormai sono in mano a nostri sindaci. Questo vuol dire che la gente vuole dei cambiamenti, ma non è possibile ottenerli con i decreti.

Su questo vorrei sentire anche l'opinione del Governo, che sembra ormai non appartenere più a nessuno. Parlavo con dei colleghi democristiani, i quali mi hanno detto di comprendere la situazione ma di non poter far nulla. È possibile che sia così? Perché non iniziamo a discutere più approfonditamente su quello che vogliamo fare? Ho saputo ieri dalla Camera che la settimana prossima verranno a presentarsi situazioni analoghe a quelle che sto denunciando; mi riferisco ai mille miliardi per i forestali della Calabria e ad altro ancora. Se non ci date la possibilità di emendare i decreti, come dovremmo comportarci secondo voi? Io inviterò tutti i 25 senatori della Lega ancora una volta ad allungare i tempi della votazione e in questo modo allungheremo anche l'agonia di un Governo ormai morente. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Senatore Leoni, a parte qualsiasi osservazione circa la calma del Presidente, debbo farle notare che è dovere di chi presiede l'Assemblea consentire tutte le manifestazioni di dissenso che siano compatibili con il Regolamento e di impedire invece che certi comportamenti vengano a rappresentare un dileggio del Parlamento, delle sue regole, della sua tradizione di dignità. Non c'è niente di diverso e niente di più.

L'episodio da lei segnalato è certamente grave e al riguardo la Presidenza si riserva di compiere gli opportuni accertamenti. È imparziale, infatti, nel far rispettare le regole.

Se c'è un invito da rivolgere a tutti, soprattutto a chi si oppone al Governo, è quello di ricordare che è interesse generale che il Parlamento non scada mai nella dignità dei suoi comportamenti. È questo l'interesse complessivo che la Presidenza cerca di tutelare utilizzando tutti gli strumenti regolamentari in suo possesso.

FERRARA Vito. Bravo, Presidente!

PRESIDENTE. La Presidenza non assume dunque alcuna posizione specifica nel merito, ma salvaguarda solo il rispetto del Regolamento. È iscritto a parlare il senatore Roscia. Ne ha facoltà.

ROSCIA. Signor Presidente, il collega Leoni ha ben rappresentato la situazione che si è creata in precedenza. Io debbo solo aggiungere, per rispetto della verità e perchè voglio che resti agli atti, di aver ricevuto calci negli stinchi e di essere stato vittima di tentativi di violenza da parte dei senatori Pischedda e Pizzo. A questo punto viene da chiedersi se sarà il caso di attrezzarci con dei semplici parastinchi o addirittura di venire in Aula con qualcos'altro, perchè evidentemente frequentare l'emicielo sta diventando pericoloso. *(Commenti. Richiami del Presidente)*.

Poichè lei ha fatto riferimento alla tradizione, mi consenta, signor Presidente, di dirle che forse è il caso di guardare oltre l'Europa. In Giappone, in cui da almeno cinquant'anni opera un regime democratico, quando alle opposizioni non viene dato modo di esprimere il proprio dissenso e il proprio rammarico riguardo a determinate decisioni, si consente quanto meno di votare come noi abbiamo cercato di

fare prima. Nè mi sembra che alcuna norma del Regolamento precluda questa possibilità. Se volete impedirci di agire così, vi invito un'altra volta a modificare il Regolamento e ad includervi un'apposita norma che escluda il voto alla maniera giapponese perchè offende la tradizione italiana.

Per quanto riguarda il decreto-legge n. 148, prendo atto che tutti i colleghi intervenuti, soprattutto quelli della maggioranza che si mettono in fila bovinamente per andare a votare, sembrano non preoccuparsi del fatto che al Senato non vengono offerte le stesse opportunità che ha la Camera. In quel ramo del Parlamento si può modificare tutto; non è la prima volta che accade e accadrà ancora. Questo addirittura mi porta a domandarmi se abbia ancora un senso l'esistenza del Senato. Forse si potrebbe chiuderlo e risparmiare così 500 miliardi all'anno.

Vorrei poi aggiungere la considerazione che questo decreto, come molti altri per la verità, violenta le norme di diritto comune e aggiunge confusione a quella già esistente nell'ambito del sistema giuridico per cui diventa poi impossibile per gli operatori far rispettare le disposizioni legislative gettando nel caos il paese, che proprio non ne avrebbe bisogno. Come pure, probabilmente, non avrebbero bisogno di altri soldi i funzionari di partito; non tutti, per la verità, perchè sappiamo che molti di essi hanno svolto per anni il loro dovere (e quindi rispettiamo la diversità di idee). Tuttavia, dobbiamo rilevare che buona parte di questi funzionari sono stati gli intermediari delle tangenti; loro stessi si sono arricchiti e adesso noi vogliamo regalare loro una pensione dopo 28 anni? Questo mi sembra veramente assurdo, tanto più che i nostri lavoratori, quelli che hanno trascorso 35 anni nelle fabbriche del Nord, dove si lavora veramente e dove spesso non si arriva a maturare l'anzianità necessaria perchè si muore prima, non li mandiamo mai in pensione, per regalare quest'ultima ai farabutti che hanno rubato in nome del partito. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione.

PISATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PISATI. Signor Presidente, io sono parzialmente dissenziente dalle posizioni assunte dal mio Gruppo perchè non accetto neanche il metodo del voto, in quanto già partecipare al voto vuol dire riconoscere una dignità a quanto sta uscendo da questo ramo del Parlamento, cosa che io personalmente non intendo fare.

Ma voglio tornare sugli argomenti che sono stati toccati dai miei colleghi in relazione al «decretone» che stiamo per licenziare. In particolare, voglio richiamare l'attenzione di tutti, ma soprattutto dei colleghi dell'opposizione di sinistra, in specie dell'amico Crocetta, il

quale non si rende conto che mettere in cassa integrazione i dipendenti dei partiti vuol dire trasferire sui lavoratori il costo di tale operazione. E si tratta di un ennesimo meccanismo che farà del nostro costo del lavoro il più elevato d'Europa e che renderà, al contrario, la busta paga dei lavoratori più leggera, con il che si allargherà ancora di più la forbice tra noi e il resto d'Europa. Ma non è soltanto questo, amico Crocetta. In questo modo, infatti, si vanno a premiare i partiti e la loro megalomania, perchè quanti più dipendenti essi avranno avuto tanto più riceveranno dallo Stato a risarcimento. Tra l'altro, si deve stare molto attenti a riconoscere la dignità di lavoratori ai dipendenti dei partiti, perchè - come ha detto giustamente il collega che mi ha preceduto - spessissimo agivano in maniera occulta. La cronaca nera di questi giorni riporta i loro nomi e cognomi. Le segretarie dei *leaders* erano anche dipendenti dei partiti; le intermediazioni venivano fatte da funzionari che svolgevano i bassi servizi che la partitocrazia richiedeva loro. Nonostante tutto ciò, però noi ci accingiamo, con una sanatoria, a riconoscere a queste persone la dignità di lavoratori; ma per avere la dignità di lavoratori bisogna prima di tutto lavorare e questo non è il caso di molti dei dipendenti dei partiti, anche se qualche eccezione vi sarà pure.

Ed allora, si tratta di integrare i loro stipendi, non si è più in condizione di pagarli perchè è venuto meno non il finanziamento ai partiti, ma il danaro pubblico che i partiti hanno largamente intercettato in questi anni. Questo è il motivo per cui si sono trovati tutti spiazzati e non sono stati più in condizione di pagare i loro dipendenti: sono venute meno le tangenti, questa è la verità.

Allora, visto che i partiti, tutti i partiti di regime, possiedono degli immensi patrimoni immobiliari, vediamo di congelarli e di impedire che vengano venduti; vediamo di considerarli come garanzia per pagare i debiti che sono stati accumulati. Questa è la proposta.

PRESIDENTE. Senatore Pisati, il suo tempo sta per scadere. La pregherei di dire come intende votare.

PISATI. Non parteciperò al voto; l'ho detto all'inizio. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista non parteciperà neanche a questo voto sulla questione di fiducia posta dal Governo perchè mantiene un atteggiamento coerente.

Anche su tale provvedimento avremmo voluto comportarci diversamente perchè nel merito sono stati introdotti alcuni miglioramenti, come ha già detto il senatore Meriggi. Giudichiamo, invece, negativa una disposizione, quella concernente i dipendenti dei partiti, perchè tale problema andava, sì, affrontato, ma in termini profondamente

diversi e non in questa sede. Esso richiedeva un'iniziativa seria, precisa, oculata e non un colpo di mano, un emendamento passato alla Camera nel modo che sappiamo.

I dipendenti dei partiti sono lavoratori e in quanto tali vanno trattati; quindi, vanno tutelati come tutti gli altri lavoratori. Tuttavia, nell'affrontare tale questione, va anche considerato il modo in cui i partiti hanno concepito per anni il funzionariato. Questi lavoratori in molti casi sono stati sottopagati, hanno goduto di una contribuzione bassa e in essa non sono stati previsti i contributi relativi alla cassa integrazione e al prepensionamento, che era invece necessario prevedere. Tale questione andava esaminata nel merito.

Di conseguenza, non ci scandalizziamo che si affronti il problema di lavoratori che hanno il solo «torto» di essere dipendenti dei partiti: sono sempre lavoratori. La questione andava affrontata, ma non è questa la sede giusta e ciò è quindi motivo di rammarico.

Parlando, poi, della fiducia al Governo, vorrei fare una brevissima considerazione raccontandovi una favoletta di Gianni Rodari; una favoletta semplice, brevissima, però con un grande significato. Ho presenti i professori che sono al Governo e quelli che ci hanno consigliato sulla redazione della legge elettorale. Mentre pensavo a loro, mi veniva in mente la favoletta del topo che mangia i gatti. Non so se i colleghi la conoscono; io sono un cultore delle fiabe e mi diletto a leggerle.

FRANZA. E allora la racconti...!

CROCETTA. C'era una volta un topo che, di fronte ad un gruppo di topini di campagna, si vantava di mangiare sempre gatti: a colazione, a pranzo e a cena. «Ne mangio tanti, li divoro». Mentre si vantava di fronte ai topini che lo guardavano meravigliati e ammirati, arrivò un gatto che gli mise una zampa sopra, bloccandolo. «Saresti tu il topo che mangia i gatti?». Il topo rispose: «Sì, ma io, signor gatto, di gatti ne ho mangiati tanti sui libri, in biblioteca». Mentre, dopo la sua risposta, il gatto stava decidendo di divorarlo, riuscì a fuggire grazie ai topini di campagna, ai topini proletari che distrassero il gatto.

La favola ha una morale precisa: questi signori professori che sono diventati ministri dovrebbero guardare alla realtà del paese e quando intervengono in economia dovrebbero essere attenti all'economia reale. Quando qualcuno di questi professori, anche se non nella veste di Ministro, si picca di voler fare le riforme dello Stato e le leggi elettorali, dovrebbe pensare alla realtà e non guardarla in astratto, come fino ad ora si è fatto.

Anche questo è uno dei motivi che ci porta a non dare fiducia al Governo, perchè vorremmo sì professori capaci, che studiano i problemi, che si recano in biblioteca, ma vorremmo anche che non mangiassero i topi in biblioteca e che guardassero di più alla realtà del paese. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista e del senatore Ferrara Vito. Congratulazioni).*

SMURAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, è con un certo senso di umiliazione e di preoccupazione che si prende la parola, anche solo per esprimere un voto, in questa occasione. Il motivo più contingente ed immediato è che non fa certamente piacere a nessuno prendere la parola in un'Aula in cui sono accadute cose come quelle di questa mattina. Al riguardo ho apprezzato il suo atteggiamento, la sua calma, il suo intervento al momento opportuno. Mi auguro che tutti insieme possiamo riflettere più attentamente su episodi come quelli di oggi perchè forse, in altre occasioni, bisognerà anticipare il momento delle decisioni, perchè è veramente insopportabile lavorare in un ambiente nel quale non c'è più rispetto per nessuno. Questa mattina mi sono sentito personalmente umiliato e spero che questo non accada mai più. *(Applausi dai Gruppi del PDS, del PSI e della DC).*

Un senso ulteriore di umiliazione l'ho avvertito per il fatto che noi siamo tra quelli che hanno lavorato a questo decreto-legge, del tutto inutilmente, e ci siamo trovati dentro un circolo vizioso che ad un certo punto ha assunto un sapore addirittura assurdo. In occasione del primo esame del provvedimento ci siamo già trovati in quest'Aula dopo aver svolto un notevole lavoro, ma il Governo pose la questione di fiducia e quindi non si discussero più gli emendamenti relativi al provvedimento. Con la questione di fiducia, si è posto un netto sbarramento, affermando che per alcune voci non vi era la copertura finanziaria, mentre per altre vi era una netta posizione contraria del ministro Cassese e per altre questioni vi erano problemi insormontabili. Dopo tutto ciò il provvedimento passò all'esame della Camera dei deputati ed in quella sede subì delle modifiche, accettate dal Governo, il quale non pose - in quella sede - la questione di fiducia. Tornato il provvedimento all'esame della nostra Assemblea, il Governo ci mette nuovamente nella condizione di non avere scelta, ponendo ancora una volta la questione di fiducia.

A questo punto, che cosa possiamo dire, di fronte al fatto che ciò che non era possibile in questo ramo del Parlamento, lo è diventato nell'altro? È saltata fuori la copertura finanziaria, è venuta meno l'opposizione del Governo ad alcune questioni, mentre per altre è rimasta ferma.

Anche su questo bisognerà fare una riflessione, perchè questo circuito (decreti-legge, Governo, Parlamento, con sistema bicamerale, voti di fiducia reiterati e così via) rappresenta il contrario di un lavoro serio e produttivo, imperniato su un rapporto corretto fra le istituzioni.

Ed anche in questo sta il senso del voto di astensione che esprimo a nome del Gruppo del PDS: una profonda insoddisfazione per il modo con il quale vengono affrontati questi problemi nei rapporti tra Parlamento e Governo. Basterebbe questo per rendere impossibile l'espressione di un voto diverso da quello che sto appunto preannunciando.

Ma anche nel merito rimangono ferme le osservazioni e i rilievi che abbiamo formulato in occasione del precedente esame del provvedimento in quest'Aula. Rimane fermo il fatto che su alcune questioni non si è voluto cedere; mentre su altre, per le quali si è introdotto un miglioramento nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, lo

si è fatto cercando la copertura finanziaria a danno di altre voci; togliendo, quindi, qualcosa a qualcuno per darlo ad altri. Tutto sommato, i conti finiscono per non tornare lo stesso; ed anche di questo non si può essere soddisfatti.

Vorrei brevemente intervenire anche sul dibattuto argomento dell'inserimento di un articolo, nel provvedimento, nel quale si parla dei dipendenti dei partiti. Personalmente, sono tra quelli che ritenevano che questo tema, che pure ha una fortissima rilevanza, dovesse essere meglio affrontato in una sede diversa da questa. La Camera dei deputati ha deciso di affrontarlo in questa sede ed il Governo ha ritenuto di accogliere tale decisione; ma permangono le nostre perplessità sulla formulazione e soprattutto sulla collocazione. Va peraltro ricordato, a coloro che vanno dissertando sul tema, che la confusione fra i ladri e i funzionari di ogni categoria, di ogni livello, senza alcuna distinzione, quasi che per definizione chiunque abbia contatti con un partito diventi improvvisamente meritevole di disprezzo, è sostanzialmente inaccettabile. Da sempre, nel nostro partito, lavorano persone che si sono sacrificate percependo stipendi estremamente bassi. Oggi, volendo trovare una sommaria soluzione, la legge consentirebbe, dato che i partiti sono imprese di tendenza, di licenziarli. Ma nei confronti di costoro, si pone un problema morale, perchè non è così facile e semplice mettere in mezzo alla strada, indiscriminatamente, persone che per anni hanno lavorato seriamente e che certamente non meritano quanto è stato detto oggi, da alcune parti, in quest'Aula.

Cercare una soluzione adeguata, come è stato fatto per altri lavoratori, con attenzione e serietà vuol dire andare incontro non ai partiti ma alle esigenze di lavoratori che meritano ogni rispetto. Poi, si può discutere sulla sede e sulle modalità; e di questo si potrebbe parlare a lungo. È un vero peccato che non ci venga data la possibilità di farlo con maggiore chiarezza e con più calma, ponendo la questione di fiducia. Tuttavia, non si può porre il problema nei termini in cui è stato posto oggi in quest'Aula da alcuni colleghi, poichè è inaccettabile, profondamente ingiusto e - se mi si consente - addirittura immorale esprimersi in questo modo nei confronti di una categoria di lavoratori.

Il Gruppo del Partito democratico della sinistra esprime, dunque, un voto di astensione. Le ragioni che ci inducono a farlo riguardano il metodo, i rapporti tra Parlamento e Governo, nonché il contenuto stesso del provvedimento, ancora non soddisfacente, anche se migliorato. Rinnoviamo comunque l'auspicio che finalmente si abbandoni la strada della decretazione di urgenza e si instauri finalmente una vera politica attiva del lavoro. (*Applausi dai Gruppi del PDS, del PSI e del senatore Ferrara Vito. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Senatore Smuraglia, la ringrazio per le parole di apprezzamento che ha rivolto alla Presidenza.

Per quanto riguarda invece il riferimento ad una questione di particolare delicatezza, come quella del ricorso - peraltro legittimo - alla posizione della questione di fiducia (per cui per ben due volte si è impedito al Senato di apportare modifiche ad un decreto-legge, mentre l'altro ramo del Parlamento ha potuto farlo), vorrei ricordare che già

ieri l'Ufficio di Presidenza ha valutato la situazione e non mancherà di affrontare con la dovuta attenzione tale questione.

POZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* POZZO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, anche se a questo punto sarebbe necessario entrare nel merito del provvedimento che l'Aula si accinge a votare.

Per la terza volta nella stessa giornata, ribadisco la posizione di netta contrarietà del Movimento sociale italiano alla richiesta di un voto di fiducia da parte del Governo su questioni che, a nostro avviso, potevano essere tranquillamente affrontate e discusse adeguatamente, magari prolungando i nostri lavori fino a domani, come già è successo. Ma, signor Presidente, non era mai avvenuto (e lo stesso Presidente del Senato ha dato atto di questo) che il Governo giocasse con i voti di fiducia come se si trattasse di un conto di credito bancario, come se fosse qualcosa di totalmente avulso dall'attenzione, dall'interesse, dallo studio dei membri del Parlamento.

Come ho già detto, giudico arrogante e provocatorio il comportamento del Presidente del Consiglio dei ministri e di tutto il Governo nei confronti del Parlamento, il quale, fortunatamente, sarà sciolto al più presto. Ma di tutto questo si dovrà pure dare conto all'elettorato che vi guarda, e guarda non soltanto - e su questo non c'è retorica che tenga - alle questioni di ordine morale, che hanno ormai sopravanzato tutti gli altri problemi nel nostro paese, ma anche alle questioni di sostanza, come quella dei danni che arreca questo modo di legiferare.

Alla fine, quello che risulta «contro-dimostrato», cioè dimostrato fino all'iperbole, è la totale mancanza di senso dello Stato da parte del Governo. Questo produce gli effetti scenici che abbiamo visto in quest'Aula che non voglio giudicare; sono l'effetto di un malgoverno, comunque li si voglia giudicare. Anche se da parte nostra, da noi che siamo in Parlamento da molte legislature, li si vuole giudicare come una forma di infantilismo parlamentare e politico, si tratta del prodotto di un modo di governare talmente arrogante e provocatorio da produrre effetti non più controllabili.

Signori, questi effetti sono controllabili in quest'Aula fino a un certo punto, perchè li abbiamo visti sciorinare il loro sberleffo alle istituzioni; ma quando questi sberleffi e questo modo di rispondere alle provocazioni di uno Stato che non esiste arriveranno nelle piazze, e non sarà solo la piazza di Pontida, attenzione perchè sarà dura per voi. Noi vediamo le cose con estremo senso di responsabilità per un antico e nuovo e sempre valido senso di misura e dello Stato, ma ci sono coloro i quali non hanno e non avvertono questo senso di responsabilità. Non ci dispiacerà affatto che una volta tanto il Governo faccia i conti con il prodotto più basso in termini politici del vostro modo di governare che è irresponsabile, arrogante e provocatorio, come torno a ripetere.

CARRARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CARRARA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, anzitutto mi associo alle parole del senatore Smuraglia in merito a quanto avvenuto in Aula che penso vada stigmatizzato perchè, diversamente da quanto ha detto il senatore Leoni, la Lega non ha fatto scenografia ma ha creato una forma di ostruzionismo inaccettabile.

C'è una seconda ragione ancora più delicata, pure richiamata dal senatore Smuraglia, riguardante il giudizio dato sui dipendenti dei partiti che in questo articolo del decreto-legge troverebbero la soluzione corretta dei loro problemi. Semmai si può criticare l'imprenditore, come si è fatto per tanti altri imprenditori, ma il rispetto delle persone che hanno lavorato in queste strutture deve trovare da parte nostra una solidarietà che deve rappresentare anche la testimonianza di un appoggio sostanziale alla soluzione dei loro problemi.

Guardando la natura di quanti sono e chi sono, voglio sottolineare qui, anche per coloro che si astengono, che il problema tocca tutti i partiti e in prevalenza quelli tradizionali, popolari e di massa; per cui il problema riguarda la sostanza del Parlamento.

Voglio aggiungere una considerazione su questi voti di fiducia. È vero, è stato richiamato il fatto che molti voti di fiducia danno un segno non sempre positivo, anzi preoccupante; ma questo decreto-legge non poteva non trovare che questa soluzione.

C'è stato un dibattito forte all'interno del Senato e una sua valorizzazione all'interno della Camera; lunedì prossimo questo decreto-legge sarebbe decaduto. In esso ci sono parti importanti riguardanti molti lavoratori e lavoratrici all'interno della società; il fondo per l'occupazione è uno strumento molto importante che va valorizzato e non annientato, come hanno fatto i colleghi della Lega.

Voglio aggiungere che le modifiche apportate dalla Camera rappresentano complessivamente un elemento positivo. Trovare la soluzione più corretta per una parte del precariato che da anni non ha trovato una sua sanzione è uno strumento positivo.

Complessivamente, onorevoli colleghi, ritengo che il decreto-legge in esame debba essere approvato. Molte lavoratrici e molti lavoratori in difficoltà attendono da noi una risposta positiva. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

### Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con appello dell'articolo 1, che costituisce il disegno di legge n. 1249-B di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Colori i quali sono favorevoli e quindi votano la fiducia al Governo risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no; coloro i quali intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Pulli).*

Invito il senatore segretario a procedere all'appello iniziando dal senatore Pulli.

PICCOLO, *segretario*, fa l'appello.

### Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).*

*Rispondono sì i senatori:*

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Andreotti, Azzarà, Baldini, Ballesi, Bernassola, Bernini, Bonferroni, Boniver, Bono Parrino, Butini,  
Cabras, Calvi, Candioto, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cicchitto, Cimino, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Conti, Covatta, Covello, Creuso, Cusumano,  
De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio,  
Fabris, Favilla, Ferrari Bruno, Fogu, Fontana Elio, Forte, Foschi, Franza,  
Galuppo, Gangi, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giorgi, Giovanniello, Giugni, Golfari, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Ianni, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,  
Ladu, Lauria, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Maccanico, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Martinazzoli, Mazzola, Micolini, Minucci Daria, Montini, Montresori, Moschetti, Muratore,  
Napoli,  
Orsini,  
Paire, Parisi Francesco, Pavan, Perina, Picano, Piccoli, Pierri, Pischredda, Pistoia, Pizzo, Polenta, Postal, Pulli,  
Rabino, Radi, Rapisarda, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Romeo, Ruffino, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Saporito, Scevarolli, Scheda, Sellitti, Struffi,  
Tani, Taviani, Triglia,  
Ventre, Venturi, Vozi,  
Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zito, Zotti.

*Rispondono no i senatori:*

Condarcuri, Covi,  
Ferrara Vito,

Meriggi,  
Piccolo.

*Si astengono i senatori:*

Angeloni,  
Barbieri, Benvenuti, Bettoni Brandani, Boldrini, Boratto, Brescia,  
Cavazzuti, Cherchi, Chiarante,  
D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi,  
Forcieri, Franchi,  
Garofalo, Gianotti, Giovanelli, Giovanolla, Graziani Augusto Guido,  
Guerzoni,  
Lama, Londei, Luongo,  
Masiello, Mesoraca, Migone,  
Nocchi,  
Pagano, Pecchioli, Pelella, Peruzza, Pezzoni, Pierani, Pinna, Pro-  
cacci,  
Ranieri, Rognoni,  
Salvi, Scivoletto, Smuraglia, Sposetti, Stefanini,  
Taddei, Tedesco Tatò, Torlontano, Tossi Brutti, Tronti,  
Visco,  
Zuffa.

*Sono in congedo i senatori:* Andreini, Anesi, Bo, Borroni, Brina,  
Bucciarelli, Campagnoli, Citaristi, Coco, Condorelli, Coviello, De Mat-  
teo, Frasca, Genovese, Guzzetti, Lazzaro, Leone, Mancuso, Minucci  
Adalberto, Mora, Murmura, Nerli, Pedrazzi Cipolla, Pellegatti, Pelle-  
grino, Putignano, Senesi.

*Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:* Dujany, in  
Moldavia, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Bratina e  
Staglieno, a Budapest, per attività della 3ª Commissione permanente;  
Brutti, D'Amelio e Florino, in Puglia e Basilicata, per attività della  
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle  
altre associazioni criminali similari.

### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con  
appello dell'articolo 1, che costituisce il disegno di legge n. 1249-B, di  
conversione del decreto-legge n. 148, sulla cui approvazione il Governo  
ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti . . . . .	187
Maggioranza . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	5
Astenuti . . . . .	49

**(Il Senato approva).**

*(Applausi della senatrice Cappiello e del senatore Mazzola).*

Restano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge. (\*)

### **Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Su tutte le domande la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La prima domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, nonchè ad eseguire il provvedimento che dispone la custodia cautelare in luogo di privata dimora, è quella avanzata nei confronti del senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 56, 110, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; gli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo

---

(\*) Gli emendamenti non presi in considerazione a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1249-B, di conversione del decreto-legge n. 148, sono pubblicati in fascicolo a parte.

dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; concussione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici) (*Doc. IV, n. 101*).

Ricordo che la Giunta ha deliberato, con separate votazioni, di proporre all'Assemblea, in primo luogo, a maggioranza, la concessione dell'autorizzazione a procedere; in secondo luogo, all'unanimità, di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale; infine di proporre il diniego dell'autorizzazione ad eseguire il provvedimento che dispone la custodia cautelare in luogo di privata dimora (*all'unanimità*).

Chiedo al relatore se intende intervenire.

SAPORITO, *f.f. relatore*. Il relatore si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Citaristi (*Doc. IV, n. 101*).

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta della Giunta di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV, n. 101*).

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione ad eseguire il provvedimento che dispone la custodia cautelare in luogo di privata dimora (*Doc. IV, n. 101*).

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Rapisarda, per il reato di cui all'articolo 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in relazione agli articoli 3 e 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica (omessa richiesta di autorizzazione alla gestione di discarica di rifiuti) (*Doc. IV, n. 103*).

Ricordo che la Giunta ha proposto a maggioranza di concedere l'autorizzazione a procedere.

Domando al relatore se intende intervenire.

SAPORITO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Rapisarda (*Doc. IV, n. 103*).

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, nonchè ad eseguire il provvedimento che disponga la custodia cautelare, nei confronti del senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 648, 61 numero 2 e 7 del codice penale (ricettazione), articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge

18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), 81, 648, 61 numero 2 e 7 del codice penale (ricettazione), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 81, 648, 61 numero 2 e 7 del codice penale (ricettazione), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti), articoli 648, 61 numero 2 e 7 del codice penale (ricettazione) (*Doc. IV*, n. 116).

Ricordo che la Giunta ha deliberato, con separate votazioni, di proporre all'Assemblea: primo, la concessione dell'autorizzazione a procedere (a maggioranza); secondo, di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (all'unanimità); terzo, il diniego dell'autorizzazione ad eseguire il provvedimento che disponga la custodia cautelare (all'unanimità).

Domando al relatore se intende intervenire.

GIORGI. *f.f. relatore.* Signor Presidente, mi riporto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Citaristi. (*Doc. IV*, n. 116).

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta della Giunta di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV, n. 116*).

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione ad eseguire il provvedimento di custodia cautelare (*Doc. IV, n. 116*).

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Mancuso, per il reato di cui agli articoli 110, 595 e 596 del codice penale, nonché 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della televisione) (*Doc. IV, n. 128*).

Ricordo che la Giunta ha proposto all'unanimità la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Chiedo al relatore se intende intervenire.

GIORGI, *f.f. relatore*. Mi riporto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Mancuso (*Doc. IV, n. 128*).

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Molinari, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (*Doc. IV, n. 129*).

Ricordo che la Giunta ha proposto all'unanimità di concedere l'autorizzazione a procedere.

Domando al relatore se intende intervenire.

GIORGI, *f.f. relatore*. Mi riporto nuovamente alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Molinari (*Doc. IV, n. 129*).

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Boso, per il reato di cui all'articolo 349 del codice penale (violazione di sigilli) (*Doc. IV, n. 134*).

Ricordo che la Giunta ha proposto a maggioranza di concedere l'autorizzazione a procedere.

Domando al relatore se intende intervenire.

GIORGI, *f.f. relatore*. Mi riporto alla relazione scritta.

BOSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSO. Signor Presidente, come ho spiegato anche alla Giunta, ho chiesto la concessione dell'autorizzazione a procedere per presentarmi di fronte al magistrato.

Si è trattata di una azione per togliere i sigilli ad alcune macchine cubettatrici collocate all'interno delle cave di porfido della Val di Cembra. Queste macchine erano state costruite e collaudate dopo l'entrata in vigore della legge del 1955. Quando una macchina operatrice è stata messa in condizioni di operare nell'osservanza delle leggi può essere sequestrata dall'autorità giudiziaria solo qualora sia intervenuto un infortunio grave o, eventualmente, la morte dell'operatore della macchina.

La magistratura ha adottato un sequestro cautelare solo perchè da alcuni componenti degli uffici tecnici della provincia autonoma di Trento sono state fornite false informazioni sulla sicurezza delle macchine stesse.

Pertanto chiedo che venga concessa l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Boso. (*Doc. IV, n. 134*).

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Boso, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (*Doc. IV, n. 135*).

Domando al relatore se intende intervenire e ricordo che la Giunta ha proposto a maggioranza di non concedere l'autorizzazione.

GIORGI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Boso (*Doc. IV, n. 135*).

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Ottaviani, per il reato di cui all'articolo 57, con riferimento agli articoli 595, terzo comma, del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (*Doc. IV, n. 148*).

Ricordo che la Giunta ha proposto all'unanimità di concedere l'autorizzazione a procedere. Chiedo al relatore se intende intervenire.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Ottaviani (*Doc. IV, n. 148*).

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Ottaviani per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (*Doc. IV, n. 153*).

Domando al relatore se intende intervenire e ricordo che la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Ottaviani (*Doc. IV, n. 153*).

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Ottaviani, per il reato di cui agli articoli 57 e 595, secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (*Doc. IV, n. 163*).

Ricordo che la Giunta ha proposto all'unanimità di concedere l'autorizzazione. Chiedo al relatore se intende intervenire.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Ottaviani (*Doc. IV, n. 163*).

**È approvata.**

L'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio all'ordine del giorno è così esaurito.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia» (1365) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15

maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia», già approvato dalla Camera dei deputati.

La 3ª Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Colombo.

COLOMBO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 144 reca provvedimenti nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia. La matrice, di natura politica, risiede nelle decisioni dell'ONU, che sono già antiche (sono decisioni del 1991 e del 1992). In sostanza, si tratta del divieto di esportazione di armi, del divieto di esportazione ed importazione di merci nei riguardi della Serbia, del blocco dei fondi e di altre risorse economiche e del divieto di atterraggio e decollo di velivoli.

Purtroppo le prime decisioni relative all'embargo non hanno dato i risultati sperati; vi sono troppe maglie nella cintura di sicurezza. Per questo motivo il Consiglio di sicurezza dell'ONU l'8 aprile 1993 ha approvato la risoluzione n. 820, che tenta di rafforzare tale embargo. In particolare, si stabilisce: il sequestro di tutti i mezzi di proprietà dei soggetti aventi sede ed operanti nella Serbia, il divieto di esportazione, l'obbligo di sequestro dei mezzi di trasporto, l'estensione del congelamento dei fondi dei titolari delle aziende, il divieto alle navi mercantili di entrare nelle acque territoriali della Repubblica federale tedesca. Questa risoluzione è stata anche approvata dalla Comunità economica europea e dalla CECA. Tutto sommato, il disegno di legge di conversione recepisce il contenuto di tale risoluzione.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che il disegno di legge viene esaminato dal Senato in seconda lettura e che nell'altro ramo del Parlamento è stato approvato a larghissima maggioranza (382 voti favorevoli e 26 contrari). Per questi motivi, quale relatore, raccomandando l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roveda. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, la situazione della Jugoslavia sicuramente deve essere presa in seria considerazione. Questo paese, anche nel campo dei conflitti interni, si trova in una situazione piuttosto singolare. Purtroppo in Jugoslavia, nonostante le vittime, non si riesce più a distinguere tra coloro che sono gli effettivi aggressori e coloro che sono effettivamente gli aggrediti (in quel contesto ci si scambia molto volentieri e facilmente le due condizioni). Quindi, possiamo parlare di aggressione, ma di aggressione reciproca durante la quale qualcuno, momentaneamente e transitoriamente, si trova a soccombere.

Onorevoli colleghi, ci troviamo qui per parlare di una regione, precisamente quella dei Balcani, che da secoli vive questa situazione.

Se non propriamente delle diversità razziali, che non esistono più di tanto in quella zona, esistono delle situazioni culturali molto differenti e delle situazioni religiose decisamente agli antipodi che, dopo un

breve periodo di pace coatta, imposta dalla dittatura comunista, si stanno risvegliando. Di conseguenza, il conflitto che ne è nato è effettivamente una gran brutta cosa e l'unica maniera di intervenire per soffocarlo (sempre che sia sufficiente) è quella di impedire che l'arrivo di armi e rifornimenti bellici possa continuare ad alimentarlo.

Si tratta di una situazione al limite della paranoia, come abbiamo avuto occasione di sentire dalle affermazioni di capi militari, che, da un punto di vista ideologico e parolaio, pensavano perfino di coinvolgere un paese come l'Italia minacciandolo di non so cosa e perdendo in questo, naturalmente, il senso delle proporzioni.

Mi rendo perfettamente conto che allo stato attuale noi non saremmo in grado di far fronte ad eventuali attacchi serbi, ma è chiaro che il tempo di recupero nostro dovrebbe già essere di per sé un deterrente.

Resta peraltro inteso che, tenuto conto della gravissima situazione in cui quei territori si trovano, la condizione di embargo a cui noi possiamo partecipare è quella esterna, non quella attiva sul posto, dove si svilupperebbero senz'altro delle situazioni in confronto alle quali la Somalia sarebbe un divertimento.

Io pertanto mi auguro che non si giunga, attraverso questa legge, a situazioni insostenibili per un paese come il nostro che, sicuramente industriale e, di conseguenza, in caso di necessità, sicuramente pronto a far fronte a qualunque tipo di evento, non può considerarsi un paese di guerrieri e quindi non è certo adatto ad effettuare delle azioni di repressione conto terzi.

Per queste ragioni io penso che il voto della Lega Nord sarà di astensione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agnelli Arduino. Ne ha facoltà.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, il mio intervento in realtà corrisponde a una dichiarazione di voto per annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista a questo provvedimento, che non rappresenta altro che la recezione della risoluzione n. 820 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, risoluzione che noi accettiamo come accettiamo le delibere dell'ONU.

Negli ultimi tempi sono invece cresciute le nostre ragioni di perplessità nei confronti della gestione che l'ONU fa delle singole risoluzioni, così come si sono avanzate riserve sulla gestione dell'ONU dell'operazione «*restore hope*»; le riserve non sono solo italiane: negli ultimi giorni abbiamo constatato che siamo tutt'altro che isolati. Numerose riserve si potrebbero anche avanzare a proposito di altre operazioni.

Vero è che, a proposito di questo embargo, bisogna distinguere fra quello che è l'embargo rispettivamente nell'Adriatico, nel Danubio e via terra; almeno per quel che riguarda l'embargo nell'Adriatico, direi che l'affidamento del compito alla NATO e all'UEO ha dato buoni risultati, sicchè bisognerebbe compiere una valutazione comparativa delle diverse gestioni: che cosa accade quando i comandi dell'ONU sono

disordinati, raccogliatici, discutibili? Che cosa accade invece quando il comando è affidato ad organizzazioni coerenti, compatte e con un'esperienza alle spalle?

Io credo che su questi problemi dobbiamo richiamare l'attenzione e questa è una delle ragioni del mio intervento.

Ma la ragione fondamentale è quella di dire che, nei limiti ristretti della risoluzione n. 820, siamo favorevoli a questo disegno di legge, al di là dell'allargamento del tema fatto dal collega Roveda, poichè sono aspetti che potremo discutere in altra sede. *(Applausi dal Gruppo del PSI)*.

### Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Migone. Ne ha facoltà.

MIGONE. Per le motivazioni già più volte espresse in Commissione, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

COLOMBO, *relatore*. Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti. La mia esposizione si è limitata ad affrontare i contenuti tecnici del provvedimento e ho preferito non dilungarmi sulla situazione politica generale, una situazione rispetto alla quale abbiamo già discusso e altrettanto, purtroppo, dovremo fare anche in seguito.

Chiedo all'Aula di approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

CANDIOTO, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144:

*All'articolo 2, comma 3, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora lo Stato interessato non provveda, entro venti giorni dalla data della comunicazione, a ritirare il mezzo di trasporto, previo pagamento delle spese ed impegnandosi contestualmente ad adottare le misure sanzionatorie previste dalla risoluzione n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente procede alla confisca del mezzo stesso».*

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

*«Art. 3-bis. - 1. I provvedimenti di sequestro e di confisca delle merci e dei mezzi di trasporto sono notificati al comandante o conduttore del mezzo e ai soggetti che nei documenti di trasporto, di bordo e commerciali sono indicati come vettori, proprietari, armatori, o ai loro rappresentanti o raccomandatari, ai rispettivi recapiti ivi indicati. Per i soggetti titolari dei diritti sulle merci e sui mezzi di trasporto i cui nominativi o recapiti non risultino nei documenti summenzionati vale a tutti gli effetti la notifica ai comandanti o conduttori dei mezzi stessi.*

*2. Ai procedimenti di sequestro, custodia dei mezzi sequestrati, confisca e vendita dei mezzi confiscati ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto si applicano le disposizioni del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, in quanto compatibili».*

*All'articolo 4, comma 1, le parole da: «al TAR, che provvede» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «al TAR. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241».*

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 1.

1. Piena e intera esecuzione è data alla decisione n. 235 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di Consiglio in data 26 aprile 1993.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

1.1 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ROVEDA. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COLOMBO, *relatore*. Il parere del relatore è contrario.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 2.

1. Il sequestro dei mezzi di trasporto, previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 990/93 del Consiglio del 26 aprile 1993 e dall'articolo 8 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, è disposto dal prefetto competente per territorio quale rappresentante del Governo, che adotta le misure necessarie, sentite le amministrazioni interessate. Il sequestro è mantenuto fino alla data di cessazione dell'embargo nei confronti della Repubblica federale jugoslava.

2. I mezzi di trasporto indicati dall'articolo 9 del regolamento CEE n. 990/93 e dall'articolo 9 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993 sono ispezionati e trattenuti a fini di indagine dalle autorità doganali preposte al controllo competenti per territorio.

3. Qualora dalla ispezione risulti accertata la violazione delle disposizioni dei summenzionati atti, l'autorità procedente:

a) confisca, unitamente al carico colpito dall'embargo, i mezzi di trasporto battenti la bandiera nazionale o appartenenti a soggetti di cittadinanza o nazionalità italiana;

b) negli altri casi, confiscata la merce colpita da embargo, informa immediatamente, tramite il Ministero degli affari esteri, il consolato rappresentante lo Stato interessato e pone a disposizione dello stesso, per le determinazioni di sua competenza, il mezzo di trasporto, che viene trattenuto sotto sequestro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2. Qualora lo Stato interessato non provveda, entro venti giorni dalla data della comunicazione, a ritirare il mezzo di trasporto, previo pagamento delle spese ed impegnandosi contestualmente ad adottare le misure sanzionatorie previste dalla risoluzione n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente procede alla confisca del mezzo stesso.

4. Qualora l'ispezione dia esito negativo, il mezzo di trasporto con il relativo carico sono rilasciati, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.

5. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2 riferiscono al Ministero degli affari esteri e alle altre amministrazioni interessate in ordine alle procedure e ai provvedimenti adottati.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 1.*

2.1 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

*Sopprimere il comma 2.*

2.2 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

*Sopprimere il comma 3, lettera a).*

2.3 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

*Sopprimere il comma 3, lettera b).*

2.5 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

*Sopprimere il comma 4.*

2.4

SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

*Sopprimere il comma 5.*

2.6

SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROVEDA. Do gli emendamenti per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COLOMBO, *relatore*. Il relatore è contrario.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 3 è il seguente:

### Articolo 3.

1. Le navi fermate in alto mare in applicazione delle risoluzioni n. 713/91, n. 757/92, n. 787/92 e n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono, se necessario, scortate nelle rade e nei porti italiani, per l'ispezione al carico, da parte delle forze militari assegnate al controllo dell'embargo deliberato con le suddette risoluzioni. Alle ispezioni nelle rade e nei porti provvedono, nei tempi strettamente necessari per gli accertamenti, i reparti operativi del Corpo delle capitanerie di porto o della Guardia di finanza, facendone rapporto al prefetto e alle altre amministrazioni competenti. In caso di esito negativo dell'ispezione, la nave deve lasciare le acque territoriali nel termine indicato nell'apposito certificato d'ispezione, salvo che sia in possesso della prescritta documentazione doganale del carico e fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2. Restano in ogni caso fermi i poteri spettanti alle altre amministrazioni dello Stato nei confronti delle navi italiane e straniere a tutela degli interessi pubblici loro affidati dalla legge.

2. Se dalla ispezione risulti accertata la violazione delle risoluzioni di cui al comma 1, il prefetto, quale rappresentante del Governo, provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle navi fermate in alto mare che si ha ragione di ritenere, sulla base di motivi gravi e concordanti, abbiano scaricato materiali e merci in porti della Repubblica federale jugoslava.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 1.*

3.1 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

*Sopprimere il comma 2.*

3.2 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

*Sopprimere il comma 3.*

3.3 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROVEDA. Signor Presidente, do anche questi emendamenti per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COLOMBO, *relatore*. Anche su questi emendamenti il relatore esprime parere contrario.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-*bis* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 3-*bis*.

1. I provvedimenti di sequestro e di confisca delle merci e dei mezzi di trasporto sono notificati al comandante o conduttore del mezzo e ai soggetti che nei documenti di trasporto, di bordo e commerciali sono indicati come vettori, proprietari, armatori, o ai loro rappresentanti o raccomandatari, ai rispettivi recapiti ivi indicati. Per i soggetti titolari dei diritti sulle merci e sui mezzi di trasporto i cui nominativi o recapiti non risultino nei documenti summenzionati vale a tutti gli effetti la notifica ai comandanti o conduttori dei mezzi stessi.

2. Ai procedimenti di sequestro, custodia dei mezzi sequestrati, confisca e vendita dei mezzi confiscati ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto si applicano le disposizioni del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, in quanto compatibili.



*Sopprimere l'articolo.*

4.1

SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ROVEDA. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COLOMBO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro degli affari esteri, assicura l'unità di indirizzo e il coordinamento delle attività degli organi dello Stato incaricati dell'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di embargo ai Paesi della ex Jugoslavia e impartisce le direttive occorrenti, avvalendosi del supporto di un comitato formato da alti funzionari designati dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero e della marina mercantile.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

5.1

SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ROVEDA. Signor Presidente, si intende illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

COLOMBO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 6.

1. Al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti ad imprese che abbiano sede in Italia e siano controllate, direttamente o indirettamente, dai soggetti sopra menzionati. »;

b) all'articolo 1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonchè di fornire servizi finanziari connessi con attività economiche svolte in tali Stati. ».

2. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengano a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, e del comma 1 sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data in cui siano venuti a conoscenza del controllo esercitato dai soggetti serbi o montenegrini nel caso di imprese a partecipazione estera.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

6.1 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

6.2 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

*Sopprimere il comma 3.*

6.3 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROVEDA. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COLOMBO, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario a tutti e tre gli emendamenti.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 7.

1. Gli oneri comunque connessi ai fermi, alle ispezioni, agli accertamenti, ai sequestri e alle confische previsti dal presente decreto restano a carico dei soggetti titolari dei diritti relativi ai mezzi di trasporto sottoposti alle suddette misure e alle merci trasportate.

2. Il rilascio delle navi previsto dagli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione della dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1977, n. 135, attestante la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese indicate al comma 1.

3. Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti adottati dalle autorità competenti in esecuzione delle risoluzioni dell'ONU, dei rego-

lamenti comunitari e delle decisioni della CECA in materia di embargo nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 1.*

7.1 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

*Sopprimere il comma 2.*

7.2 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

*Sopprimere il comma 3.*

7.3 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROVEDA. Signor Presidente, li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COLOMBO, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è contrario.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 8.

1. La sanzione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, si applica, con le modalità previste dal comma 3 dello stesso articolo, anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 990/93 e nella decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, nonché alle violazioni delle disposizioni introdotte nel citato decreto-legge con l'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 1.*

8.1

SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ROVEDA. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COLOMBO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

9.1 SPERONI, CAPPELLI, ROVEDA, PAGLIARINI,  
OTTAVIANI, ROSCIA, SERENA, PAINI, PISATI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ROVEDA. Signor Presidente, lo do per illustrato in quanto logico e di semplice comprensione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COLOMBO, *relatore*. Mi dichiaro contrario anche a questo emendamento.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

POZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare che il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore del provvedimento in esame.

ROVEDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, come preannunciato, noi ci asterremo dalla votazione su questo decreto-legge. Tuttavia, colgo l'occasione per rivolgerle una domanda in merito all'ordine dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Roveda, concludiamo prima la votazione del disegno di legge.

ROVEDA. La mia domanda verteva proprio sulla votazione.

PRESIDENTE. Allora, mi dica.

ROVEDA. Signor Presidente, volevo semplicemente chiedere al Governo, visto che ormai la prassi non è più quella della discussione, bensì quella del voto di fiducia, perchè non pone anche su questo argomento la fiducia? Avrebbe così modo di manifestare, in maniera eclatante, la senilità che promana da ogni sua forma di azione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia» (1280) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca seguito della discussione del disegno di legge n. 1280.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti, che sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nel corso della seduta di venerdì 9 luglio ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

**Articolo 1.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria nei confronti della Serbia e del Montenegro, deliberato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con le risoluzioni n. 787/92 e n. 820/93 dell'8 aprile 1993, mediante l'invio di un contingente della Guardia di finanza, per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1993.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.892 milioni per l'anno 1993.

Ricordo che gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge e non ancora posti ai voti sono i seguenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «2 novembre».*

1.3 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «3 novembre».*

1.4 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «4 novembre».*

1.5 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «5 novembre».*

1.6 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «6 novembre».*

1.7 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «7 novembre».*

1.8 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «8 novembre».*

1.9 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «9 novembre».*

1.10 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «10 novembre».*

1.11 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «11 novembre».*

1.12 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «12 novembre».*

1.13 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «17 novembre».*

1.14 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «18 novembre».*

1.15 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «19 novembre».*

1.16 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «20 novembre».*

1.17 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «21 novembre».*

1.18 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «22 novembre».*

1.19

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «23 novembre».*

1.20

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «24 novembre».*

1.21

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «25 novembre».*

1.22

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «26 novembre».*

1.23

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «27 novembre».*

1.24

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «28 novembre».*

1.25

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «29 novembre».*

1.26

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «30 novembre».*

1.27

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «1° dicembre».*

1.28

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «2 dicembre».*

1.29

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «3 dicembre».*

1.30

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «4 dicembre».*

1.31

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «5 dicembre».*

1.32

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «6 dicembre».*

1.33

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «7 dicembre».*

1.34

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «8 dicembre».*

1.35 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «9 dicembre».*

1.36 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «10 dicembre».*

1.37 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «11 dicembre».*

1.38 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «12 dicembre».*

1.39 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «13 dicembre».*

1.40 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «14 dicembre».*

1.41 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «15 dicembre».*

1.42 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «16 dicembre».*

1.43 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «17 dicembre».*

1.44 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «18 dicembre».*

1.45 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «19 dicembre».*

1.46 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «20 dicembre».*

1.47 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «21 dicembre».*

1.48 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «22 dicembre».*

1.49 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «23 dicembre».*

1.50 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «24 dicembre».*

1.51 TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «25 dicembre».*

1.52

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «26 dicembre».*

1.53

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «27 dicembre».*

1.54

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «28 dicembre».*

1.55

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «29 dicembre».*

1.56

TABLADINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le altre: «30 dicembre».*

1.57

TABLADINI, SPERONI, PERIN, ROVEDA

Ricordo infine che sia il relatore che il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 1.35, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori e ritirato, è stato fatto proprio dal senatore Preioni.

Lo metto ai voti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.37, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.38, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.39, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 1.40, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori e ritirato, è stato fatto proprio dal senatore Gibertoni.

Lo metto ai voti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.43, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.44, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.45, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.46, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.47, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.48, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.49, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.50, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 1.51, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori e ritirato, è stato fatto proprio dal senatore Pagliarini.

Lo metto ai voti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.52, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.53, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.54, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.55, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.56, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.57, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 2.

1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte della missione di cui all'articolo 1 è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Romania e Ungheria. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 70 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado rivestito dagli appartenenti al contingente.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente nell'operazione di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere condotti anche dal personale di altri Paesi facenti parte della forza UEO.

6. Il personale della Guardia di finanza munito di patente civile può condurre, ove previsto, anche gli autoveicoli degli altri Paesi componenti la forza UEO.

7. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni per l'embargo sul Danubio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «giorno di uscita» con le altre: «dal giorno successivo a quello di nascita».*

2.1 SPERONI, PERIN, PAINI, PREIONI, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire la cifra: «70» con l'altra: «75».*

2.2 SPERONI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «L'indennità compete altresì dal giorno successivo a quello di entrata nelle acque del Mar Nero o nello spazio aereo corrispondente».*

2.3 SPERONI, PAINI, PERIN, ROVEDA

*Al comma 4, sostituire le parole: «di pace» con le altre: «di guerra».*

2.4 SPERONI, PERIN, PAINI, ROVEDA

*Al comma 5, dopo la parola: «autoveicoli» inserire le seguenti: «e motoveicoli».*

2.5 PERIN, SPERONI, PAGLIARINI, ROVEDA

*Al comma 5, dopo la parola: «UEO» inserire le seguenti: «purchè siano in possesso della patente di guida».*

2.6 PAGLIARINI, SPERONI, BOSO, PERIN, TABLADINI, ROVEDA

Al comma 6, dopo le parole: «patente civile» inserire le seguenti: «regolarmente bollata».

2.7 PAGLIARINI, SPERONI, BOSO, PERIN, TABLADINI, ROVEDA

Sopprimere il comma 7.

2.8 PERIN, SPERONI, PAGLIARINI, ROVEDA

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROVEDA. Li diamo per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COLOMBO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Perin e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Perin e da altri senatori.

**Non è approvato.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

«Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 7.892 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la cifra: «7.892» con l'altra: «7.891».*

3.1

PERIN, SPERONI, PAGLIARINI, ROVEDA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «mediante» fino alla fine del comma con le seguenti parole: «mediante la vendita straordinaria di tutte le auto blu in dotazione al Quirinale e al Ministero degli esteri».*

3.2

PAGLIARINI, SPERONI, BOSO, PERIN, TABLADINI, ROVEDA

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROVEDA. Li diamo per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COLOMBO, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.1 e 3.2.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere contrario agli emendamenti 3.1 e 3.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Perin e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

«Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

Passiamo all'esame del seguente emendamento riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

*Al comma 1, sostituire la parola: «Paesi» con l'altra: «Stati»; conseguentemente, nel titolo, sostituire la parola: «Paesi» con l'altra: «Stati».*

1.100

SPERONI, PERIN, ROVEDA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ROVEDA. Lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COLOMBO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

ROVEDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, questo argomento è molto simile a quello precedente. Una via d'acqua così importante come il Danubio non deve essere usata per rompere quell'embargo che si pensa essere assolutamente necessario per cercare di far sì che i massacri in Jugoslavia – seppur non evitabili – possano essere un po' meno intensi.

Resta peraltro estremamente preoccupante quanto è scritto nella relazione del disegno di legge cui mi riferisco. Si dice che le nostre forze armate, qualora venissero attaccate in quei luoghi, dovrebbero evitare di rispondere al fuoco.

Signori, bisogna smettere di fare i pacifisti oppure decidiamo di chiuderci nel nostro guscio, aspettando che qualcuno ci dia una martellata in testa, cosa che magari non si verificherà mai: a queste condizioni possiamo anche fare i pacifisti. Ma io non sono un pacifista e di conseguenza starò all'erta: la martellata in testa la prenda pure chi la desidera.

Se ci rechiamo in una zona di operazioni, bisogna farlo con idee estremamente chiare e cioè con la consapevolezza che se si verrà aggrediti bisognerà rispondere con quell'intensità e con quella capacità di fuoco sufficiente per distruggere l'avversario, non soltanto per spaventarlo. Se inviamo il nostro contingente solo per nasconderci «dietro un busco», il nemico potrebbe nuovamente saltarci addosso. O andiamo con l'idea di difenderci o è meglio non recarci lì.

Temo che ormai si sia perso quel seppur piccolo spirito militare che in genere si dovrebbe sempre avere; quanto meno dovrebbe averlo la parte sana del paese e non certo i classici piagnoni leoncavallini.

Considerato anche che sono il solo rappresentante del mio Gruppo in Aula, credo che mi asterrò dal votare il provvedimento: non voterò nè contro nè a favore. Ho la netta impressione che stiamo inviando altre persone a farsi uccidere; dopodichè, cominceremo nuovamente a piangere per la loro perdita. Mi auguro che le autorità militari mi smentiscano nella più chiara delle maniere, ma temo che a quella gente sarà impedito di difendersi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

#### **Sulla precedente esclusione dall'Aula del senatore Preioni**

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PREIONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo protestare per l'atteggiamento assunto dalla Presidenza nei confronti della Lega Nord ed anche nei miei confronti.

Francamente ritengo che questa mattina non vi fossero condizioni tali da poter esprimere serenamente e liberamente il proprio voto per confermare o meno la fiducia al Governo. Il nostro tentativo di attuare una pacifica e – a mio avviso – garbata manifestazione di dissenso e di

protesta della Lega Nord, attuata attraverso il semplice rallentamento delle operazioni di voto, come già verificatosi in altri Parlamenti liberi e democratici, come quello giapponese (l'unica manifestazione di dissenso che ormai noi possiamo esprimere dal momento che ci è stata tolta la libertà di parlare nei tempi necessari per poter esporre le nostre ragioni), è stato immediatamente e, a mio giudizio, illegittimamente ed arbitrariamente bloccato dalla Presidenza.

In particolare, vorrei ricordare il caso del collega Boso, il quale, pur presente in quest'Aula, mentre si accingeva a scendere dai banchi superiori dell'emiciclo (certo lo faceva con il passo e i tempi convenuti, che comunque non avrebbero impedito di concludere la votazione sulla questione di fiducia), è stato dichiarato falsamente - lo sottolineo - volontariamente falsamente (e di questo probabilmente ci sarà anche un seguito nelle sedi giurisdizionali) assente dal vice presidente Lama, che in quel momento presiedeva l'Assemblea. Un fatto di questo genere è, a mio avviso, di una gravità inaudita. Non credo che si sia mai verificato un caso del genere: il Presidente di un'Assemblea, pur constatando di persona la presenza in Aula di un parlamentare che afferma di voler venire a votare, coscientemente e falsamente lo dichiara assente. Non so se si possa parlare di falso ideologico, però ritengo che vi siano gli estremi per perseguire legalmente il vice presidente Lama.

Questo esempio può comunque far capire il clima in cui questa mattina è stata votata la fiducia al Governo. La minaccia della Presidenza di togliere il diritto di voto anche ai parlamentari della Lega Nord presenti, per il solo fatto che si attardavano un po' prima di sfilare sotto i banchi della Presidenza per esprimere il proprio voto, può essere interpretata solo come la volontà della Presidenza e della maggioranza, che in questo Parlamento decide, di togliere all'unica vera opposizione rimasta il diritto di parola e di voto; unica vera opposizione rimasta - bisogna dirlo francamente - perchè l'opposizione del Movimento sociale è puramente di facciata e strumentale alla raccolta di voti di una frangia ormai decisamente inconsistente di italiani che credono ancora nelle manifestazioni di contrarietà al Governo di un gruppuscolo di estrema destra. Falsa opposizione è anche quella di Rifondazione comunista e ancor più falsa - forse non è neppure opposizione - è quella del Partito democratico della sinistra: tutti partiti, questi, che alternativamente giocano a sostenere questo Governo con astensioni, con presenze e assenze tattiche, a seconda delle circostanze, purchè le regole che si sono dati per mantenere questo regime continuino a rimanere.

Quindi, è evidente che, di fronte all'unica vera opposizione, quella - ripeto - della Lega Nord, in maniera schizofrenica e sconsiderata la Presidenza di questa Assemblea, ben sostenuta dalla maggioranza dei parlamentari, applica nei confronti dei senatori della Lega Nord tutte le misure che possono impedire ad essa di svolgere una vera opposizione.

Come sapete, una vera opposizione si svolge anche attraverso delle manifestazioni visibili che sono state definite bonariamente goliardiche ma comunque rappresentano una possibilità di esprimere una voce di dissenso nei confronti della maggioranza e della Presidenza.

Venendo poi al mio caso personale, stavo scendendo abbastanza rapidamente verso il banco della Presidenza, forse più celermente di quanto i colleghi del mio Gruppo avrebbero desiderato, quando sono stato bloccato da diversi colleghi senatori di vari Gruppi, particolarmente del Partito socialista (non voglio fare i nomi, erano talmente tanti che dovrei fare l'inventario del parco senatori, per usare un termine grazioso). Sono stato praticamente fermato, strattonato, impedito di muovermi, svillaneggiato, ingiuriato, diffamato e denigrato in tutte le forme possibili contro l'individuo e la sua appartenenza ad un Gruppo politico.

È chiaro che quando vengo ingiuriato direttamente cerco di rispondere, possibilmente smussando il tono della polemica, ma ribadendo e ribattendo le cose che mi vengono dette. È chiaro che ho ulteriormente attardato il mio arrivo al banco della Presidenza e a questo punto mi sono trovato circondato (sia pure difeso e tutelato giustamente dai commessi, che stimo moltissimo) da una massa di parlamentari vocianti e tumultuosi nel loro comportamento che mi ha fatto ritenere che non ci fossero le condizioni non di sicurezza ma di libertà psicologica per esprimere un voto liberamente e pacificamente.

Quindi, ho chiesto al presidente Granelli che constatasse l'esistenza di uno stato di tumulto in Aula. È chiaro che questo viene accertato dal Presidente sulla base della sua prudente valutazione, quindi in base alle sue esperienze pregresse e alla sua provenienza politica; pertanto il Presidente ha ritenuto che non vi fosse lo stato di tumulto. Io l'ho ripetutamente invitato a prestare maggiore attenzione perchè dal mio punto di vista, invece, il tumulto c'era. Di fronte a questo ho ottenuto come risposta l'espulsione dall'Aula. Questo lo svolgimento dei fatti.

Ritengo che ci siano delle illegittimità, degli abusi, delle prepotenze che devono essere valutate in sede politica e forse anche in sede giudiziaria. Quindi, voglio ribadire le mie proteste davanti a tutti i presenti perchè possano restare a verbale. Manifesto la mia disapprovazione, per quanto possa valere, nei confronti della Presidenza e nei confronti di tutti i parlamentari che si sono comportati verso di me in maniera arrogante e ineducata non ripagando, invece, i miei toni che sono solitamente pacati e rispettosi delle libertà altrui.

**PRESIDENTE.** Senatore Preioni, onorevoli colleghi, i fatti ai quali lei fa riferimento si sono svolti nel corso di una votazione per appello nominale che è, tra tutte le votazioni, quella che ha un significato politico peculiare.

Alla Presidenza di un'Assemblea spetta in qualunque caso di vigilare attentamente perchè le votazioni si svolgano nel modo più corretto. Credo che a questa linea di condotta la Presidenza si sia attenuta sempre, qualche volta richiamando e invitando i colleghi a tenere un comportamento tale da non compromettere la regolarità dello svolgimento del voto.

È evidente che, dinanzi ad una protesta (perchè lei stesso ha usato questo termine) predisposta dal suo Gruppo parlamentare nel momento in cui si è proceduto alla votazione per appello nominale, la Presidenza ha dovuto necessariamente richiamare i colleghi del suo Gruppo che si avvicinavano con grande lentezza al banco della Presidenza. Senatore Preioni, eravamo tutti presenti; anch'io stavo qui

(anche se non nel banco della Presidenza) ed ho potuto vedere. Tutti quanti ci siamo resi conto che lo sforzo fisico, con il quale i senatori del Gruppo della Lega Nord si alzavano dal proprio scranno, cercavano di scendere le scale e lentamente si avviavano verso il banco della Presidenza per esprimere il proprio voto, fermandosi all'inizio del piccolo spazio riservato al passaggio dei senatori, non corrispondeva assolutamente alle condizioni fisiche dei senatori stessi. Da un punto di vista umano di ciò siamo stati tutti molto lieti e contenti. Infatti, comprendevamo che era un atteggiamento e non una difficoltà fisica quella che manifestavano i senatori del Gruppo della Lega Nord. Quindi, il Presidente di turno non ha potuto fare altro che adottare quei provvedimenti che, dopo i continui richiami, si rendevano assolutamente necessari per raggiungere l'obiettivo primario di far svolgere le votazioni nel modo più corretto possibile.

Senatore Preioni, devo fare un'altra precisazione. Lei ha detto che il Presidente di turno ha falsamente (è una sua affermazione) dichiarato che il senatore Boso non era presente in Aula, mentre lo era. Senatore Preioni, bisogna tener presente innanzi tutto che è compito del senatore far constare la propria presenza e, in secondo luogo, che la tradizione parlamentare prevede che alla prima chiama ne segua una seconda e che, concluse entrambe, il Presidente inviti i senatori che eventualmente non abbiano risposto alla prima e alla seconda chiama ad esprimere il proprio voto (sempre se intendano farlo). Pertanto, senatore Preioni, lei comprenderà che la Presidenza non aveva alcun motivo per far constare un'assenza che l'interessato poteva, nel primo, nel secondo e nel terzo appello, dimostrare non vera.

Infine, senatore Preioni, siccome lei nel suo intervento si è soffermato anche su tale questione, le ricordo che le vicende che si verificano in quest'Aula rientrano negli *interna corporis* del Senato e sono regolate dalle norme contenute nel nostro Regolamento. Senatore Preioni, le ho dato la parola perchè pensavo che lei la chiedesse a norma del comma 2 dell'articolo 66 che recita: «A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo». Questa norma si ricollega al comma 1 dell'articolo 67 che recita: «Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'Aula, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 66». Senatore Preioni, le sue non sono giustificazioni e, di conseguenza, la Presidenza conferma il provvedimento adottato.

#### **Per la risposta scritta ad un'interrogazione**

FORCIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORCIERI. Signor Presidente, l'interrogazione di cui io vorrei sollecitare, per la seconda volta, in verità, in quest'Aula, una risposta da parte dei Ministri competenti, del tesoro e dell'industria, è l'interrogazione n. 4-01739 che si riferisce alle imprese creditrici delle aziende EFIM o attualmente ex EFIM, relativamente alla impossibilità che tuttora permane di riscuotere i crediti che vantano nei confronti delle aziende loro debitorici.

L'interrogazione era del novembre 1992 e da allora ad oggi le cose si sono ulteriormente aggravate, quindi io credo che sia necessaria una risposta del Governo soprattutto sul quesito che ponevo circa la possibilità di consentire a queste aziende creditrici di sottrarre dai loro debiti nei confronti dell'erario, in termini di contributi previdenziali e assicurativi, i crediti che esse vantano nei confronti delle aziende EFIM o ex EFIM.

PRESIDENTE. Senatore Forcieri, le assicuro che la Presidenza si attiverà nel senso da lei richiesto.

### Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CANDIOTO, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### Ordine del giorno per le sedute di martedì 20 luglio 1993

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 20 luglio 1993, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

- I. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sui vertici di Tokio e di Copenaghen.
- II. Discussione di mozioni sulla resistenza iraniana (*testi allegati*)
- III. Discussione dei disegni di legge:
  - BORRONI ed altri - Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408).
  - COPPI. - Riforma del Ministero dell'agricoltura (867).
  - COVIELLO ed altri. - Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028).
  - Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088).
  - GIBERTONI e OTTAVIANI. - Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261).

La seduta è tolta (*ore 14,25*).

Allegato alla seduta n. 194

**Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, variazioni nella composizione**

In data 15 luglio 1993 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, il senatore Casoli in sostituzione del senatore Riviera, dimissionario.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2877. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica» (1258-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), previo parere della 5ª Commissione.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

TABLADINI, ROSCIA, LEONI e SCAGLIONE. - «Riordino ed organizzazione del Servizio di prevenzione ambientale» (1397);

RAVASIO, LEONARDI, FAVILLA, RABINO, PAVAN, GIOVANNIELLO e CUSUMANO. - «Norme in materia di concorsi ed operazioni a premi» (1398).

**Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione);*

«Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 225, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni» (1391), previ pareri della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª e della 13ª Commissione;

«Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie dei documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari» (1396), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento;

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):*

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri» (1390) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

*alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):*

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto» (1389) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

PAGANO ed altri. - «Adeguamento del contributo dello Stato alla Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli» (1056);

ZECCHINO ed altri. - «Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche» (1044);

*alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

COSSIGA ed altri. - «Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena» (1217).

### **Governmento, trasmissione di documenti**

In data 15 luglio 1993 il Ministro dell'interno ha trasmesso copia della lettera e della documentazione a lui inviata dal professor Filippo Carrese in ordine alla costituzione e ai componenti della Gran Loggia regolare della Lombardia.

Il testo della lettera e della relativa documentazione sono a disposizione degli onorevoli senatori presso il Servizio di Segreteria e dell'Assemblea, al secondo piano di palazzo Madama.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 15 luglio 1993, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, nella parte in cui non prevede che si applichi il disposto dell'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della disciplina in materia di reclutamento del personale della scuola) anche ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per titoli ed esami, qualora abbiano fatto valere il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero. Sentenza n. 315 del 5 luglio 1993 (*Doc. VII, n. 73*).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1ª e 7ª.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 13 luglio 1993, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Provveditorato al porto di Venezia, per gli esercizi 1991 e 1992 (*Doc. XV, n. 47*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

### **Interrogazioni**

TADDEI, PELLEGRINO, D'ALESSANDRO PRISCO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che con deliberazione del 2 luglio 1993, n. 779, il consiglio comunale di Calci (Pisa) ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta municipale;

che il Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali della Toscana, con provvedimento in data 9 luglio 1993 adottato all'unanimità, ha annullato la sopra citata deliberazione comunale per gravi vizi di legittimità e cioè per violazione dell'articolo 46 della legge n. 142 del 1990 e dell'articolo 43 dello statuto del comune di Calci;

considerato:

che per consolidati principi l'annullamento tutorio travolge retroattivamente l'atto annullato ponendo, con effetto immediato, nel nulla ogni effetto prodotto dall'atto medesimo;

che pertanto il sindaco e la giunta comunale illegittimamente eletti devono ritenersi del tutto sprovvisti di ogni potere;

che il permanere in carica del precedente sindaco dimissionario è impossibile in quanto il 4 luglio 1993 è scaduto il termine di 60 giorni stabilito dalla legge n. 142 del 1990 per la soluzione delle crisi di governo negli enti locali;

che ad oggi il sindaco dimissionario risulta ancora in carica, sia pure a fini di ordinaria amministrazione, in base ad una pretesa possibilità di non procedere ad un immediato scioglimento del consiglio comunale, che invece deve ritenersi dovuto,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intenda urgentemente adottare per far cessare tale situazione indubbiamente contraria al diritto.

(3-00726)

PARISI Vittorio, GIOLLO, MOLINARI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che il controllo radiometrico dei rottami metallici importati in Italia dall'estero venne stabilito in data 5 maggio 1993 dal Ministero della sanità come «semplice precauzione», pare dietro una segnalazione NATO di rischio di circolazione di materiale radioattivo proveniente dai paesi dell'Est;

che il controllo riguarda solo l'alluminio, il rame e tutti i metalli ferrosi; la richiesta del Ministero viene rivolta alle regioni perchè procedano, in collaborazione con le dogane, ai relativi controlli attraverso le strutture sanitarie;

che nel 1992, secondo dati della Federacciai, in Italia si sono importate 6.362.000 tonnellate di rottame di cui 3.932.000 tonnellate da paesi della CEE e 2.430.000 tonnellate da paesi extracomunitari;

che allo scalo merci di Brescia centro sono state trovate radioattive centinaia di metri di rotaie e traversine ed è stata trovata radioattività in un carico controllato per errore, di provenienza CEE;

che tra le acciaierie italiane che utilizzano rottame 29 sono concentrate in Lombardia e ben 25 a Brescia e provincia, senza contare le numerose fabbriche di trasformazione del rottame non ferroso;

che il controllo prevede giornalmente un grosso carico di lavoro alle frontiere e nei punti di sdoganamento, ma la mancanza di strumenti e di personale tecnico e anche di indicazioni organizzative adeguate rende tale operazione difficile;

che a Brescia si concentra il 70 per cento dei rottami importati con una movimentazione da 150 a 300 carichi giornalieri (sia per ferrovia che su gomma);

che i controlli vengono avviati dalla regione Lombardia attivando presidi multizonali di igiene e prevenzione di alcune province lombarde insieme al presidio multizonale di igiene e prevenzione di Milano che rappresenta il riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale;

che l'emergenza a Brescia viene affrontata dall'unità operativa dell'USL locale e dai servizi di Bergamo, Cremona e Milano;

che l'emergenza rimane anche dopo che il Ministero della sanità, attraverso una nuova disposizione, ha circoscritto l'obbligo della certificazione di «assenza di radiocontaminazione» solo ai carichi provenienti dai paesi extracomunitari;

che di fatto si permette l'utilizzo dei carichi di provenienza CEE senza l'obbligo di controllo;

che in data 28 maggio 1993 il Ministero della sanità, attraverso un telegramma, ha rivisto la procedura di controllo consentendo lo sdoganamento dei carichi di rottame dietro presentazione, da parte delle aziende, di una certificazione rilasciata da un «esperto qualificato» la cui figura è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964 e disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1150 del 1972;

che a Brescia non sono disponibili esperti qualificati in numero e con strumentazioni adeguate alla necessità e, in ogni caso, molte aziende non intendono caricarsi del costo di tale forma di controllo, preferendo la gratuità del servizio pubblico e affermando che il problema ha valenza di sanità pubblica e che per questo deve essere risolto dal Servizio sanitario nazionale che deve anche farsi carico del costo;

che oltre 1.300 sono stati i controlli effettuati nell'ultimo mese e mezzo;

che i carichi che hanno rilevato livelli di radioattività superiore al fondo naturale sono stati posti sotto sequestro amministrativo e sottoposti ad ulteriori esami su ogni pezzo trasportato dai carri;

che sono circa 10 i vagoni fermi o in fase di approfondimento o già definiti contaminati;

che sono stati riscontrati pressochè in tutti gli scali ferroviari della provincia e gli esiti sono relativi ad elementi di radiocontaminazione diversa: cobalto 60, uranio 238 e radio 226;

che ancora non sono noti gli accertamenti effettuati sul blocco salino della «Capra» di Montirone e la loro sorte,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga che sia necessaria una normativa nazionale ed internazionale che stabilisca la procedura sistematica di controllo, che definisca le responsabilità di chi vende, compra e lavora materiale radioattivo, per la salvaguardia dell'ambiente e della salute di tutti coloro che per motivi diversi entrano in contatto con detti materiali;

se non si ritenga che sia il caso di provvedere ad attuare un piano di controllo sanitario e ambientale sugli arrivi, sia di provenienza comunitaria che extracomunitaria;

se non si ritenga che sia anche il caso che debbano esistere livelli di controllo incrociati, come il controllo sulla presenza di radioattività del carico esternamente ma anche internamente, come si è verificato

nel caso della sorgente radioattiva trovata in un blocco salino alla «Capra» di Montirone;

se non si ritenga di avviare un controllo per verificare se all'interno delle fabbriche non esistano forme di radiocontaminazione sfuggite alla segnalazione degli strumenti utilizzati, rischio che può essere affrontato con controlli in azienda prima che il rottame arrivi alla fusione;

se non si ritenga di dare seguito alle richieste dei consigli di fabbrica e del sindacato di avviare un'indagine atta ad assicurare che le aziende interessate alla trasformazione di rottame non siano state colpite da fenomeni di radiocontaminazione.

(3-00727)

MICOLINI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che nelle vendite di bestiame, per prassi commerciale diffusa nell'intero territorio nazionale ed in particolare nella regione Friuli-Venezia Giulia, il corrispettivo viene determinato in riferimento al «peso vivo», al «peso morto» ovvero «a vista»;

che nel caso di determinazione del prezzo a «peso morto» il corrispettivo viene determinato in base alla resa della carne ottenuta dalla macellazione;

che il sistema di determinazione del corrispettivo a «peso morto» non modifica la natura sostanziale della vendita, la quale è un contratto che si perfeziona con l'incontro della volontà delle parti (articoli 1376 e 1476 del codice civile) e che nel caso di specie ha per oggetto animali vivi;

che la Guardia di finanza, a seguito di una verifica fiscale nei confronti della cooperativa Produttori zootecnici Friuli-Venezia Giulia, ha ritenuto, al contrario, che le cessioni effettuate a «peso morto» configurassero cessioni di carne e non di animali vivi;

che sulla base di tale errato assunto la Guardia di finanza ha proceduto a verbalizzare la presunta evasione riguardante la cessione degli scarti degli animali (cosiddetto quinto quarto);

che conseguentemente la Guardia di finanza sta procedendo alla verifica degli oltre tremila soci della predetta cooperativa, verbalizzando analoghe infrazioni;

che la Guardia di finanza è pervenuta a tale conclusione sul presupposto che si trattasse non di compravendita di animali vivi ma di contratto di compravendita di carne macellata condizionato sospensivamente all'evento della macellazione, in contrasto con quanto dalla stessa Guardia di finanza affermato, che cioè «la cooperativa provvede alla macellazione in nome e per conto proprio»;

che tale artificiosa configurazione porterebbe all'assurdo di ritenere che gli allevatori in questo caso sarebbero esclusi dal regime speciale agricolo, essendo equiparati agli operatori commerciali che acquistano e rivendono carne, mentre evidentemente si tratta di vendita di prodotti della propria attività di allevamento;

che sulla base della corretta configurazione giuridica della vendita di animali vivi con determinazione del prezzo a peso morto non si ravvisano infrazioni alle vigenti disposizioni in materia fiscale,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per ristabilire la certezza del diritto nella interpretazione dei contratti di vendita in questione, anche al fine di evitare l'insorgere di un gravosissimo ed inutile contenzioso tributario.

(3-00728)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

PELELLA, RANIERI, MESORACA, LUONGO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Portici (Napoli) svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria nonché di controllo del patrimonio zootecnico e della salubrità degli alimenti nelle regioni Campania e Calabria;

che detto Istituto è stato amministrato da un consiglio rimasto in carica dal 1972 al 31 marzo 1993 avendo operato in regime di *prorogatio* per quindici anni oltre il termine della sua normale permanenza in carica fissata per legge in cinque anni a partire dalla sua nomina, avvenuta nel lontano 1972;

che in questi anni la carica di presidente del consiglio d'amministrazione è stata ricoperta dal 1972 al 1977 dal dottor Pasquale Accardo e dal 1977 al 1993 dal dottor Gaetano Ercolano;

che, allo stato, il dottor Ercolano, pur non ricoprendo la carica di presidente dell'ente e senza mandato alcuno, continua a proporsi, nei fatti, quale legale rappresentante dell'Istituto;

che ciò è provato dal fatto che, dallo scioglimento del consiglio d'amministrazione, il suddetto ha firmato più di settanta ordinanze presidenziali;

che il dottor Ercolano era stato recentemente riproposto, mediante sorteggio, quale rappresentante della regione Campania in un nuovo consiglio di amministrazione dell'ente;

che tale nuovo consiglio non si è mai insediato;

che risulta agli interroganti essere in via di emanazione un provvedimento governativo avente ad oggetto una nuova disciplina del funzionamento e delle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali;

che, conseguentemente, lo stesso potrebbe, o dovrebbe, contenere nuovi criteri in materia di composizione degli organi di detti istituti nonché della loro nomina;

che, nei fatti, si è di fronte ad una *vacatio* gestionale dell'ente in questione essendo stato sciolto, in forza del decreto-legge n. 69 del 1993, il preesistente consiglio d'amministrazione e dovendo il successivo essere nominato secondo i criteri di cui all'emanando provvedimento governativo di cui innanzi;

che una così lunga permanenza di detto consiglio d'amministrazione può avere introdotto, nella gestione dell'Istituto stesso, comportamenti e pratiche spesso non ispirati ad una corretta amministrazione;

che aspetti fondamentali della vita dell'Istituto quali i concorsi necessari al completamento degli organici e per lunghi anni non espletati nonché le stesse gare di appalto, spesso appannaggio delle

stesse ditte, suscitano dubbi e perplessità sul piano della trasparenza amministrativa,

gli interroganti chiedono di sapere:

le ragioni per le quali il Ministero della sanità abbia, nei fatti, contribuito a mantenere in piedi e per tanti anni un organismo amministrativo anomalo anche con il concorso del proprio rappresentante in seno allo stesso, tenuto anche conto che già nel 1988, con nota protocollo n. 600.2/24438/12.7/1741 il Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - II divisione rilevava la persistenza di un consiglio di amministrazione «anomalo» sia nei confronti della legge n. 503 del 1970 sia nei confronti della legge n. 745 del 1975, il che metteva le amministrazioni di tutela nella doverosa necessità di provvedere per garantire la legittima funzionalità dell'organo di governo dell'Istituto;

se, stante la *vacatio* gestionale dell'ente, da cui la mancata approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 1993, il Ministro in indirizzo non reputi opportuno ed urgente disporre il commissariamento dell'Istituto zooprofilattico di Portici;

se, alla luce di quanto rappresentato in precedenza e con particolare riferimento alle assunzioni di personale ed agli appalti, non ritenga opportuno disporre una rigorosa indagine ministeriale tendente a valutare la legittimità nonché la correttezza amministrativa delle relative scelte e dei relativi atti.

(4-03853)

GAROFALO, BRUTTI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'organico del tribunale di Cosenza prevede la presenza di diciassette magistrati fra i quali il presidente del tribunale e due presidenti di sezione;

che, tuttavia, l'organico in questione non è mai stato interamente coperto;

che il tribunale di Cosenza è sede di corte di assise e, come tale, assorbe il carico di lavoro di ben quattro tribunali (Cosenza, Castrovillari, Paola e Rossano);

che, proprio per questo motivo, il presidente della sezione penale è di fatto impossibilitato a presiedere la sezione di competenza e i collegi penali sono presieduti quasi sempre da magistrati molto giovani, di sicuro valore, ma di modesta esperienza professionale;

che nove sui dodici giudici in forza presso il tribunale di Cosenza hanno meno di tre anni di servizio;

che nei prossimi mesi saranno trasferiti in altra sede due dei giudici «anziani»;

che il tribunale di Cosenza «serve» una popolazione di 340.500 unità;

che il tribunale di Catanzaro, la cui circoscrizione comprende 100.000 abitanti in meno rispetto a quella del tribunale di Cosenza, ha in organico venti giudici, tra i quali tre presidenti di sezione;

che quanto sopra illustrato rende del tutto precario il funzionamento del tribunale di Cosenza e, di fatto, determina una situazione di «negata giustizia»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga necessario un aumento dell'organico del tribunale di Cosenza con l'istituzione di due nuovi posti di giudice e di un terzo posto di presidente di sezione;

se, in attesa del completamento della procedura per l'aumento dell'organico, non si valuti opportuno sostituire il quattordicesimo posto di giudice, previsto in organico, ma da sempre scoperto, con un posto di presidente di sezione da coprire con estrema urgenza.

(4-03854)

CONDARCURI, LOPEZ, FAGNI, SARTORI, CROCETTA, GRASSANI, MANNA, ICARDI. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:

che ogni cittadino che viaggia per ferrovia, su strada, per mare o via aerea pagando stipula un contratto col vettore acquisendo titolo ad essere ben trasportato con mezzi adeguati, moderni, confortevoli e sicuri;

che alle popolazioni della fascia ionica della Calabria sono riservati servizi e strutture di trasporto precari ed arretrati che rendono il sistema della viabilità asfittico e a rischio costante;

che i cittadini della fascia ionica spostandosi dai loro paesi per lavoro, per studio o per altri motivi vari per raggiungere il Centro e il Nord d'Italia o l'estero, pagando il prezzo del trasporto, come gli altri, si servono di massima dei treni, lenti nei tempi di percorrenza, composti con materiale inadeguato, privi dei minimi *comfort* e con i servizi igienici insufficienti, con carrozze obsolete e vergognosamente inadatte a viaggi di notte e per lunghi percorsi (Roma - Genova - Torino - Firenze - Bologna - Milano - Verona - Venezia - Trieste - Taranto - Bari e paesi d'Europa);

che i treni a lunga percorrenza di cui sopra non garantiscono un buon servizio di cuccette in quanto vengono impiegate vetture di antica costruzione e dove il servizio *vagone-letto* è quasi inesistente;

constatato che per scelte aziendali e tendenze della nuova gestione in società per azioni delle Ferrovie dello Stato la linea ferroviaria ionica viene lasciata in uno stato di colpevole abbandono senza prospettive di potenziamento strutturale, modernizzazione ed alta velocità,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, alla luce del ruolo che i trasporti in generale e la ferrovia in particolare devono avere in ogni ipotesi di sviluppo economico, sociale, produttivo e occupazionale-turistico della regione, il Ministro in indirizzo non ritenga di modificare e/o rivedere le linee programmatiche delle Ferrovie dello Stato spa in Calabria e promuovere interventi mirati al potenziamento e al rilancio della linea ionica;

se, intanto, non ritenga importante ed urgente porre fine ad un diverso discriminatorio modo di essere trasportati dei viaggiatori della costa ionica della Calabria, modificando i programmi di assegnazione del materiale per la composizione dei treni notturni ionici a lungo percorso, dotandoli di vetture - cuccette moderne e prevedendo per tutti il *vagone - letto* e per ogni notte per offrire a tutti i viaggiatori pari servizi e pari dignità.

(4-03855)

MOLINARI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in un'intervista pubblicata sul periodico pisano «Il Grande Vetro» n. 115 del gennaio-febbraio 1993 l'architetto Gabriele Berti, capo ufficio tecnico del settore edilizia privata del comune di Pisa, denunciava le devastazioni urbanistiche perpetrate nel territorio comunale, dichiarando, tra l'altro: «Saturazione oltre il già "proditoria-mente" dovuto delle aree (è accaduto che la stessa superficie sia stata computata per la costruzione di due diversi edifici); sovraccarico di traffico, anche per la mancata previsione di strutture decentrate, pubbliche e private, di servizi o uffici, o la loro tardiva realizzazione; assenza dei minimi requisiti quantitativi e funzionali in materia di verde, parcheggi, fognature, servizi; terziarizzazione incontrollata (o incoraggiata) del centro storico; interventi effettuati con singole concessioni in aree nelle quali era obbligatoria la preliminare approvazione di un piano particolareggiato; costruzioni o ricostruzioni in aree destinate a verde, seppure privato; ogni intervento visto in pratica come evento eccezionale per l'economia cittadina tale da consentire *una tantum* in deroga a qualcuna delle norme più restrittive». Per concludere infine: «Con quale animo fidare nella prossima revisione del Piano regolatore generale? Continuerà il saccheggio, non ci sono dubbi, perchè niente per ora è cambiato...»;

che le prassi d'illegalità nella gestione del territorio comunale sembrerebbero emergere anche:

1) da numerosi pareri degli uffici tecnici e legali del comune e in particolare:

a) dal fatto che l'ufficio legale del comune, in una relazione in data 20 dicembre 1989, relativa ad un'interrogazione della circoscrizione n.2 riferita ad una contestata concessione edilizia, definita dall'amministrazione «di carattere precario» e rilasciata senza imposizione di alcun onere di urbanizzazione, evidenziava numerose irregolarità inficiando il provvedimento in questione; in un parere del 22 novembre 1990 relativo a tre concessioni edilizie contestate riteneva «accertata l'illegittimità del rilascio delle concessioni citate»; in una relazione in data 17 marzo 1993, relativa ad una concessione in sanatoria, affermava la sussistenza di vizi di legittimità dell'atto prospettandone l'annullamento;

b) dal fatto che il responsabile del servizio edilizia privata del comune, in una relazione in data 20 novembre 1990 diretta al segretario generale e relativa ad un esposto di privati, rilevava che una serie di concessioni erano state rilasciate in assenza del piano particolareggiato previsto dalle norme di attuazione del Piano regolatore generale;

c) dal fatto che l'assessore all'edilizia privata, in una nota di risposta ad un privato, in data 3 dicembre 1992, riconosceva la sussistenza di numerose irregolarità nella vicenda edilizia in questione;

2) da atti del dipartimento urbanistico della regione Toscana; in particolare, tale dipartimento concludeva una relazione, rassegnata in data 23 novembre 1992 al presidente della giunta regionale, che gliene aveva fatto richiesta con riferimento ad una concessione edilizia per la costruzione di un doppio capannone in zona demaniale, affermando che «il rilascio della concessione non poteva legittimamente avvenire», tanto che lo stesso presidente della giunta riteneva di

trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria competente, la quale peraltro aveva già provveduto a rinviare a giudizio il sindaco per altri profili d'illiceità penale connessi alla stessa vicenda;

3) da atti del Coreco; in particolare, l'amministrazione comunale, con delibera della maggioranza consiliare del 17 luglio 1992, riteneva d'insistere nell'approvazione di un programma integrativo di edilizia residenziale, approvato con delibera n. 8 del 1992, nonostante che il Coreco avesse rilevato che tale programma comportava una perimetrazione come area edificabile di un'area agricola senza la previa e necessaria variazione del Piano regolatore generale;

4) da varie decisioni del giudice amministrativo; in particolare, con sentenze nn. 82 e 188 del 1975, il TAR della Toscana rigettava i ricorsi di alcuni privati avverso provvedimenti di demolizione di una struttura tensostatica di copertura di una piscina, struttura a tutt'oggi non demolita nonostante il Consiglio di Stato, con decisione n. 827 del 1978, abbia rigettato l'appello interposto contro le sentenze del TAR. Con ulteriori decisioni (nn. 142 e 145 del 1991) lo stesso TAR della Toscana, con riferimento ad una controversia relativa ad una concessione per l'esercizio di un'attività di grande distribuzione (ipermercato Standa), riteneva che l'operato dell'amministrazione comunale appariva «finalizzato ad aggirare un espresso divieto del piano commerciale» e quindi a sovvertire anche i criteri di distribuzione delle varie attività economiche all'interno dell'abitato ed inoltre che l'attivazione dell'ipermercato aveva «violato in modo macroscopico le modalità di esecuzione dell'articolo 22 delle norme tecniche di attuazione» del Piano regolatore generale;

5) da numerose denunce per violazioni edilizie inoltrate dal servizio dei vigili urbani all'autorità giudiziaria e non seguite da atti di autotutela dell'amministrazione;

6) da numerosi provvedimenti del giudice civile (si veda ad esempio le ordinanze del pretore civile di Pisa in data 11 febbraio, 26 febbraio, 26 giugno 1992) che affermavano in via incidentale l'illegittimità di numerose concessioni edilizie per violazione delle norme sulle distanze legali, violazioni a suo tempo invano segnalate o denunciate da molteplici iniziative (interrogazioni, proposte di ordine del giorno, eccetera) dei gruppi consiliari di opposizione;

7) dalla circostanza che, a fronte di un ingente numero di questioni edilizie denunciate da cittadini al difensore civico del comune, le richieste di atti e documenti da quest'ultimo avanzate agli uffici comunali sono rimaste senza risposta, tanto che a tutt'oggi vi sono ben trenta pratiche presso l'ufficio del difensore civico per le quali la richiesta di dati (non ancora trasmessi) rimonta ad oltre un anno fa sebbene in alcuni casi vi siano stati reiterati solleciti (si veda ad esempio la pratica Carmignani, sollecito del 20 maggio 1992; la pratica Lepore, sollecito del settembre 1992; la pratica Fantasiland, sollecito del 7 settembre 1992);

che, a fronte delle molteplici violazioni di legge che sembrerebbero emergere dai dati di cui sopra, gli amministratori del comune di Pisa hanno ommesso qualsiasi intervento riparatore, in particolare lasciando senza esito le reiterate diffide loro rivolte da privati cittadini;

che, con riferimento alla situazione sopra esposta, è stato di recente presentato un articolato esposto al prefetto di Pisa del quale la stampa locale ha dato ampia notizia (si vedano ad esempio «Il Tirreno» e «L'Unità» del 10 giugno 1993),

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione di codesto Ministero in ordine alla situazione dell'abusivismo edilizio nel comune di Pisa, che tra l'altro risulta zona di pericolosa infiltrazione mafiosa (ha destato clamore in città, di recente, l'arresto di numerose persone accusate di legami con la criminalità organizzata);

se nell'insieme dei fatti denunciati dall'architetto Berti, da numerosi esposti di privati, da varie forze politiche, e in parte emergenti dai provvedimenti giudiziari e dai riconoscimenti contenuti negli atti degli uffici tecnici del comune sopra ricordati, oltre che dai giudizi civili promossi da privati, non si ravvisi la sussistenza di quelle persistenti e gravi violazioni di legge che sollecitano l'intervento del Ministro dell'interno e del prefetto della provincia a tutela della legittima aspettativa della comunità locale ad un ordinato sviluppo dell'attività edificatoria, conforme al rispetto dell'ambiente, della salute e della salvaguardia del patrimonio storico e naturalistico;

più in generale, quali interventi ed iniziative si intenda adottare o sollecitare per porre termine al compimento di atti illegittimi o all'omissione di atti dovuti da parte degli amministratori di Pisa, tanto più che tali illegalità sembrerebbero inserirsi in un più complessivo atteggiamento amministrativo segnato da numerose illegittimità anche in altri settori (ambiente urbano, appalti e forniture, gestione del personale, ritardi nell'inoltro al Coreco di delibere, eccetera), illegittimità che hanno formato oggetto, oltre che d'iniziativa di denuncia in sede consiliare, anche di esposti all'autorità giudiziaria tuttora all'esame di quest'ultima.

(4-03856)

**LUONGO.** - *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* - Premesso:

che ancora una volta nella città di Napoli è segnalata una grave forma di inquinamento della rete idrica;

che l'inquinamento, a differenza di quanto rilevato nel recente passato, non è in questo caso associato alla presenza di metalli pesanti e non interessa in prevalenza la parte orientale della città, bensì è dovuto alla presenza di streptococchi ed interessa la zona centrale della Riviera di Chiaia;

che gli streptococchi compaiono di tanto in tanto e in punti diversi della rete con una contaminazione ambientale definita a macchia di leopardo;

che le autorità competenti avrebbero assicurato che l'acqua inquinata non dovrebbe procurare danni alla salute in quanto il cloro presente nella rete sarebbe sufficiente a neutralizzare gli effetti degli streptococchi;

che la segnalazione del fenomeno, mediante ordinanza del sindaco, sarebbe avvenuta almeno una settimana dopo le prime avvisaglie dell'inquinamento;

che non sarebbe stata ancora individuata la causa primaria dell'inquinamento;

che l'inquinamento non solo produce grave disagio e preoccupazione nella popolazione, ma anche effetti gravi nelle attività commerciali e della ristorazione,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro della sanità ritenga di dover adottare perchè sia garantito un controllo puntuale delle condizioni igienico-sanitarie dell'acqua e per il ritorno alla potabilità;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga di dover avviare un'indagine conoscitiva sullo stato dell'acquedotto della Campania occidentale che avrebbe dovuto affrancare la città di Napoli ed il suo *hinterland* dalla carenza di risorse idriche.

(4-03857)

DANIELE GALDI, ROGNONI. – *Al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* – Venuti a conoscenza della decisione del Commissario di Governo che attualmente amministra la città di Genova di effettuare tagli finanziari al comparto dei servizi sociali per un totale di un miliardo e 900 milioni a causa delle ristrettezze economiche nelle quali versa il comune;

considerato:

che l'entità dei tagli comunicati comporterà la cessazione di alcuni servizi di primaria importanza e la contrazione di altri ritenuti indispensabili per una politica sociale alternativa ai ricoveri in istituto di minori, anziani, malati psichiatrici e handicappati;

che ciò provocherà effetti drammatici per migliaia di persone tenendo presente che la riduzione comporterà:

l'eliminazione dei contributi ad enti e associazioni di volontariato che attualmente svolgono attività educative per minori;

la riduzione del 50 per cento per i sussidi di vitto e alloggio per malati psichiatrici;

la riduzione del 40 per cento per utilizzo di strutture e servizi per persone senza dimora di nazionalità italiana;

la riduzione del 33 per cento di finanziamento a comunità e associazioni per il reinserimento sociale degli ex tossicodipendenti, sussidi e interventi urgenti per malati di AIDS;

l'eliminazione dei soggiorni autunnali per anziani;

la riduzione del 25 per cento dei sussidi per il pagamento di bollette e utenze e per la riduzione delle quote per centri sociali per anziani;

tenendo presente che questa ipotesi di tagli ai servizi andrebbe ad aggiungersi a quelli già effettuati che riguardano la soppressione del servizio di buon vicinato per anziani, i contributi alle associazioni che svolgono l'inserimento lavorativo di handicappati, nonchè l'assistenza domiciliare, i soggiorni di vacanza, le attività sportive e i trasporti per gli stessi, nonchè tagli penalizzanti all'attività dei consultori familiari,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di dover intervenire – ritenendo la situazione sopra citata della massima gravità – verso il Commissario di Governo, al fine di percorrere altre vie per fare fronte alle esigenze di bilancio;

se non ritenga di adoperarsi affinché i trasferimenti dei finanziamenti dallo Stato al comune siano erogati nel più breve tempo possibile.

(4-03858)

BOSCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* – Considerate le finalità che la Camera dei deputati si è proposta di perseguire, adottando la risoluzione in assemblea 6-00022 del 10 marzo 1993, nonché le indagini in corso da parte delle procure della Repubblica di Roma e di Milano;

considerata la richiesta di parere, in merito al medesimo argomento, avanzata dal Ministero dei trasporti al Consiglio di Stato, si chiede di conoscere:

quali siano i motivi di utilità e opportunità della decisione, assunta nell'incontro Governo-Ferrovie dello Stato del 12 luglio 1993, dell'istituzione di una commissione interministeriale di esperti per esaminare ed eventualmente ratificare, giustificare e supportare la validità giuridica e amministrativa di quanto sino ad ora fatto sul progetto alta velocità ferroviaria;

se il Governo non ritenga di astenersi, per il momento, dall'assumere iniziative che possano aumentare la confusione che l'attuale vertice delle Ferrovie dello Stato – non proprio trasparente e già inquisito per altre vicende – ha gettato sul progetto alta velocità;

se non si ritenga opportuno che gli atti e i pareri della istituita commissione e quelli susseguenti del CIPET e del Consiglio dei ministri siano immediatamente, appena disponibili, resi pubblici e trasmessi al Parlamento in ottemperanza al disposto della risoluzione citata ed alla magistratura inquirente.

(4-03859)

MANNA, SALVATO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* – Premesso:

che il 14 luglio 1993 la dirigenza del complesso petrolifero della Q8, sito in Napoli in via delle Breccie, ha comunicato ai 450 lavoratori la fermata degli impianti di raffineria testè indicati;

che tali impianti, situati a ridosso della zona portuale di Napoli, sono stati la causa in questi ultimi mesi di seri incidenti, con la morte di alcuni lavoratori e il grave inquinamento della zona orientale di Napoli;

che associazioni ambientaliste, forze politiche e del lavoro hanno posto da tempo la questione della delocalizzazione e della riconversione degli impianti;

che l'impianto della Q8 oltre ad impiegare direttamente 450 lavoratori ha un indotto ramificato sul territorio metropolitano che interessa altri 1.000 lavoratori,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, allo stato, i Ministri in indirizzo siano in grado di indicare un sito per la delocalizzazione all'interno del territorio regionale degli impianti ed una loro effettiva riconversione;

se non intendano richiamare il comune di Napoli e la regione Campania ad un ruolo di tutela dell'ambiente, di programmazione economica e di salvaguardia dell'occupazione;

quali misure concrete intendano adottare per assicurare ai 450 lavoratori della Q8 e agli oltre 1.000 dell'indotto un futuro produttivo;

inoltre, se non ravvedano forti rischi di speculazione per i suoli che eventualmente resterebbero «liberi» dalla delocalizzazione degli impianti e se in base a questa eventualità non prevedano, investendo il comune di Napoli e la regione Campania, di vincolare le attuali aree della Q8 ad uso industriale, produttivo e verde a disposizione della zona orientale e della città di Napoli.

(4-03860)

VOZZI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la cooperativa agricola «Pomona-Polfruit» di Policoro (Matera), che opera nel settore dei prodotti ortofrutticoli e che occupa circa 300 lavoratori, ha sospeso le attività a causa del mancato rilascio del nulla osta in agricoltura necessario per l'inquadramento previdenziale dell'azienda;

che la minacciata chiusura della cooperativa ha portato all'agitazione di tutti i dipendenti, delle forze politiche locali, delle rappresentanze sindacali e dei sindacati,

l'interrogante chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo ritenga di intervenire per garantire la continuazione dell'attività lavorativa e assicurare il posto di lavoro a tutti i dipendenti, in considerazione anche del fatto che la maggior parte dei lavoratori occupati proviene dal senese, area ad altissimo tasso di disoccupazione;

se non ritenga urgente intervenire affinché tutti gli organismi competenti rendano praticabile l'inquadramento dei lavoratori nel settore agricolo.

(4-03861)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 che introduce rilevanti elementi di novità in ordine all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

premesso che è all'esame del Parlamento il progetto di ristrutturazione delle poste;

preso atto della manifesta volontà di affidare, alla scadenza del mandato conferito al dottor Veschi, la carica di direttore generale delle poste ad un dirigente esterno all'amministrazione;

considerato che tale orientamento, ancorato esclusivamente a valutazioni d'ordine politico, rappresenta uno «schiaccio» morale alla dignità degli attuali dirigenti generali delle poste,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga più opportuno affidare la carica di direttore generale delle poste ad uno degli attuali dirigenti generali, che possa giovare delle specifiche competenze acquisite, della profonda conoscenza della realtà del settore e delle nuove attribuzioni derivanti dall'attuazione del menzionato decreto

legislativo n. 29 del 1993, per traghettare le poste verso le nuove forme organizzative.

(4-03862)

**BOSO.** – *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che in data 24 febbraio 1993, la segreteria regionale del Sindacato italiano appartenenti polizia (SIAP) della Liguria, con nota n. sr/3.3/55, declinava ufficialmente l'invito per la partecipazione alla cerimonia di giuramento del 33° corso di formazione per agenti ausiliari della polizia di Stato presso il distaccamento scuola allievi agenti del sesto reparto mobile di polizia di Genova;

che in detta nota veniva fatta risaltare l'inutilità delle mansioni extradidattiche che gli allievi avevano svolto, cioè l'impiego in servizi di montaggio e preparazione del palco e delle coreografie per la festa organizzata in occasione del suddetto giuramento solenne; durante il corso gli allievi venivano inoltre utilizzati come operatori ecologici e giardinieri;

che tali operazioni sono state ripetute anche per il 34° corso di formazione per agenti ausiliari della polizia di Stato;

che dette mansioni lavorative non sono contemplate nelle materie di studio nè tantomeno sono previste tra i compiti e le attribuzioni istituzionali della polizia di Stato;

che nessuno, in merito alla nota sopracitata, ha dato risposta o messo in atto alcun provvedimento;

che la formazione degli agenti di polizia è di rilevante importanza per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di coloro che avrebbero distolto in modo grave dall'attività didattica di formazione professionale gli allievi agenti della polizia di Stato.

(4-03863)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00726, dei senatori Taddei ed altri, sull'annullamento da parte del Coreco della Toscana della deliberazione riguardante l'elezione del sindaco e della giunta comunale di Calci (Pisa);

*13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00727, dei senatori Parisi Vittorio ed altri, sul controllo radiometrico dei rottami metallici importati in Italia.